

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 65° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag. 21
3ª - Affari esteri .....	»
4ª - Difesa .....	» 32
5ª - Bilancio .....	» 41
7ª - Istruzione .....	» 48
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 53
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 69
10ª - Industria .....	» 73
11ª - Lavoro .....	» 81
12ª - Igiene e sanità .....	» 89
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 93

**Commissioni riunite**

7ª (Istruzione) e 10ª (Industria) .....	Pag. 3
---	--------

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag. 105
Informazione e segreto di Stato .....	» 109

**Sottocommissioni permanenti**

2ª - Giustizia - Pareri .....	Pag. 111
5ª - Bilancio - Pareri .....	» 113
10ª - Industria - Pareri .....	» 117

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 118
--------------------	----------

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica  
spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
CARPI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  
Letta.*

*La seduta inizia alle ore 18.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(940) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport**

**(182) PREVOSTO ed altri. Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Conclusione dell'esame del disegno di legge n. 940; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 182)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il Presidente avverte che sono pervenuti dalle Commissioni consultate i prescritti pareri. Pertanto, essendosi già esaurito nella seduta del 18 ottobre l'esame degli emendamenti, sui quali sono stati altresì già espressi i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo, si procederà nella seduta odierna alla votazione degli ordini del giorno presentati e degli emendamenti stessi.

Dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alle Commissioni riunite, viene accolto l'ordine del giorno, 0/940/1/7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, già illustrato nella seduta del 18 ottobre. Viene altresì accolto, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno 0/940/2/7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, già illustrato nella predetta seduta, al quale il senatore Prevosto dichiara di apporre la propria firma.

Il senatore WILDE illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>,  
in sede di esame del disegno di legge n. 940 di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport,  
rilevata l'assoluta urgenza di rivedere la regolamentazione in materia igienico-sanitaria dettata per le strutture alberghiere dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102,

impegnano il Governo,

a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 7, lettera a), del decreto-legge in discussione entro il 30 novembre 1994, anche nelle more della conversione in legge dello stesso decreto».

(0/940/3/7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>)

WILDE

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso un parere favorevole sull'ordine del giorno 0/940/3/7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, quest'ultimo è accolto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MERIGLIANO illustra il seguente ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>,  
in sede di esame del disegno di legge n. 940 di conversione del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport,  
ribadita la necessità e l'urgenza che lo spettacolo italiano abbia un preciso momento di riferimento nell'attuale fase di transizione verso la creazione di un nuovo sistema di rapporti tra Stato, regioni ed enti locali territoriali in materia di spettacolo,  
auspicato che tale prospettiva sia secondata da adeguati interventi finanziari, mediante il sostegno al Fondo unico per lo spettacolo,

impegnano il Governo,

a mantenere inalterata la previsione del Fondo unico per lo spettacolo del 1995, anche quale momento cardine del processo di riordino delle funzioni in materia di spettacolo.

(0/940/4/7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>)

MERIGLIANO

La senatrice BUCCIARELLI esprime perplessità sull'ordine del giorno del senatore Merigliano osservando che esso affronta la questione del finanziamento al Fondo unico per lo spettacolo nello stesso momento in cui presso l'altro ramo del Parlamento è in corso l'esame sul disegno di legge finanziaria per il 1995 che reca anche le voci di spesa relative al sopra citato Fondo.

Il sottosegretario LETTA osserva che l'ordine del giorno di fatto non fa che ribadire gli impegni già assunti dal Governo, per quanto riguarda il finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, in sede di presentazione del disegno di legge finanziaria. Pertanto, l'avviso del Governo non può che essere favorevole.

Il senatore MERIGLIANO fa presente che l'ordine del giorno da lui illustrato ha il fine di scongiurare misure che possano in qualche modo decurtare i già limitati stanziamenti per lo spettacolo.

L'ordine del giorno 0/940/4/7ª e 10ª è quindi accolto.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 562.

Dopo la reiezione dell'emendamento 1.14, la senatrice BUCCIARELLI preannuncia il suo voto contrario all'emendamento 1.15 che introduce un principio di concorso delle regioni all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo. Tale emendamento, a suo avviso, va in senso contrario rispetto alle intenzioni del presentatore, poichè non dà alcuna certezza al ruolo delle regioni e disegna un assetto assai confuso delle competenze di queste ultime e dello Stato in materia di spettacolo, destinato a dar vita a un consistente contenzioso costituzionale.

Il senatore SCAGLIONE precisa che l'emendamento 1.15 ha il fine di stabilire il principio della trattativa tra lo Stato e le regioni nella determinazione delle politiche in materia di spettacolo e insiste per la votazione.

L'emendamento 1.15 è quindi accolto.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della precedente votazione risulta assorbito l'emendamento 1.4 e preclusi gli emendamenti 1.12 e l'emendamento 1.0.1 presentato al disegno di legge di conversione.

È quindi accolto l'emendamento 1.2, sul quale la senatrice Bucciarelli aveva preannunciato l'astensione del Gruppo progressisti-federativo.

Il senatore PASSIGLI invita quindi la senatrice Bucciarelli a ritirare l'emendamento 1.10, sottolineando che esso presenta contenuti condivisibili, ma contrastanti con l'indirizzo espresso nell'emendamento 1.15 testè accolto. In particolare, va rimarcato che con l'approvazione dell'emendamento 1.10, l'area delle competenze regionali in materia di spettacolo verrebbe ad ampliarsi in modo caotico, in assenza di una disciplina organica dei rapporti tra lo Stato e le regioni per quanto concerne tale comparto.

La senatrice BUCCIARELLI insiste affinché l'emendamento 1.10 venga posto ai voti, ritenendo che esso possa costituire un elemento di chiarezza e di contenimento della potenziale conflittualità tra Stato e regioni.

L'emendamento 1.10 è quindi approvato.

Dopo la dichiarazione di voto contrario della senatrice BUCCIARELLI, viene accolto l'emendamento 1.3.

Sono altresì accolti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 1.11, 1.13, 1.1, 1.16 - che recepisce la condizione posta dalla

Commissione bilancio in sede di espressione del parere -, 1.6, 1.7, 1.8 e 2.4.

Il relatore per la 7ª Commissione SCAGLIONE accoglie quindi la richiesta della senatrice BUCCIARELLI di introdurre, all'emendamento 2.3, dopo le parole: »funzioni di» le altre: «indirizzo, coordinamento»; riformula pertanto l'emendamento 2.3 che, posto ai voti è accolto.

La senatrice BUCCIARELLI ritira l'emendamento 2.5 e preannuncia il suo voto contrario all'emendamento 3.5, la cui approvazione comporterebbe l'eliminazione di un riferimento, nel testo del decreto-legge in titolo, alla costituzione del Ministero delle attività culturali, che ella ritiene invece auspicabile.

Il relatore SCAGLIONE ritiene che l'emendamento 3.5 sia più coerente con l'esito del referendum che ha soppresso il Ministero del turismo e dello spettacolo e si dichiara comunque contrario all'ipotesi di costituire un ministero delle attività culturali.

Il senatore LORENZI dichiara che voterà a favore dell'emendamento 3.5.

L'emendamento 3.5 è quindi accolto.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 3.5, l'emendamento 3.10 risulta precluso.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 3.12 e accolgono l'emendamento 3.1.

Dopo che il senatore FERRARI Karl ha preannunciato il suo voto favorevole all'emendamento 3.2, quest'ultimo è accolto.

Con distinte e successive votazioni, le Commissioni riunite accolgono gli emendamenti 3.6 e 3.7 e respingono gli emendamenti 3.3 e 3.11.

Il senatore WILDE dà quindi conto di alcune modifiche all'emendamento 3.14, che viene pertanto presentato in un nuovo testo rispetto a quello illustrato nel corso della seduta del 18 ottobre.

Il senatore PREVOSTO dichiara di apporre la sua firma all'emendamento 3.14.

L'emendamento 3.14 è quindi accolto.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 3.14, gli emendamenti 3.13 e 3.8 risultano preclusi.

Viene quindi accolto l'emendamento 3.9.

Il presidente CARPI avverte che sull'emendamento 4.0.1 è stato espresso parere contrario da parte della Commissione bilancio. Preannuncia che voterà a favore dell'emendamento.

Il senatore PREVOSTO, nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento 4.0.1, sottolinea come esso sia stato già approvato dalle Commissioni riunite all'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 477, decaduto per la decorrenza del termine costituzionale di conversione. Nella seduta del 18 ottobre, inoltre, il sottosegretario Letta aveva ribadito, su tale proposta di modifica, l'avviso favorevole già espresso dal Governo.

Dopo che i senatori ZACCAGNA e CURTO hanno preannunciato il loro voto contrario all'emendamento 4.0.1 e che il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione MASIERO si è espresso sullo stesso in senso favorevole, l'emendamento 4.0.1 è accolto.

Con distinte e successive votazioni, le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 6.1, 7.5 e 7.6 e respingono gli emendamenti 7.3, 7.2, 7.4, al quale appone la sua firma il senatore GUGLIERI, e 7.0.2.

Il senatore ZACCAGNA si dichiara quindi favorevole all'emendamento 7.0.1 che riallinea, su un criterio di equità, il trattamento fiscale e previdenziale per gli esercenti l'attività di affittacamere.

Il senatore FERRARI Karl ricorda che sui contenuti normativi dell'emendamento 7.0.1 le Commissioni riunite avevano già avuto occasione di esprimersi in senso favorevole nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 477, nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Tale Commissione, peraltro, ha approfondito la questione e ha mutato il proprio avviso, avendo constatato che l'accoglimento dell'emendamento 7.0.1 non comporterebbe maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poichè le pensioni erogate verrebbero ridotte in misura proporzionale alla minore entità dei contributi versati. La stessa legge di riforma del trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi prevede che, ove i periodi assicurativi siano di durata inferiore all'anno solare, i contributi vengano calcolati su base mensile.

Il presidente CARPI preannuncia il suo voto favorevole all'emendamento 7.0.1 ricordando che con il parere favorevole della Commissione bilancio sono state rimosse le perplessità espresse da alcuni senatori, in sede di votazione dello stesso emendamento, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 477.

I senatori CURTO e LARIZZA preannunciano il loro voto a favore dell'emendamento 7.0.1, contro il quale si pronuncia il relatore MASIERO, anche a nome della sua parte politica, sottolineando come la modifica proposta si ponga in una logica di contestuale riduzione degli oneri contributivi per i lavoratori e delle prestazioni pensionistiche che, a suo avviso, è alla base della critica situazione del sistema previdenziale pubblico.

L'emendamento 7.0.1 è quindi accolto.

Sono altresì accolti, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 8.1, 9.2, 10.1 e 10.0.1.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori SCAGLIONE e MASIERO il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 562, di proporre ad essa di dichiarare l'assorbimento del disegno di legge n. 182 e di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

*La seduta termina alle ore 19,10.*



## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562,  
recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e  
sport (940)**

**al testo del decreto-legge n. 562**

### Articolo 1.

*Sopprimere i commi 5 e 6.*

**1.14**

**BUCCIARELLI, ALBERICI, MASULLO, SCA-  
GLIOSO, PAGANO, BISCARDI**

*Al comma 3, sostituire le parole da: «Sono trasferite» a: «di spetta-  
colo:» con le seguenti: «Le regioni concorrono all'elaborazione e all'at-  
tuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo.  
Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 del  
presente articolo, si provvede a regolamentare l'esercizio delle seguenti  
funzioni:».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «alla precisa-  
zione delle materie indicate al comma 3» con le altre: «a regolamentare  
l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito dal comma 3 fa-  
cendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività  
di interesse nazionale».*

**1.15**

**SCAGLIONE**

*Al comma 3, sostituire le parole: «Sono trasferite alle regioni le se-  
guenti funzioni amministrative» con le altre: «L'autorità competente in  
materia di spettacolo e le regioni esercitano competenza concorrente  
sulle seguenti funzioni amministrative».*

**1.4**

**SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA**

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**1.2** SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 3, lettera d) sopprimere le parole: «che abbiano preminente carattere o interesse locale o regionale».*

**1.10** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Al comma 5, sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».*

**1.3** SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 5 dopo le parole: «Trento e Bolzano» aggiungere le altre: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

**1.11** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Al comma 5, sostituire le parole: «si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale» con le altre: «si provvede all'individuazione delle iniziative ed istituzioni di carattere nazionale».*

**1.12** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

*«5-bis. Entro il 31 dicembre 1995 il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispone la ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tra Stato e le Regioni».*

**1.13** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Al comma 6 dopo le parole: «enti pubblici regionali» aggiungere le seguenti: «o a enti locali territoriali».*

**1.1** GERMANA, LORUSSO, DI BENEDETTO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi compreso il personale trasferito ai sensi del comma 6, senza procedere a nuove assunzioni di personale».

1.16

MASIERO, SCAGLIONE

*Al comma 7 sostituire le parole: «e private» con le parole: «nazionali e comunitarie».*

1.6

LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 7 dopo la parola: «italiana» aggiungere le seguenti: «, accordando priorità alle proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie».*

1.7

LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 7 dopo le parole: «partecipazione pubblica.» aggiungere le seguenti: «Le convenzioni devono prevedere idonee forme di partecipazione alla gestione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale e di categoria del settore del turismo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.»*

1.8

LORUSSO, DI BENEDETTO

## Articolo 2.

*Al comma 1, lettera f) aggiungere infine le seguenti parole: «avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».*

2.4

WILDE

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenze concordate con le regioni; facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e sulle attività di interesse nazionale».

2.3

SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di competenze concordate con le regioni; facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e sulle attività di interesse nazionale».

**2.3** (Nuovo testo) SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) funzioni di indirizzo, coordinamento, promozione, sostegno e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite alle Regioni».

**2.5** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

### Articolo 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: «In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali» con le altre: «In attesa dell'entrata in vigore di quattro leggi-quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti».*

**3.5** SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,  
SERRA

*Al comma 1 dopo le parole: «Ministero delle attività culturali» aggiungere le altre: «e di leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti».*

**3.10** BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, MASULLO,  
SCAGLIOSO, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere la costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una società per azioni, con la partecipazione di capitali sia pubblici che privati, rappresentati per la parte pubblica dalle Regioni e dallo Stato, cui affidare le funzioni già precedentemente attribuite ad enti ed organismi pubblici, in materia di promozione dell'offerta turistica e dell'immagine italiana all'estero.»

**3.12** PREVOSTO, PAPPALARDO, STEFANO, BAGNOLI,  
LARIZZA, MICELE

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «esperti altamente qualificati» aggiungere le altre: «e rappresentanti delle associazioni degli utenti.»*

**3.1**

ABRAMONTE, CANGELOSI

*Al comma 2, lettera a) aggiungere infine le parole: «sentita una Commissione nominata dalla Giunta provinciale.»*

**3.2**

FERRARI KARL, RIZ, DUJANY, PERIN

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «dell'affidamento di» aggiungere la seguente: «specifiche.»*

**3.6**

LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «funzioni a» aggiungere le seguenti: «società o».*

**3.7**

LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «anche di natura privata.»*

**3.3**

ABRAMONTE, CANGELOSI

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: «In attesa del riordino di detti enti», a: «comitato esecutivo.»*

**3.11**BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, MASULLO,  
BISCARDI, SCAGLIOSO

*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) per il riordino dell'Enit si procede secondo i principi di cui alla lettera b); l'Enit riordina la propria rete di sedi estere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri di economicità e funzionalità; a tal fine è autorizzato a costituire società anche con soggetti privati per la realizzazione di progetti di promozione e di commercializzazione turistica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il Consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze di cui all'articolo 12 della legge n. 292 del 1990 e procede entro sei mesi alla riforma e al riordino dell'Ente»*

**3.14** (Nuovo testo)

WILDE

*Sostituire la lettera d) del comma 2 con la seguente:*

«d) in attesa della costituzione della società per azioni di cui al comma 1, lettera b)-bis entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono ricostituiti gli organi di Governo dell'Enit.»

**3.13**

PREVOSTO, STEFANO, BAGNOLI, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dell'Enit» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la natura pubblica dell'ente,».*

**3.8**

LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis). L'Enit può costituire o partecipare a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali».

**3.9**

LORUSSO, DI BENEDETTO

#### **Articolo 4.**

*Aggiungere il seguente articolo:*

##### **«Articolo 4-bis.**

*(Misure agevolative per i disabili)*

1. Presso il Dipartimento del turismo, di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, con proprio decreto un ufficio per favorire le persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, quali anziani, cardiopatici, incidentati e disabili e per rimuovere ogni impedimento di carattere culturale e materiale che limiti il diritto fondamentale di ogni cittadino, di qualsiasi condizione, a fruire dei servizi turistici, culturali e ambientali.

2. L'ufficio di cui al comma 1, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) informa le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, in merito a tutte le regole e le attività attinenti l'accessibilità dei luoghi turistici;

b) propone le innovazioni tecniche ed organizzative connesse alla mobilità e al turismo delle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;

c) organizza, in collaborazione con gli istituti e gli enti nazionali a ciò preposti, un osservatorio sullo stato di applicazione delle normative regionali, nazionali e comunitarie sull'accessibilità dei luoghi aperti al pubblico e dei sistemi di trasporto, se utilizzati a scopo turistico».

**4.0.1** PREVOSTO, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO,  
STEFANO, BAGNOLI

### Articolo 6

*Al comma 2 sopprimere le parole: «che abbiano carattere o interesse regionale o locale».*

**6.1** BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, MASULLO,  
SCAGLIOSO, BISCARDI

### Articolo 7.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102» aggiungere le seguenti: «nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, le strutture alberghiere non in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102 sono autorizzate a mantenere la capacità ricettiva di fatto esistente;»*

**7.3** LORUSSO, DI BENEDETTO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7.5** IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in materia di vincolo di destinazione» aggiungere le seguenti: «Nell'atto di indirizzo e coordinamento il Presidente del Consiglio dei Ministri indicherà i casi in cui sarà consentito svincolare l'immobile dalla destinazione alberghiera;»*

**7.2** LORUSSO DI BENEDETTO

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione in serie numerata progressivamente, sono conservate per cinque anni presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuate secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

7.6

IL GOVERNO

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Fino all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 e delle successive norme di attuazione restano salve e devono intendersi prorogate le classificazioni e le autorizzazioni amministrative rilasciate sulla base delle norme attualmente vigenti».

7.4

CORMEGNA, SCAGLIONE, GUGLIERI

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 7-bis.**

1. Nei comuni riconosciuti di particolare interesse turistico ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 475, modificato con legge 7 marzo 1950, n. 228, le aree di pertinenza e quelle immediatamente adiacenti per una fascia di cento metri ai complessi alberghieri esistenti soggetti a vincolo di destinazione alberghiera ai sensi delle vigenti norme, non potranno essere destinate all'esercizio di attività ed alla realizzazione di opere incompatibili con l'attività alberghiera se non per riconosciuti superiori motivi di interesse pubblico.

7.0.2

CORMEGNA, SCAGLIONE



*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Articolo 7-bis.**

*(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere)*

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito, se inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

2. Su richiesta degli interessati, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale procede per i periodi pregressi alla rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo secondo i criteri fissati dal comma 1».

**7.0.1**

FERRARI KARL, RIZ, ZACCAGNA

**Articolo 8.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Articolo 8.**

*(Agevolazioni per le attività dello spettacolo)*

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994 a condizione che versino i contributi o premi e o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993 concernente il pagamento della seconda rate del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 e successive modificazioni è fissato per le attività dello spettacolo al 31 dicembre 1994.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi

sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni».

8.1

SCAGLIONE

### Articolo 9.

*Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:*

»a) le parole: «In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819 o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378 e successive modificazioni, può essere concesso a valere sullo stesso fondo» sono sostituite dalle seguenti: «In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819 o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, capoverso 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche».

9.2

MERIGLIANO

### Articolo 10.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 10.

*(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)*

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è aggiunto il seguente periodo: «Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato».

2. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del citato testo unico è sostituito da seguente:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a tre mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di avere ottemperato alle prescrizioni. Fermo quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi dieci giorni dalla contestazione della violazione».

10.1

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

**«Articolo 10-bis.**

*(Promozione del turismo giovanile)*

1. Tra i servizi di rilevante valore culturale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 2 aprile 1980, n. 123, si intendono compresi anche quelli di promozione del turismo giovanile perseguiti dall'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG).

2. Ai fini dell'applicazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, nella tabella da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, è inserita l'AIG».

10.0.1

CARPI, PREVOSTO

**al disegno di legge di conversione**

**Articolo 1.**

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Articolo 1-bis.**

1. Il Governo è delegato a emanare entro il 31 dicembre 1995 uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare o integrare le funzioni amministrative in materia di spettacolo trasferite alle regioni per effetto del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562;

*b)* trasferire alle regioni ulteriori funzioni nella stessa materia attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* attribuzione allo Stato delle funzioni concernenti iniziative e istituzioni di rilievo nazionale;

*b)* omogeneità e organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

*c)* trasferimento alle regioni di personale e risorse finanziarie, nel limite delle disponibilità di bilancio, in misura comunque sufficiente ad assicurare lo svolgimento delle funzioni trasferite;

*d)* attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di interesse esclusivamente locale;

*e)* attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi nel caso di inerzia delle amministrazioni regionali.

3. Entro 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

**1.0.1**

BUCCIARELLI, ALBERICI, BISCARDI, SCAGLIOSO,  
MASULLO, PAGANO

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

48<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
CORASANITI

*Intervengono i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà, delle finanze Tremonti e per la funzione pubblica e gli affari regionali Urbani.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1045) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PERLINGIERI osserva che il decreto-legge, nell'attuale formulazione, recepisce opportunamente gran parte delle conclusioni alle quali era pervenuta la Commissione istruzione del Senato nell'esame del precedente provvedimento, non convertito in legge. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

**(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e sospensione)

La relatrice D'IPPOLITO VITALE illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che si inserisce nel processo di risanamento della finanza pubblica, allo scopo di porre rimedio ai fenomeni di evasione fiscale e di corruzione nell'amministrazione finanziaria. La necessità e l'urgenza del decreto-legge, d'altra parte, sono direttamente connesse all'esigenza di sopperire al minor gettito fiscale conseguito nell'esercizio

in corso rispetto alle previsioni. Solleva perplessità, peraltro, sulle disposizioni di cui all'articolo 9, che probabilmente avrebbero trovato una più opportuna collocazione in un disegno di legge ordinario. Propone, comunque, di formulare un parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO ritiene che le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 non siano conformi al principio di progressività del sistema tributario, di cui all'articolo 53 della Costituzione, con effetti discriminatori tra i contribuenti.

Al riguardo il presidente CORASANITI osserva che le disposizioni in questione non si riferiscono direttamente al regime dei tributi, quanto alla soluzione delle controversie pendenti in materia fiscale e al cosiddetto accertamento con adesione.

Il senatore BERGONZI ritiene che il decreto-legge non sia conforme al principio costituzionale di commisurazione dell'entità dei tributi all'effettiva capacità di contribuzione dei cittadini.

Il senatore VILLONE osserva che alcune norme del decreto prevedono interventi di riordino dell'organizzazione amministrativa, non corredate dei requisiti di necessità e urgenza. Si rinviene, inoltre, un improprio ricorso all'istituto del regolamento delegato privo della prescritta indicazione delle norme legislative da abrogare e della esatta delimitazione delle materie delegificate.

La senatrice BRICCARELLO ritiene che il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati, non sia conforme alle necessarie garanzie di indipendenza delle commissioni tributarie, la cui natura è incontestabilmente giurisdizionale.

Concordano i senatori PERLINGIERI, VILLONE e CASADEI MONTI, nonché il presidente CORASANITI.

Il senatore PERLINGIERI, inoltre, reputa discutibile la medesima disposizione anche in riferimento ai rappresentanti sindacali.

Su proposta della senatrice BRICCARELLO si conviene quindi di sospendere momentaneamente l'esame del provvedimento, in attesa dell'intervento del Ministro competente.

#### *IN SEDE REFERENTE*

*(777) Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 ottobre 1994.

Il presidente CORASANITI dà conto del parere reso dalla Commissione bilancio sul testo proposto dal relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti al testo del relatore.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 1.5, motivato dalla sostanziale genericità dell'oggetto di delega di cui si tratta, in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

Il ministro URBANI si dichiara contrario agli emendamenti 1.5 e 1.1.

Il relatore PERLINGIERI ritiene che l'articolo 1, comma 1, lettera a) delimiti sufficientemente l'oggetto della delega e che la sua soppressione travolgerebbe gran parte dello stesso articolo 1, con un risultato eccessivo anche rispetto all'intento manifestato dai proponenti l'emendamento 1.5. Sarebbe preferibile, pertanto, una riformulazione della lettera a), diretta a specificare i Ministeri coinvolti nell'intervento di riordino.

Il senatore VILLONE ritiene opportuno che tale precisazione sia fornita dal Governo.

Il ministro URBANI reputa assai problematico stabilire preventivamente quale sia l'esatto ambito di intervento di cui alla lettera a), poichè esso richiede una verifica sullo stato effettivo delle diverse amministrazioni.

Il senatore VILLONE obietta che tale verifica dovrebbe logicamente precedere la formulazione di una delega legislativa in materia.

Il ministro URBANI ricorda che un'identica disposizione di delega era stata conferita al precedente Governo.

Il presidente CORASANITI invita a considerare la disposizione di cui al comma 1, lettera a) anche in riferimento al comma 2, lettera b), che reca criteri di delega tali da specificare lo stesso oggetto della medesima.

Conviene il ministro URBANI.

Il senatore PASQUINO considera la delega in questione avente un oggetto indiscriminato, invitando a riflettere sugli inconvenienti di tale disposizione. Sottolinea, inoltre, l'importanza degli interventi di decentramento previsti dall'articolo 1, che dovrebbero essere opportunamente precisati.

Il senatore CASADEI MONTI sollecita l'attenzione della Commissione circa le implicazioni che eventuali riforme costituzionali potrebbero recare in ordine alla delega legislativa di cui si tratta: prospetta, pertanto, l'opportunità di riformulare la lettera a) in riferimento alle competenze dei Ministeri, fermo restando il loro attuale numero.

Il senatore PIERONI ritiene importante approvare la delega legislativa, al fine di prevenire operazioni di riordino amministrativo casuali e

privi di regole, a volte realizzate con specifiche disposizioni inserite in provvedimenti d'urgenza. Le obiezioni formulate, peraltro, potrebbero essere rimosse con una più precisa formulazione della lettera a).

Il ministro URBANI osserva che senza una delega legislativa attinente il riordino dei Ministeri, sarebbe impossibile un organico intervento di riforma.

Il senatore GUERZONI ritiene che la delega in materia sia eccessivamente generica, pur riconoscendo al ministro Urbani una spiccata sensibilità per le esigenze di riforma della pubblica amministrazione. Auspica, quindi, che tra gli obiettivi di riforma sia inserito in modo più efficace anche quello del decentramento.

Il senatore MAGLIOZZI prospetta l'opportunità di integrare la lettera a) del comma 1 con i criteri di cui al comma 2, lettera b), in modo da definire più precisamente l'oggetto della delega legislativa.

Il relatore PERLINGIERI, dichiaratosi contrario all'emendamento 1.5, propone una riformulazione della lettera a), tale da riferire l'oggetto della delega alle competenze della pubblica amministrazione e da prevedere la fusione e soppressione di Ministeri solo in caso di necessità (emendamento 1.10). Ritiene, peraltro, che se le obiezioni alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono di natura politica, ciò dovrebbe essere reso esplicito. Al riguardo sottolinea altresì che la riforma della pubblica amministrazione è quanto mai necessaria e indifferibile e che in tale materia è opportuna una delega legislativa.

Il senatore CASADEI MONTI, quindi, motiva la proposta di modifica di cui all'emendamento 1.6, alla quale si associa il senatore GUERZONI che la ritiene rispondente alle esigenze di decentramento da lui stesso evocate.

Concorda il ministro URBANI.

Il senatore MAGLIOZZI condivide la proposta del relatore in ordine alla riformulazione della lettera a).

Il senatore VILLONE esprime perplessità sulla facoltà di presentare emendamenti nell'attuale fase della discussione.

Il relatore PERLINGIERI rinuncia alla proposta di emendamento e sollecita la votazione dell'emendamento 1.5.

Posto in votazione, l'emendamento 1.5 è respinto a maggioranza.

Su invito del senatore PASQUINO, concorde la Commissione, il relatore PERLINGIERI ripropone quindi l'emendamento 1.10, al quale il ministro URBANI si dichiara favorevole.

La senatrice SALVATO si dichiara perplessa sulla formulazione dell'emendamento e preannuncia il proprio voto contrario.



Il senatore VILLONE apprezza il tentativo di mediazione compiuto dal relatore ma ribadisce la propria obiezione di principio all'oggetto di delega di cui si tratta, che conferisce al Governo una illimitata possibilità di intervento sugli apparati pubblici. Si dichiara contrario, quindi, all'emendamento 1.10, che, in una formulazione apparentemente più rigorosa, si presta alle medesime riserve.

L'emendamento 1.10 viene poi approvato a maggioranza.

La senatrice BRICCARELLO, quindi, riformula l'emendamento 1.1, mantenendo la sola disposizione di cui al n. 3), coerente all'ispirazione federalista della sua parte politica, che propugna l'istituzione di un Ministero delle autonomie locali.

Il senatore PIERONI ritiene che le esigenze di decentramento siano efficacemente soddisfatte con l'emendamento 1.6: contesta, peraltro, che l'istituzione di un Ministero delle autonomie sia coerente a una impostazione di matrice federalista.

Il relatore PERLINGIERI si dichiara favorevole all'emendamento 1.6 e prospetta l'opportunità di integrare la lettera *n*) del comma 2 con una indicazione di ampliamento dell'obiettivo di decentramento.

Al riguardo il senatore VILLONE ritiene che l'emendamento 1.6 abbia una propria configurazione autonoma.

Il senatore GUERZONI ritiene che la lettera *n*) del comma 2 potrebbe essere integrata anche in riferimento alle province autonome.

Il ministro URBANI ricorda che nel testo originario del disegno di legge si prevedeva anche l'istituzione di nuovi Ministeri, in una accezione limitativa e sostanzialmente nominalistica. La disponibilità del Governo a rinunciare a tale previsione, è stata peraltro condivisa anche dal Ministro dell'interno.

La senatrice BRICCARELLO, quindi, ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore VILLONE precisa che la prima parte dell'emendamento 1.6 integra l'oggetto della delega legislativa, impegnando il Governo allo scopo indicato.

Il ministro URBANI si dichiara consapevole di tale effetto normativo e conferma il proprio consenso all'emendamento.

Sono successivamente posti ai voti, e accolti, gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Il relatore PERLINGIERI, quindi, si dichiara favorevole all'emendamento 1.8 purchè le relative disposizioni, opportunamente adattate, siano mantenute anche nella lettera *l*) del comma 2, concernente la potestà regolamentare del Governo.

Il senatore VILLONE espone le motivazioni dell'emendamento 1.8, volte a prevenire possibili dubbi di legittimità in riferimento all'articolo 95, terzo comma della Costituzione. Si dichiara disponibile, comunque, ad accogliere il suggerimento del relatore, riformulando a tal fine la propria proposta di modifica (emendamento 1.8 nuovo testo).

Il ministro URBANI esprime il proprio favorevole avviso su tale emendamento, che successivamente viene approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE è poi approvato anche l'emendamento 1.9.

Il senatore MARCHETTI, quindi, esprime il dissenso del suo Gruppo dall'articolo 1, che implica operazioni di riordinamento amministrativo logicamente e normativamente subordinate alle riforme costituzionali attualmente in discussione.

Viene quindi accolto l'articolo 1 nel testo emendato.

Gli articoli 2 e 3, sui quali non sono stati proposti emendamenti, sono poi accolti nel testo formulato dal relatore.

L'emendamento 4.1 viene quindi ritirato dai proponenti.

Il senatore VILLONE manifesta l'intenzione di far proprio il predetto emendamento domandando ai proponenti quale sia la motivazione della loro rinuncia.

Il relatore PERLINGIERI osserva che in più occasioni il Parlamento ha manifestato un consenso assai modesto alla politica scolastica del Governo e anche all'attuale gestione del Ministero competente. Prospetta, quindi, l'opportunità di escludere l'articolo 4 dal testo in esame, affinché la questione che vi è trattata, di fondamentale importanza, sia approfondita con la necessaria sollecitudine da parte della Commissione istruzione.

Il senatore VILLONE, quindi, propone lo stralcio dell'articolo 4 (emendamento 4.2) che, ove approvato dall'Assemblea, consentirebbe eventualmente alla Commissione di merito la trattazione di un apposito disegno di legge concernente la materia dell'autonomia scolastica.

Il relatore PERLINGIERI condivide tale proposta.

Si associa altresì il senatore PIERONI.

Il senatore BERGONZI, contrario alla delega legislativa in materia di autonomia scolastica, si dichiara favorevole alla proposta di stralcio affinché la questione sia maggiormente approfondita.

Il ministro URBANI si rimette alla valutazione della Commissione.

Il senatore MENSORIO teme che lo stralcio dell'articolo 4 rallenti il processo di riforma delle strutture scolastiche e invita a considerare le conseguenze di tale ritardo.

Il senatore BATTAGLIA si dichiara contrario alla proposta di stralcio.

Il senatore GUERZONI, favorevole alla proposta di stralcio ritiene che essa possa consentire di trattare la questione in modo più ponderato, da parte della Commissione competente.

Il senatore PIERONI concorda sulla proposta di stralcio e ritiene che il mantenimento dell'articolo 4 potrebbe esasperare la polemica sulla questione.

Il senatore MARCHETTI sottolinea l'opportunità dello stralcio dell'articolo 4, anche per favorire un confronto parlamentare più sereno sulla questione.

Il relatore PERLINGIERI ribadisce la propria adesione alla proposta di stralciare l'articolo 4, che contiene disposizioni estranee alla riforma della pubblica amministrazione, nella quale peraltro è compreso anche il Dicastero della pubblica istruzione.

Il ministro URBANI non condivide il giudizio del relatore quanto all'estraneità della materia al complesso del disegno di legge.

La proposta di stralcio dell'articolo 4, da formulare all'Assemblea come proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Regolamento, viene quindi accolta a maggioranza.

Sono poi approvati senza discussione gli articoli 5 e 6 nel testo proposto dal relatore.

Quanto all'articolo 7, il Presidente CORASANITI osserva che la Commissione lavoro ritiene superflua la sua approvazione, poichè la relativa delega legislativa sarebbe già stata esercitata.

Il relatore PERLINGIERI ritiene opportuno approvare l'articolo 7, poichè le disposizioni ivi contenute sono state attuate solo parzialmente.

I senatori VILLONE e MARCHETTI preannunciano la propria astensione.

La Commissione approva l'articolo 7.

Accolto il nuovo titolo del disegno di legge, proposto dal relatore, viene a questi conferito - con il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista - il mandato a riferire in Assemblea nei termini emersi dalla discussione, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, precedentemente rinviato.

Il presidente CORASANITI riassume le obiezioni già formulate dai senatori Villone, Briccarello e De Martino Guido.

Il ministro TREMONTI fa presente, quanto al rilievo sulla violazione dell'articolo 53 della Costituzione, che la norma costituzionale riferisce i criteri di progressività al sistema tributario sul suo complesso e non ad ogni singolo provvedimento normativo. L'obiezione potrebbe, semmai, essere rilevante sul piano della opportunità, ma, di fronte alla situazione del contenzioso pendente, il Governo ha ritenuto necessario intervenire.

Relativamente alle disposizioni, introdotte dalla Camera dei deputati, concernente l'estensione ai componenti delle commissioni tributarie delle verifiche previste dall'articolo 7, osserva che la giurisdizione tributaria ha caratteristiche particolari che giustificano il ricorso ad indagini peraltro limitate agli arricchimenti riconducibili all'esercizio di quella specifica attività.

Si sofferma, quindi, sulle norme di delegificazione, precisando che, a prescindere dal rispetto della legge n. 400 del 1988, che è comunque una legge ordinaria, l'adozione di regolamenti, in materie che in altri paesi sono demandate alla azione amministrativa, appare sufficientemente garantistica.

Quanto alla non sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza con riferimento agli articoli 5 e seguenti, osserva che il contenuto di tali disposizioni è strettamente connesso alla procedura di concordato e la sua approvazione è essenziale per l'attuazione di quanto previsto dai primi quattro articoli del provvedimento.

La senatrice BRICCARELLO, in sostituzione della relatrice D'Ippolito Vitale, allontanatasi dalla seduta, formula una proposta di parere favorevole, riservandosi di rinnovare le proprie obiezioni sull'articolo 7, comma 2-bis in sede di merito.

Il senatore VILLONE, pur apprezzando i chiarimenti forniti dal Ministro, dichiara di non ritenerli sufficienti a motivare la sussistenza di presupposti di costituzionalità del decreto-legge. Chiede che sia votata separatamente una proposta di parere contrario sugli articoli 5 e seguenti.

Il senatore PIERONI, espresse le proprie riserve sull'atteggiamento della senatrice Briccarello che, dovendo sostituire la relatrice D'Ippolito Vitale, ha ritenuto di modificare il proprio precedente orientamento, manifesta la sua contrarietà sulla proposta di parere favorevole. A suo avviso il decreto-legge n. 538 si configura come un provvedimento di amnistia e determina una evidente violazione di principi costituzionali.

Il senatore MARCHETTI dichiara di concordare con tale ultimo avviso e ricorda, con riferimento ai regolamenti di delegificazione, che l'articolo 78 del Regolamento del Senato prevede che l'esame della Commissione si estenda anche alla violazione di norme ordinarie vigenti.

La senatrice BRICCARELLO ritiene che il provvedimento nel suo complesso sia condivisibile, in quanto interviene su una situazione di

contenzioso non più sostenibile. Ribadisce il proprio avviso favorevole sull'intero decreto-legge.

La Commissione, a maggioranza – e con distinte votazioni – riconosce la sussistenza dei presupposti di costituzionalità prima degli articoli 5 e seguenti e, successivamente, del decreto-legge n. 538 nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 19.*

**EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO DAL RELATORE**

**Deleghe legislative e altre disposizioni normative concernenti la struttura e il funzionamento della pubblica amministrazione, nonché l'attuazione di direttive comunitarie**

**Art. 1.**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).*

**1.5**

VILLONE, DE MARTINO, CASADEI MONTI

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riordinare le competenze delle pubbliche amministrazioni anche provvedendo, ove necessario, alla soppressione e fusione di Ministeri e di amministrazioni ad ordinamento autonomo;».

**1.10**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riordinare le competenze amministrative secondo le seguenti modalità:

1) soppressione di Ministeri e di amministrazioni a ordinamento autonomo;

2) fusione di Ministeri e di amministrazioni a ordinamento autonomo;

3) costituzione di nuovi Ministeri, esclusivamente quale necessaria conseguenza delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2)».

**1.1**

BRICCARELLO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«c-bis) trasferire o delegare alle regioni e alle province autonome tutte le funzioni amministrative che non abbiano rilievo specificamente nazionale;».

*Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«p-bis) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, ai sensi del comma 1, lettera c-bis, secondo criteri di omogeneità e organicità.».

**1.6**

VILLONE, DE MARTINO, CASADEI MONTI

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «territorio», inserire le seguenti: «quelle in materia di viabilità e di trasporti».

1.7

PIERONI

Al comma 2, lettera l), sopprimere i numeri 1) e 2).

Conseguentemente, dopo la lettera p-bis), aggiungere le seguenti:

«p-ter) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di Governo e amministrazione;

p-quater) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi».

1.8

VILLONE, DE MARTINO, CASADEI MONTI

Al comma 2, lettera l), numero 1), sopprimere le parole da: «e creazione » sino alla fine.

Conseguentemente, dopo la lettera p-bis), aggiungere le seguenti:

«p-ter) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di Governo e amministrazione;

p-quater) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi».

1.8 (nuovo testo)

VILLONE, DE MARTINO, CASADEI MONTI

Al comma 2, lettera m), dopo la parola: «servizi», inserire la seguente: «statali».

1.9

VILLONE, DE MARTINO, CASADEI MONTI

#### Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

FONTANINI, BRICCARELLO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**23<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri CAPUTO.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE**

**(799) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994 (Esame)**

Il relatore PETRUCCIOLI ricorda anzitutto che il Consiglio europeo si è impegnato politicamente affinché l'allargamento dell'Unione ad Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia sia realizzato entro il primo gennaio 1995. Si tratta dell'approdo di un lungo processo di trattative, che per quanto riguarda la Norvegia ha avuto uno svolgimento estremamente tormentato, poichè tale paese ebbe già in passato ad avanzare richiesta di adesione, ritirando poi tale richiesta a seguito dello svolgimento di un referendum popolare. Il ritorno della Norvegia sulle sue decisioni ha un evidente significato politico, di riconoscimento della validità della costruzione dell'Unione europea. Va ricordato che il Parlamento europeo ha approvato, a larghissima maggioranza, lo scorso 4 maggio, nell'ultima sessione della legislatura, l'adesione dei quattro paesi. In Austria e in Finlandia si sono già svolti i referendum popolari sull'adesione, con esito favorevole, mentre in Svezia e in Norvegia si svolgeranno nel prossimo mese di novembre. I quattro paesi che l'Unione europea si appresta a ricevere hanno complessivamente una popolazione di circa 25 milioni di abitanti, un prodotto interno lordo globale annuo di più di 600 miliardi di dollari e un volume di esportazioni di circa 140 miliardi di dollari. Nel Parlamento europeo saranno assegnati 72 nuovi seggi, complessivamente, ai quattro paesi e nella Commissione europea ad ogni nuovo paese aderente spetterà un commissario, ma le nomine saranno effettuate solo dopo l'ingresso nel Parlamento europeo dei membri eletti dei quattro paesi. Una questione ampiamente dibattuta è stata quella del funzionamento del Consiglio europeo in relazione alla diversa pondera-



zione della maggioranza determinata dalla presenza dei quattro nuovi paesi. Con il cosiddetto «compromesso di Ioannina» si è previsto che su un totale di 90 voti la minoranza di blocco passi da 23 a 27 voti: tuttavia, quando gli oppositori raggiungeranno quota 23, il Consiglio si impegna ad aprire una pausa di riflessione, per un periodo di tempo ragionevole, per raggiungere il numero più alto possibile di adesioni. Il Trattato vero e proprio consta di 3 soli articoli, ma ad esso si aggiunge un lungo Atto di 177 articoli, e numerosi allegati, protocolli e dichiarazioni. Le materie trattate sono le più diverse ed alcune norme hanno carattere transitorio – soprattutto in riferimento ai settori dell'agricoltura, della pesca e del petrolio norvegese – al fine di attuare un ingresso dei quattro paesi graduale e il più possibile privo di contrasti. Nel corso della trattativa che ha portato al Trattato di adesione, l'Italia non ha presentato particolari problematiche. In realtà, il settore che ha causato le più accese discussioni è stato il settore della pesca, per i possibili conflitti di interesse tra Norvegia da una parte e Spagna e Portogallo dall'altra.

Il relatore Petruccioli sottolinea che tutte le forze politiche italiane si compiacciono per l'allargamento dell'Unione, ma ciò non deve indurre a sottovalutare i grandissimi problemi che dovranno essere affrontati nel corso dei prossimi anni, poichè lo stesso ampliamento impone di ripensare le strutture dell'Unione europea, anche in vista della Conferenza intergovernativa prevista dal trattato di Maastricht per il 1996. È unanime infatti il riconoscimento che le istituzioni comunitarie inizialmente previste per soli 6 paesi, non possono ormai essere soltanto estese, ma devono subire un profondo rimaneggiamento, che da varie parti viene inteso come una nuova fondazione dell'Unione. Peraltro l'ingresso dei nuovi paesi è collegato ad una questione politica, che è stata lucidamente colta nel documento presentato al *Bundestag* il 1° settembre 1994 dal Presidente della CDU-CSU. In tale documento, che appare pienamente condivisibile, si pone in relazione la richiesta d'ingresso nell'Unione europea da parte degli Stati dell'Europa centro-orientale con il loro desiderio di evitare un troppo stretto legame di dipendenza nei confronti della Germania. La costruzione di un'Europa unita è anche quindi il modo per risolvere i problemi posti dalla netta preponderanza tedesca in termini economici e geopolitici. In tale situazione, l'ampliamento dell'Unione deve andare di pari passo con un rafforzamento delle sue strutture e con una ridefinizione delle competenze degli organismi politici a livello di Unione, di Stato e di entità sub-statale, con evidenti riflessi di tale problematica anche sul dibattito interno italiano. Il senso della discussione in atto sulle prospettive europee è quello di una forte scelta strategica per l'Unione – lontano dalle concezioni di una costruzione a geometria variabile o di una Europa *à la carte* ove ciascun paese accetti soltanto le normative che gli sono più gradite – con la prefigurazione però di diversi livelli di responsabilità nella successione temporale e la individuazione di un nocciolo duro che serva da riferimento a tutto il processo di integrazione europea.

Il relatore Petruccioli conclude infine con l'auspicio che l'Italia ratifichi al più presto il trattato e con la richiesta che la Commissione esteri programmi i suoi lavori futuri in maniera da seguire con la massima attenzione la preparazione e lo svolgimento delle prossime tappe del processo di edificazione dell'Europa ed in particolare della Conferenza intergovernativa del 1996.

Dopo una rapida osservazione del sottosegretario CAPUTO, secondo cui accanto ai problemi che si aprono in prospettiva con l'adesione dei quattro paesi non bisogna dimenticare gli enormi vantaggi che essa reca, interviene il senatore ANDREOTTI, il quale si compiace anzitutto che le nuove adesioni intervengano a mitigare un certo senso di pessimismo che di tempo in tempo circola intorno all'Unione europea. Quattro nuovi paesi si apprestano a diventare membri a pieno titolo, senza nessuna differenziazione di rango con i membri già esistenti. Certo lo stesso successo dell'Unione europea, testimoniato dal desiderio di sempre nuovi paesi di entrare a farne parte, pone quei problemi di adeguamento delle strutture giustamente posti in luce dal senatore Petruccioli. E non si tratta solo di adeguamento interno, poichè bisogna tenere conto delle ripercussioni del processo di integrazione europea al di fuori dei confini dell'Unione. Lo stabilirsi di nuovi legami con paesi che in passato si trovavano in situazioni di forte contrasto con il mondo occidentale determina sicuramente una maggiore stabilità regionale, ma può anche esservi chi vede con qualche preoccupazione l'ascesa a livelli di possibile competitività di una nuova realtà istituzionale. L'affievolimento di quello che Guido Carli definiva il signoraggio di una sola moneta può comprensibilmente destare qualche timore in chi trae vantaggio dalla situazione precedente. Va però affermato con forza che l'Unione europea non è spinta da brama di competizione o desiderosa di incrinare un equilibrio già oggi abbastanza incerto, ma vuole solo estendere il più possibile un armonioso sistema di relazioni internazionali che permetta di ricacciare sempre più tra le scure ombre del passato i contrasti e i conflitti tra gli Stati. Un modello da seguire potrebbe essere quello della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che all'inizio destò molto scetticismo e che invece ha permesso di radunare intorno ad uno stesso tavolo i rappresentanti di tutti i paesi europei nonchè degli Stati Uniti e del Canada. In definitiva il senatore Andreotti esprime un giudizio totalmente positivo sul Trattato di adesione e concorda con il senatore Petruccioli nel chiedere che la Commissione partecipi maggiormente con i propri lavori al processo di costruzione dell'Europa unita.

Il senatore LAURICELLA nota con soddisfazione che tutte le forze politiche valutano con favore il documento all'esame e ricorda che però il processo di integrazione europea presenta anche dei ritardi e delle contraddizioni. Per quanto riguarda in particolare gli ultimi mesi non sono certo apparsi permeati di spirito europeistico, ad esempio, i comportamenti del Governo italiano nei confronti della Slovenia o le proposte della CDU sull'Europa a due velocità. Si impone quindi una pausa di riflessione ai fini sia di una ristrutturazione interna delle istituzioni europee sia del rafforzamento dell'influenza dell'Unione europea sulla scena internazionale, in un processo dal quale non si potrà escludere la Russia, una cui prossima adesione al Consiglio d'Europa sembra essere possibile. Bisogna uscire da un clima di stanchezza con un rinnovato impegno delle forze sociali, dei Governi ed anche dei Parlamenti, che devono svolgere una loro attività diplomatica. È auspicabile in particolare che il Governo italiano rafforzi la posizione del paese in Europa – anche, ad esempio, con il pieno sfruttamento di tutti i finanziamenti disposti dalla Comunità in favore dell'Italia – e che il Parlamento italiano

recuperi una piena capacità di controllo sull'azione del Governo in campo comunitario. Il senatore Lauricella conclude con l'auspicio di una urgente ratifica del Trattato e con la richiesta che in Commissione si avvii un più ampio dibattito sul processo di integrazione europea.

Il senatore CAMPO osserva che, al di là della generale soddisfazione per l'allargamento dell'Unione, si deve prendere atto dell'ulteriore emarginazione dell'Italia in un'Europa che guarda sempre più a nord. Si tratta in realtà di un'emarginazione non solo geografica, ma anche economica e politica, per la quale soffrirà soprattutto il Mezzogiorno; tuttavia anche il dato geografico non è da sottovalutare, tenendo conto della disastrosa situazione dei trasporti in Italia. È quindi evidente che non ci si può limitare a ratificare il Trattato, ma occorre che il Governo sottoponga al Parlamento un piano organico di riforma dei trasporti.

Il senatore SERRI si dichiara favorevole all'ingresso nell'Unione europea di quattro paesi di consolidata tradizione democratica, sottolineando altresì che questo allargamento costituisce un'ulteriore spinta verso una rifondazione dell'Unione. I due pilastri principali su cui poggia l'architettura del Trattato di Maastricht - moneta unica e politica estera e di sicurezza comune - non sono infatti sufficienti a determinare una integrazione reale, che richiede invece il coinvolgimento dei popoli.

Inoltre è urgente definire la posizione italiana in ordine all'estensione dell'integrazione europea verso est e i Balcani, che può avvenire in varie forme e richiede quindi chiare scelte politiche. A tal proposito, ricorda che la CDU tedesca propone l'adesione all'Unione europea dei paesi centro-orientali e una più vaga intesa con la Russia. Non vi sono idee chiare invece sui paesi balcanici, che probabilmente non sono considerati da tutti parte dell'Europa.

Il senatore Serri si sofferma poi sui rapporti italo-sloveni, sottolineando che il Parlamento non conosce ufficialmente il documento sottoscritto ad Aquileia dai rappresentanti dei due paesi; tuttavia se ne sa abbastanza per dover ammettere i guasti già provocati dall'improprio collegamento tra il contenzioso bilaterale e l'associazione della Slovenia all'Unione europea. Quanto poi alla singolare proposta del presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati, che immagina regioni speciali intersecanti tre paesi, c'è solo da dire che chi ha responsabilità in politica estera dovrebbe riflettere di più e parlare di meno.

Considerato poi che ben tre paesi tra i quattro nuovi Stati membri hanno attualmente uno *status* di neutralità, appare chiaro che la futura Unione non potrà coincidere con l'UEO o con il versante europeo della NATO, ma dovrà piuttosto guardare con maggior interesse alla CSCE, che può costituire la sede appropriata per la risoluzione dei conflitti nel continente europeo.

In conclusione il senatore Serri dichiara di condividere l'importanza della Conferenza intergovernativa del 1996, che potrebbe essere il momento tanto atteso per la creazione di poteri democratici e sovranazionali all'interno dell'Unione europea.

Il senatore BRATINA ricorda preliminarmente di aver partecipato negli scorsi giorni a due importanti eventi culturali che si ricollegano,

sia pure indirettamente, alle prospettive dell'Europa: uno è avvenuto nel museo di Caporetto, che ora è in territorio sloveno, e l'altro è stato il convegno sulla pace etnica in Europa. Entrambi gli eventi gli sono sembrati simbolici di un'Europa da ricostruire dopo i disastri provocati dai due conflitti mondiali.

In tale contesto si colloca anche il contenzioso italo-sloveno, che in questi giorni si è forse aggravato per un irrigidimento della Slovenia, che costituisce una risposta sbagliata all'impostazione del tutto errata che il Governo italiano ha dato al negoziato. È auspicabile che tali errori possano essere corretti separando dal negoziato bilaterale la questione dell'associazione della Slovenia all'Unione europea e, soprattutto, non confondendo con il contenzioso la tutela delle minoranze, che rappresenta un obbligo per qualsiasi Stato democratico.

Chiede poi al sottosegretario Caputo di chiarire se è vero che, in un'intervista al periodo tedesco *Focus*, avrebbe affermato che i cittadini italiani di nazionalità slovena non si sentono più sloveni.

Il sottosegretario CAPUTO precisa che intendeva riferirsi unicamente ai comuni della valle del Natisone, i cui sindaci sostengono che la popolazione ivi residente è di origine slava ma non slovena.

Il senatore BRATINA replica che tale affermazione è destituita da qualsiasi fondamento storico e non tiene conto delle enormi pressioni psicologiche - e non solo psicologiche - subite dagli abitanti di quelle zone sin dal momento dell'annessione all'Italia. È ora di smetterla con affermazioni che offendono l'identità nazionale degli sloveni abitanti d'Italia e che possono provocare pericolosissime spinte estremistiche nelle due comunità: un esempio emblematico di tale irresponsabile campagna di stampa sono gli articoli scritti negli ultimi due anni sul *Giornale* proprio da chi in questa seduta rappresenta il Governo.

Il senatore Karl FERRARI sottolinea l'importanza di una rapida ratifica da parte dell'Italia, che può influenzare positivamente anche altri Stati mediterranei dell'Unione. Occorre tener conto infatti che solo la Germania ha già completato la procedura di ratifica del Trattato in esame. Auspica poi che anche in Svezia e in Norvegia i prossimi referendum abbiano un esito favorevole alla ratifica del Trattato ed esprime soddisfazione per l'adesione dell'Austria, in considerazione dei profondi rapporti che intercorrono tra questo paese e la popolazione della provincia di Bolzano.

Si sofferma quindi sui problemi delle minoranze alloglotte, che hanno diritto al rispetto della loro identità, come giustamente ha affermato il senatore Bratina. L'Italia, a suo avviso, deve essere fiera delle proprie minoranze, che arricchiscono la sua cultura e la sua realtà sociale. Conclude auspicando che anche la Svizzera possa in tempi ravvicinati concludere il proprio faticoso e contrastato cammino di avvicinamento all'Unione europea.

Il senatore VISENTIN si dichiara favorevole alla ratifica del Trattato e concorda circa l'opportunità di un approfondimento dei complessi problemi derivanti dall'allargamento dell'Unione. Ricorda poi che dal prossimo primo gennaio l'Italia avrà un'altra frontiera comune con

uno Stato membro dell'Unione, cioè l'Austria: è auspicabile che siano rapidamente adottati i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare la situazione del confine alla mutata realtà.

In merito al contenzioso italo-sloveno, denuncia la strumentalizzazione degli italiani di Istria, che non hanno certo bisogno di polemiche e di ritorsioni, ma piuttosto di un discreto silenzio e di progetti operosi di cooperazione economica, sociale e culturale. In particolare, considera assurdo avanzare fantasiose proposte di modifica dello *status quo* territoriale, sia pure attraverso la creazione di una regione istriana, perchè non hanno alcuna probabilità di essere attuate e pongono la minoranza italiana in una situazione insostenibile. È poi grave che si parli di problemi complessi, come quello della popolazione della valle del Natisone, senza conoscere affatto come stanno le cose. Auspica in conclusione che d'ora in poi i politici parlino poco e nelle sedi appropriate, lasciando lavorare con serenità la diplomazia.

Il senatore POZZO esprime il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale-MSI alla ratifica del Trattato e si dichiara ottimista per le prospettive dell'Europa, pur riconoscendo la necessità di un ampio dibattito sui problemi derivanti dall'allargamento. La caduta del sistema sovietico ha sbloccato gli equilibri del dopoguerra, aprendo nuove prospettive all'integrazione europea. Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha discusso, nell'ultima sessione, l'adesione dei paesi di nuova democrazia, che rappresenta certamente un fatto politico di primaria importanza.

Infine il senatore Pozzo invita tutte le forze politiche a collocare anche la trattativa con la Slovenia nella prospettiva dell'integrazione europea, che potrà realizzarsi solo se si evita di perpetuare le lacerazioni del passato; pertanto non bisogna evocare fantasmi o avanzare proposte che suscitino passioni emotive, ma occorre affrontare i problemi ancora aperti con serenità e senso di responsabilità.

Il presidente MIGONE osserva anzitutto che il Trattato in esame si ricollega idealmente agli accordi di associazione dei quattro paesi dell'Europa centro-orientale, già esaminati nella scorsa settimana, ed entrambe le questioni si sarebbero potute approfondire con una audizione del rappresentante italiano presso l'Unione europea, richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento. Purtroppo a tale richiesta il Ministro degli affari esteri ha opposto un cortese rifiuto.

La prospettiva dell'integrazione europea non può prescindere dalla questione delle minoranze: ogni progetto politico poggia sulla memoria del passato e, dunque, non si costruisce nulla - e tanto meno l'Europa unita - chiudendo gli occhi di fronte ai problemi che la storia europea consegna alle future generazioni. È poi importante che l'Unione europea si estenda con l'adesione di quattro paesi che vantano grandi esperienze democratiche e sociali. Tale allargamento verso nord, che del resto fa seguito all'adesione dei paesi mediterranei, non deve essere inteso come un'emarginazione dell'Italia; è invece importante promuovere la cooperazione e gli scambi tra l'economia dei paesi settentrionali e quella dei paesi meridionali, con reciproco vantaggio.

Quanto ai tempi dell'unificazione, non bisogna dare risposte risentite ai *partners* che avanzano proposte di un'Europa a due velocità, ma

piuttosto va posto in risalto il rapporto tra l'integrazione economica e l'unificazione politica. Occorrerà inoltre adeguare le istituzioni comunitarie alla realtà economica e politica all'Unione composta da sedici membri.

Il presidente Migone rileva poi che una certa ansia destata negli Stati Uniti dal Trattato di Maastricht si dissolverà a mano a mano che risulterà evidente il passaggio dal sistema bipolare a un mondo multipolare. Del resto, anche durante il negoziato che si concluse con l'Atto di Helsinki, il segretario di Stato Kissinger si irritò per l'insistenza italiana nel richiedere l'inserimento nella trattativa del problema dei diritti umani, che poteva sembrare un'utopia fuor di luogo per i cultori della *realpolitik*. In realtà si aprì in quel modo una breccia non solo nel monolitico sistema sovietico, ma nello stesso assetto europeo basato sui due blocchi.

In conclusione il presidente Migone ricorda che l'Italia potrà giocare un ruolo da protagonista nella revisione del trattato sull'Unione, poichè avrà la presidenza durante il semestre in cui si svolgerà la Conferenza intergovernativa del 1996.

Il relatore PETRUCCIOLI prende atto del generale consenso verso la ratifica del Trattato e assicura che, nel riferire all'Assemblea, terrà conto delle sollecitazioni pervenute da tutti gli oratori, soprattutto per ciò che riguarda i rapporti tra Italia e Austria.

Il sottosegretario CAPUTO prende atto con soddisfazione della possibilità di onorare l'impegno, assunto dall'Italia, di ratificare al più presto il Trattato di adesione dei quattro Stati all'Unione europea. Fa poi presente al senatore Serri che tali paesi hanno sottoscritto tutti gli obblighi derivanti dal Trattato di Maastricht, inclusi quelli connessi alla politica estera e alla sicurezza comune. Sottolinea altresì che l'Accordo sullo spazio economico europeo, già sottoscritto dagli stessi paesi, presupponeva l'accettazione dell'*acquis* comunitario; ciò viene ovviamente ribadito nel Trattato in esame, salvo alcune deroghe temporanee per determinati prodotti. Non dovrebbero sussistere problemi di integrazione economica, data la complementarietà dei quattro nuovi Stati membri con l'industria e l'agricoltura comunitarie.

Il sottosegretario Caputo illustra poi l'accordo raggiunto con l'Austria per il transito degli autoveicoli, che contempera le regole del mercato comune con le esigenze di tutela ambientale. Permangono alcune limitazioni già previste dall'accordo sullo spazio economico europeo, ma esse potranno essere prorogate di tre anni in tre anni fino ad un limite massimo di dieci anni. Nel frattempo ci sarà un monitoraggio continuo dell'inquinamento atmosferico, al fine di garantire l'Austria circa la salvaguardia degli equilibri ambientali.

In relazione alla Conferenza intergovernativa del 1996, il Governo italiano auspica che sia possibile concordare una revisione dei meccanismi istituzionali improntata a maggiore efficienza e a un carattere più schiettamente democratico. Sotto il primo profilo non vi è dubbio che si debba ridurre il numero dei commissari e accorpate le competenze, se non si vuole che la Commissione funzioni male con 21 commissari le cui attribuzioni potrebbero anche sovrapporsi. Occorre poi razionalizzare la produzione legislativa, riservando la procedura di codecisione

del Parlamento europeo con il Consiglio solo agli atti assimilabili alle leggi-quadro. La democratizzazione delle istituzioni richiede invece l'estensione delle deliberazioni a maggioranza e l'introduzione di un criterio di maggioranza ponderata, per il quale la deliberazione debba essere sostenuta da un numero di voti corrispondente alla maggioranza della popolazione. Ciò implica la correzione degli attuali squilibri nella distribuzione dei voti: il paese più grande, la Germania, ha dieci voti contro i due del Lussemburgo, che è il paese più piccolo, ma la popolazione tedesca è più di duecento volte quella del Lussemburgo.

Sarebbe però eccessivo attendersi dalla Conferenza intergovernativa una vera e propria rifondazione europea, dal momento che, il Trattato di Maastricht non va certo riscritto e la Conferenza dovrà occuparsi di materie limitate, peraltro deliberando all'unanimità. È inoltre prevedibile che la Conferenza sarà influenzata da vicende nazionali, come le elezioni politiche che si terranno nello stesso anno nel Regno Unito.

Il Governo italiano intende favorire l'adesione all'Unione della Repubblica di Malta e della Repubblica di Cipro, quando le vicende interne di quest'ultimo Stato lo consentiranno, e non si è opposto all'associazione della Slovenia, ma ha sollevato il problema dell'accesso alla proprietà immobiliare, che ha un diretto riferimento ai principi dell'Unione europea. D'altra parte lo stesso Governo sloveno, con la dichiarazione del 30 settembre, ha dato una dimensione multilaterale a tale questione, preferendo affrontarla in via generale e non limitatamente alla questione dei profughi italiani. Per quanto riguarda poi i comuni della valle del Natisone, la questione della nazionalità sarà definitivamente chiarita allorchè si procederà al censimento della popolazione.

Su proposta del Presidente, la Commissione dà mandato all'unanimità al relatore di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C03, 0009)

Il presidnete MIGONE comunica che la proposta di indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri, deliberata dalla Commissione nella seduta del 6 ottobre scorso, è stata autorizzata dal presidente del Senato. Sono in corso contatti con il Ministero per concordare un programma di audizioni che si svolgeranno nel mese di novembre.

Avverte poi che la seduta già convocata per domani, alle ore 15, avrà inizio alle ore 16.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**29<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BERTONI***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Lo Porto.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE REFERENTE****(237) BOSO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(360) DE NOTARIS ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(369) DELFINO: Norme sul servizio civile alternativo****(373) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare****(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprendendosi l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 20 ottobre scorso, il presidente BERTONI ricorda che in quella sede erano stati accantonati alcuni emendamenti agli articoli 5 e 6. In assenza del relatore designato, senatore Delfino, il Presidente invita il senatore FOLLONI a svolgerne le funzioni.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 7.1 e 7.2 del senatore Ramponi, in quanto connessi con l'emendamento 1.1, precedentemente respinto. Con la medesima motivazione, in sede di esame dell'articolo 8, il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 8.1, sempre del senatore Ramponi.

Il senatore CECCATO illustra l'emendamento 8.2 volto a prevedere che l'Ufficio per il servizio civile nazionale venga istituito presso il Ministero della Difesa. Si dichiarano contrario il relatore e favorevole il Sottosegretario LO PORTO.

Il senatore DE NOTARIS fa presente che la norma sarebbe incongrua rispetto al principio per cui il servizio civile è autonomo dal servi-



zio militare; alla luce dell'approvazione dell'articolo 1, l'emendamento dovrebbe considerarsi precluso.

Il PRESIDENTE ritiene che non sussistano le condizioni di preclusione dell'emendamento che può quindi essere esaminato.

Il senatore PETRICCA si dichiara contrario all'emendamento, che avrebbe avuto un senso se fosse stata introdotta la possibilità di un servizio militare non armato.

Posto ai voti, l'emendamento 8.2 è respinto.

Dopo aver dichiarato precluso l'emendamento 8.3, il PRESIDENTE suggerisce ai presentatori di riferire l'emendamento 8.4 all'articolo 9, comma 3. Conseguentemente, il senatore CECCATO riformula l'emendamento nel senso prospettato dal Presidente.

Il relatore FOLLONI illustra l'emendamento 8.5, sul quale il rappresentante del Governo si dichiara contrario, perchè potrebbe indurre una estensione surrettizia del fenomeno dell'obiezione di coscienza.

Sulla questione si apre un breve dibattito - in cui prendono la parola i senatori CECCATO, MAIORCA, REGIS e RAMPONI - a conclusione del quale, su invito del PRESIDENTE, il relatore FOLLONI ritira l'emendamento 8.5.

Accantonato momentaneamente l'emendamento 8.8 del senatore Ferrari Karl, il senatore LORETO illustra gli emendamenti 8.6 e 8.7, volti a ridurre i termini entro i quali il Presidente del Consiglio dei ministri deve emanare i decreti di cui al comma 3.

Il relatore FOLLONI ed il SOTTOSEGRETARIO si dichiarano favorevoli agli emendamenti in oggetto, sui quali il senatore RAMPONI esprime perplessità di ordine attuativo.

Posti separatamente in votazione, vengono poi accolti gli emendamenti 8.6 e 8.7, mentre viene accantonato l'articolo 8.

Nel passare all'articolo 9, il PRESIDENTE invita, preliminarmente, il senatore Ramponi a valutare se l'emendamento 9.3, da lui presentato, non possa trovare più idonea collocazione nell'articolo 8.

Dopo brevi interventi del relatore FOLLONI e della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il senatore RAMPONI motiva le ragioni del suo emendamento che, potendo forse ritenersi assorbito nell'articolo 8, comma 2, lettera f), successivamente ritira.

Il presidente BERTONI dichiara precluso l'emendamento 9.1 del senatore Ramponi, per ragioni di connessione con l'emendamento 1.1 precedentemente respinto.

Dopo che il senatore RAMPONI ha illustrato l'emendamento 9.2, il sottosegretario LO PORTO si dichiara favorevole ad esso.

Prendono quindi la parola i senatori TAPPARO (che preannuncia la propria astensione), D'ALESSANDRO PRISCO (che esprime avviso contrario), PETRICCA e DE NOTARIS.

Il senatore RAMPONI riformula l'emendamento, prevedendo che gli obiettori vengano assegnati entro un anno dalla presentazione della domanda (9.2.Nuovo testo).

Favorevoli il RELATORE e il sottosegretario LO PORTO, l'emendamento 9.2.Nuovo testo viene posto ai voti ed è approvato.

Il senatore FOLLONI illustra l'emendamento 9.7, volto ad evitare eventuali inerzie dell'Amministrazione nell'assegnazione degli obiettori, facendo decorrere in ogni caso il periodo di svolgimento del servizio civile a partire dalla scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 9.

Seguono interventi dei senatori PETRICCA, CASILLO, RAMPONI, VOZZI, REGIS e DE NOTARIS nonché del sottosegretario LO PORTO (il quale osserva che la norma potrebbe provocare equivoci e disparità di trattamento tra militare di leva ed obiettore).

Considerati gli orientamenti emersi e quindi la necessità di coordinare il testo dell'emendamento 9.7 con l'emendamento 9.2.Nuovo testo, precedentemente accolto, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della predetta proposta emendativa del senatore Folloni.

Riprendendosi l'esame dell'emendamento 8.8, precedentemente accantonato, il senatore DUJANY ne illustra il contenuto, che introduce una misura rivolta a tutelare l'economia montana e di alta collina.

Il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO si dichiarano contrari alla proposta emendativa, sulla quale si pronuncia in termini contrari - pur aderendo allo spirito dell'emendamento - la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Il senatore TAPPARO ritiene che l'impiego degli obiettori debba essere previsto comunque presso organismi o enti con finalità pubbliche, o comunque di carattere associativo, mentre il senatore REGIS, pur apprezzando le finalità dell'emendamento, afferma che occorre trovare una diversa soluzione legislativa.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 8.8, mentre, con una successiva votazione, è approvato l'articolo 8, come in precedenza modificato.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo viene quindi rinviato.

*VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*  
(R029 000, C04, 0001°)

Il presidente BERTONI avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 26 ottobre 1994, alle ore 15, avrà invece inizio alle ore 15,30.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE  
(R029 000, C4<sup>a</sup>, 0001<sup>a</sup>)*

Il PRESIDENTE comunica inoltre che all'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per giovedì 27 ottobre 1994, alle ore 15, viene aggiunta l'integrazione dell'Ufficio di presidenza, dovendosi provvedere all'elezione di un vice presidente e di un senatore segretario.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**EMENDAMENTI**

**DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369)**

**D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497)**

*(Aventi identico testo)*

**Art. 7.**

*Al comma 1, dopo le parole: «i nominativi degli obiettori» aggiungere le altre: «non destinati al servizio militare non armato».*

**7.1**

**RAMPONI**

*Al comma 2, dopo le parole: «la lista degli obiettori di coscienza» aggiungere le altre: «destinati al servizio civile».*

**7.2**

**RAMPONI**

**Art. 8.**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui alla presente legge» aggiungere le altre: «riferiti al servizio civile».*

**8.1**

**RAMPONI**

*Al comma 1 sostituire le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari sociali» con le altre: «presso il Ministero della Difesa».*

**8.2**

**CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla lettera b)», aggiungere le altre: «o a reparti delle Forze armate per lo svolgimento di compiti non armati, nella logistica, nella manutenzione, nell'approvvigionamento e nei servizi vari».*

**8.3**

**CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS**

*Al comma 2, lettera b), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «in ogni caso sono esclusi impieghi presso Enti ed organizzazioni aventi sede operativa nel comune di residenza degli interessati».*

**8.4** CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

*Al comma 2, lettera g), aggiungere le seguenti parole: «che preveda anche un'adeguata informazione dei giovani in età di leva sulle opportunità di svolgere un servizio civile alternativo al servizio militare».*

**8.5** FOLLONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Sono equiparati alle organizzazioni private di cui alla lettera b) del comma 2 i coltivatori diretti quando gli obiettori vengano impiegati per lavori agricoli attinenti alla tutela dell'ambiente».*

**8.8** FERRARI KARL, RIZ, DUJANY

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le altre: «entro e non oltre tre mesi».*

**8.6** LORETO, GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO,  
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole «entro i quattro mesi successivi» con le parole «entro e non oltre i tre mesi successivi».*

**8.7** LORETO, GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO,  
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

## Art. 9

*Al comma 1, dopo le parole: «gli obiettori di coscienza» aggiungere le altre: «disponibili per il servizio civile».*

**9.1** RAMPONI

*Al comma 2 sostituire le parole «tre mesi» con le altre «un anno».*

**9.2** RAMPONI

*Al comma 2 sostituire le parole: «tre mesi dall'accoglimento della domanda» con le altre: «un anno dalla presentazione della domanda».*

**9.2.** (Nuovo testo)

RAMPONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire da tale scadenza, decorre in ogni caso il periodo di svolgimento del servizio».*

**9.7**

FOLLONI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Trascorsi centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di obiezione di coscienza il cittadino che l'abbia presentata può prendere, ai fini del distacco, accordi diretti con uno degli enti indicati nella domanda.*

*2-ter. L'ente è tenuto a comunicare al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale la data entro la quale avrà inizio l'espletamento del servizio civile. Qualora il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale non comunichi all'ente e all'obiettore di coscienza, nei trenta giorni successivi all'invio della comunicazione, il provvedimento che nega il distacco, l'obiettore di coscienza può prestare il servizio civile presso l'ente stesso a partire dalla data indicata.*

*2-quater. Il provvedimento espresso che nega il distacco è comunicato all'interessato e contiene l'indicazione dell'ente presso il quale l'obiettore deve svolgere il servizio civile e la relativa data di inizio.*

**9.12**

DE NOTARIS

*Al comma 3, sopprimere le parole: «nell'ambito della regione di residenza e».*

**9.8**

FOLLONI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso non sia possibile l'impiego entro l'area vocazionale, l'assegnazione viene fatta nell'ambito della regione di residenza».*

**9.9**

FOLLONI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque facoltà delle competenti autorità amministrative di utilizzare, in caso di necessità e per la durata della stessa, gli obiettori di coscienza in attività di preminente interesse dello Stato e prioritariamente di protezione civile. In questa fattispecie, laddove non diversamente disposto dalla suddetta autorità viene mantenuto il supporto logistico in atto a favore dei singoli obiettori».*

**9.3**

RAMPONI

*Al comma 4 sostituire le parole da: «comprende» a: «di leva» con le altre: «ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione della durata di un mese e un periodo di attività operativa».*

9.13

DE NOTARIS

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa.

9.10

LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO, GALLO,  
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

*Al comma 7, dopo le parole: «L'obiettore» aggiungere le altre: «assegnato al servizio civile».*

9.4

RAMPONI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. È facoltà del Dipartimento per gli Affari Sociali – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale – disporre l'impiego di obiettori di coscienza assegnati al servizio civile in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'Ente/Organizzazione che gestisce la missione stessa».

9.5

RAMPONI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. In tutti i casi previsti ai commi 3, 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati e non di supporto ad operazioni di carattere militare».

9.6

RAMPONI

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 8 può ottenere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di sei mesi.

10-ter. Il prolungamento viene disposto automaticamente con la presentazione della domanda dell'obiettore, corredata del parere favore-

vole dell'Ente presso cui l'obiettore presta servizio, ovvero dell'Agenzia interessata delle Nazioni Unite, ovvero della Organizzazione non governativa che gestisce la missione, ma il Dipartimento per gli Affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale - può, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, denegare il prolungamento qualora ricorrano gravi motivi.

*10-quater.* Avverso il provvedimento di diniego, l'obiettore può ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3.

*10-quinquies.* Il prolungamento del servizio civile comporta l'ulteriore validità dei diritti di cui all'articolo 7.

**9.11**

GALLO, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO,  
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS



**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**22ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Interviene il presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica, professor Giarda, accompagnato dal dottor Luca Manieri.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A008 000, C05, 0002ª)

Il presidente BOROLI informa che gli è pervenuta la seguente missiva da parte del ministro della funzione pubblica, Urbani:

«L'ipertrofica presenza di procedimenti amministrativi tanto complessi quanto singolarmente lunghi costituisce per il nostro Paese un doppio »handicap«: sul terreno economico internazionale, in termini di »svantaggio competitivo« per le imprese e per i lavoratori; sul terreno dei rapporti civili, perchè crea quotidiane e pericolose forme di incomprendimento tra cittadini e Stato.

Fra le iniziative varate negli ultimi tempi, finalizzate a rimediare a tali inconvenienti, merita certamente la migliore attenzione l'avvio da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di un processo di semplificazione di istituti giuridici, di meccanismi organizzativi e di procedure.

I primi risultati dell'iniziativa sono tali da indurre ad un cauto ottimismo, essendosi registrate sensibili riduzioni dei tempi di conclusione dei procedimenti, anche dell'ordine del cinquanta per cento.

È quindi sulla scorta di tale sperimentazione che intendo dar vita ad un vero e proprio »piano« di semplificazione della generalità dei procedimenti amministrativi ed ho a tal fine sollecitato il diretto contributo delle amministrazioni pubbliche e delle principali rappresentanze sociali ed economiche, che hanno già risposto avanzando numerose ed interessanti proposte.

Ritenendo opportuno che anche le Commissioni parlamentari partecipino attivamente e proficuamente all'iniziativa, Ti sarei grato se anche dalla commissione da Te presieduta mi pervenisse la segnalazione dei procedimenti caratterizzati da eccessivi passaggi intermedi, da eccessiva

incertezza e lunghezza dei tempi di conclusione, da eccessiva varietà dei pareri necessari alla emanazione dei provvedimenti finali».

Ciascun senatore che sia interessato potrà dunque far presente direttamente al Ministro le osservazioni più opportune.

Il presidente BOROLI informa altresì che il Ministro del tesoro ha posto a disposizione della Commissione i dati richiesti relativi ai fondi affluiti in tesoreria a seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio disposta dalla legge 23 dicembre 1993 n. 559.

Fa infine presente che il senatore Tamponi ha chiesto l'audizione del Ministro del bilancio in ordine al problema della defiscalizzazione degli oneri sociali: l'audizione potrebbe tenersi il prossimo giovedì 3 novembre.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica, in merito alla riclassificazione del bilancio dello Stato**

(R047 000, C05, 0001°)

Dopo brevi parole di benvenuto da parte del presidente BOROLI, ha la parola il professor GIARDA.

Egli fa presente che l'attuale numero particolarmente elevato di capitoli di cui si compone il bilancio dello Stato dà luogo ad un eccesso di informazione che però permette interventi parlamentari egualmente ampi, il che costituisce una situazione dunque che appare caratterizzata da una certa insoddisfazione.

A prescindere dai problemi relativi alla struttura formale del bilancio, va poi ricordato anzitutto che esso presenta rilevanti problemi sotto il profilo degli stessi principi di universalità, unità ed integrità. Lo dimostrano per esempio il caso dei trasferimenti dell'INPS per la parte in cui essi si sostanziano nella possibilità di attingimento di fondi della tesoreria o il caso del gettito tributario per la parte relativa ai titoli usati per il rimborso dei crediti, non computati nel disavanzo. Altri casi riguardano il costo non registrato del trasporto dei valori bollati o quello del ripiano dei disavanzi USL e del settore trasporti, i cui riflessi in bilancio concernono solo oneri per ammortamento e interessi.

Lo stesso bilancio di cassa continua a non rivestire una grande importanza pratica, in quanto non collegato se non genericamente ad un dato aleatorio quale la massa spendibile ed affiancato dalle stime di cassa, notoriamente non pubbliche. La scarsa attendibilità del bilancio di cassa rileva anche per l'esistenza della tesoreria, i cui apporti da parte del bilancio dello Stato continuano a non essere assolutamente fatti sui fabbisogni degli enti destinatari.

Altro punto dolente della struttura del bilancio è la spesa in conto capitale, oggetto di ampie rimodulazioni annuali e per la quale spesso la competenza si riferisce a risorse già impegnate, data la possibilità di impegnare su scala pluriennale pur nell'ambito degli stanziamenti annuali. Nel comparto è poco chiaro poi il fenomeno dei limiti di impegno e degli ammortamenti di capitale nonché la

stessa spesa per interessi, classificata come spesa in conto capitale pur essendo in gran parte un onere corrente.

Altra questione è quella dello scarso collegamento tra i centri di spesa e la struttura del bilancio: lo può dimostrare, ad esempio, la vicenda del fondo sanitario nazionale, il cui capitolo è collocato nell'ambito dello stato di previsione del tesoro, il quale quindi tende ad essere eccessivamente dimensionato. In altri casi i capitoli di spesa che riguardano la stessa materia riguardano contemporaneamente più stati di previsione, uno dei quali è spesso quello del tesoro.

Quanto poi alla possibilità di utilizzare il bilancio come strumento di controllo, un comparto-chiave è quello del personale, a proposito del quale si nota una forte discrasia tra comparti contrattuali e stanziamenti di bilancio, per cui appare estremamente difficile capire l'evoluzione della politica contrattuale di settore. Altro punto su cui soffermarsi è avere una struttura che segua l'andamento dei nuovi occupati nella pubblica amministrazione, dato che non si può distinguere ciò all'interno dei capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni. Questione da non sottovalutare poi è quella della congruità degli stanziamenti a legislazione vigente per importanti centri di spesa, in quanto in molti casi le relative somme vengono individuate in modo assolutamente poco chiaro e comunque in via del tutto eterogenea: potrebbero espletare questo compito gli uffici parlamentari di verifica dei costi.

In definitiva, per tutto ciò che non attiene alla struttura formale del bilancio, occorrerebbe prima risolvere le questioni indicate e poi ripassare alla riclassificazione delle poste.

Quanto poi alla parte relativa alla struttura formale del bilancio, indubbiamente le voci relative alla previsione vanno indubbiamente ricordate agli schemi di contabilità nazionale ma ciò non appare una questione essenziale, perchè il problema si pone più pressantemente per il rendiconto. Circa poi la differenza tra bilancio di decisione bilancio di gestione e controllo, si potrebbe pensare a procedere ad una disaggregazione dopo l'approvazione parlamentare della versione compatta. Indubbiamente, comunque, al momento la struttura del bilancio è troppo analitica, il che concerne tanto il Governo quanto il Parlamento, anche in connessione ai problemi di struttura accennati. L'idea intorno alla quale ha lavorato la Commissione tecnica è di riaccorpate il bilancio in 250 voci per il Governo, mentre per il Parlamento si potrebbe pensare ad un numero maggiore, anche se indubbiamente non sussiste una misura *standard*, che va fatta al fabbisogno di informazione espresso dal parlamentare medio, pur nell'ambito dei due criteri di fondo costituiti da un lato dall'economicità della discussione parlamentare e dall'altro dalla significatività politica dell'informazione.

Fino ad adesso gli esercizi di riagggregazione dei capitoli sono stati effettuati essenzialmente dalla Ragioneria generale, dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica e dalla «Commissione Giannini». Il primo modello ha rispettato la ripartizione attuale dei ministeri e ha proceduto all'aggregazione applicando una griglia generale uniforme per tutte le branche dell'amministrazione. Il secondo esercizio, invece, ha adattato ogni griglia di riagggregazione alle necessità del singolo dicastero, dopo aver riallocato le spese attualmente gestite in maniera esorbitante dai dicasteri più grandi, ivi compresa la Presidenza del consiglio. Il terzo esercizio ha enfatizzato le funzioni

e gli interventi pubblici prescindendo totalmente dalla ripartizione per Ministeri.

La differenza tra i primi due modelli – quello elaborato dal Tesoro e quello della Commissione tecnica per la spesa pubblica – è che il secondo appare più sofisticato e quindi tale da inglobare la possibilità di rivedere i centri di costo per singolo ministero da parte sia di chi deve gestire il bilancio sia di chi lo deve approvare. L'opzione della Commissione tecnica appare quindi preferibile e passa attraverso lo smembramento della rilevantissima quota di spesa gestita dal Tesoro, oltre a richiedere una analisi frequente dei centri di costo.

Rimane comunque che il numero dei capitoli non è precisabile *a priori*, ma che occorre adottare una azione improntata a forte flessibilità nei due sensi, fermo rimanendo che l'oggetto della decisione parlamentare non può risultare eccessivamente aggregato, ma deve esprimere un punto di sintesi di fronte alla duplice esigenza dell'economicità dell'esame e della significatività politica della discussione.

Si apre il dibattito.

Il presidente BOROLI, nel chiedere chiarimenti sull'esercizio della «Commissione Giannini», chiede di conoscere il motivo dell'attuale concentrazione eccessiva di spesa nel dicastero del Tesoro.

Il senatore ZACCAGNA, nel chiedersi fino a che punto l'attuale struttura del bilancio possa ritenersi utile, fa presente che uno dei problemi da affrontare è che in alcuni casi le entrate vengono contabilizzate senza un collegamento con le spese relative, spesso non quantificate e che possono peraltro riprodursi in una misura amplificata o ridotta rispetto alle entrate corrispondenti. La impossibilità di controllare questo fenomeno porta ad una scarsa significatività della struttura del bilancio e a ridotti poteri di gestione effettiva.

Il senatore ROVEDA osserva che il punto debole dell'attuale struttura del bilancio non è costituito dalla eccessiva analiticità, ma dal suo carattere confuso, per cui è necessario prospettare tutto, ma rendendo le cifre comprensibili alla pubblica opinione. Altra questione da risolvere è quella di procedere ad un serio stato patrimoniale, anche per conoscere il valore degli immobili e tutto il debito accumulato.

Il senatore PODESTÀ fa presente che il punto da decidere non è il numero dei capitoli del bilancio, ma come procedere ad una aggregazione utilizzando griglie personalizzate. Oltre tutto, una volta effettuato un tipo di esercizio, occorrerebbe non modificarlo in continuazione, in quanto ogni opera in tal senso ha un costo per la pubblica amministrazione. Si dichiara infine favorevole alla redazione di un consolidato patrimoniale.

Il senatore CAVAZZUTI esprime dubbi sulla adottabilità per il bilancio dello Stato della contabilità economica, in quanto il bilancio pubblico rappresenta la sede della decisione sui flussi che il Parlamento pone come limite all'azione del Governo e che quindi esso individua come area da sottoporre a proprio controllo successivo, il che rappre-

senta uno schema inapplicabile nelle contabilità delle società private. La riforma del bilancio dello Stato è quindi una riforma di carattere politico e istituzionale, non un fatto tecnico, e proprio questo spiega il motivo per cui il dibattito in materia duri, abbastanza infruttuosamente, da numerosi anni. Tutto ciò si riflette poi anche sulle diverse ipotesi di riaggregazione così come esplicitate e non è un caso che nell'audizione del Ragioniere generale sia stato posto un problema di forte disintermediazione dell'amministrazione del Tesoro.

Un punto essenziale è comunque capire se la riforma del bilancio si identifichi o meno con quella della pubblica amministrazione. In caso negativo la conseguenza è una ipotesi di riaggregazione del tipo di quella del Tesoro e quindi si può discutere solo del numero dei capitoli, problema questo ugualmente di importanza fondamentale. In caso positivo invece l'esercizio di riclassificazione va raccordato con la riorganizzazione della pubblica amministrazione sulla base del decreto legislativo n. 29 del 1993 e quindi appare migliore il prodotto della Commissione tecnica per la spesa pubblica.

Il senatore CARPENEDO dissente dall'ipotesi di effettuare esercizi tenendo conto del fabbisogno di informazione del parlamentare medio, in quanto in tal caso sia ha una forte divaricazione rispetto alla media per ogni singolo caso. Nel dichiararsi comunque favorevole alla proposta del senatore Roveda nel senso di una analiticità più chiara, fa presente che uffici a disposizione del Parlamento dovrebbero valutare i punti più nascosti nell'ambito del bilancio prospettato dal Governo, come ad esempio l'andamento anomalo della crescita delle pensioni statali. Quanto poi all'ipotesi dello stato patrimoniale, sicuramente vi sarebbero problemi di valutazione per quanto concerne i beni demaniali.

Agli intervenuti replica il professor GIARDA, che fa presente in primo luogo come il grande accentramento di risorse al Tesoro, come centro di spesa, derivi da circostanze di carattere storico, come è il caso delle erogazioni agli enti locali, che sono nate quando i primi hanno perso la loro autonomia finanziaria, e alle Regioni. Analogamente, nel settore sanitario, lascia perplessità il fatto che sia il Tesoro ad avere accreditate le risorse quando è il Ministro della sanità che definisce insieme alle Regioni il livello della spesa. In ogni caso, sempre presso il Tesoro è collocata la maggior parte dei programmi di contributi.

Circa la proposta di riclassificazione elaborata dalle Commissioni di studio Giannini e Finocchiaro, essa si basa sulla classificazione funzionale, non riferita cioè ai Ministeri, distinguendo, all'interno delle singole voci le parti che derivano da norme di legge e quelle che hanno carattere discrezionale. Certamente, la trattazione informatica dei dati consente di variare a piacimento il numero delle voci cui far riferimento, tenendo conto anche del fatto che gli attuali capitoli incorporano a volte anche interventi diversi e destinati a differenti soggetti. In realtà il Parlamento dovrebbe decidere il livello ragionevole sul quale accentrare il proprio interesse, disponendo delle necessarie informazioni, senza soffermarsi su questioni troppo analitiche e quindi economicamente irrilevanti, ma incentrando la propria decisione sulle questioni di rilievo politico. Ovviamente, la scelta tra il diverso livello di aggregazione ha carattere prettamente empirico, anche se è unanimemente riconosciuto che

gli attuali 6.000 capitoli sono eccessivi. A suo avviso, inoltre, dovrebbe rimanere il centro di responsabilità politica costituita dai Ministeri, mentre occorrerebbe rivedere l'attribuzione di responsabilità di spesa del Tesoro, il cui bilancio attualmente, per la sua ampiezza, dà luogo ad una sorta di doppione del bilancio dello Stato.

Circa la questione dell'equiparazione del bilancio dello Stato ai bilanci delle aziende private, fa presente che non è eliminabile il valore autorizzativo del bilancio dello Stato, mentre, d'altra parte, risulta estremamente arduo definire per la parte pubblica uno stato patrimoniale che abbia carattere di ragionevolezza: infatti, da una parte, lo stato patrimoniale non risulta dalla contabilità redatta secondo i criteri ordinari, dall'altra esso, per essere realistico, non potrebbe essere redatto sulla base dei costi storici, ma dovrebbe guardare al futuro, il che ovviamente comporta problemi di notevole complicazione per la sua costruzione. Ne deriva che occorre porre la massima attenzione ad estendere analogicamente caratteristiche dei bilanci privati a quello statale. Ciò altresì dimostrato dal fatto che, ad esempio, il debito previdenziale, potrebbe essere irrilevante se il sistema economico fosse in grado di finanziare il disavanzo dell'INPS, ma tale possibilità non dipende certamente dal sistema contabile adottato. D'altra parte, le imprese, quando devono decidere la propria strategia futura, assumono le decisioni sulla base di approssimi informali e non adeguando le decisioni agli schemi di bilancio. Dal che si desume che non esiste una struttura ideale per il bilancio statale.

Il problema che riguarda il Parlamento è, invece come già detto, quello del livello delle informazioni che gli debbono pervenire e, soprattutto, di chi ha il potere di attuare interventi sul bilancio stesso. Perciò la questione fondamentale è costituita dalla riforma dell'Amministrazione: infatti, non si può scindere il bilancio dalla responsabilità della sua attuazione. A tale scopo la suddivisione principale all'interno del bilancio dello Stato non può che far capo ai diversi responsabili del settore pubblico, e cioè in primo luogo ai Ministri, e, successivamente, ai dirigenti ai quali è affidata la gestione dei singoli comparti, che potrebbero essere individuati con un unico capitolo, come accade ad esempio nel settore universitario. Ciò tuttavia postula la necessità di riformare la dirigenza e la pubblica amministrazione al fine di fare dei dirigenti altrettanti centri di responsabilità a cui è affidato un *budget* - nel quale siano comprese sia le spese per il personale, sia quelle per funzionamento - e la connessa responsabilità di gestirlo. Ma ciò contrasta con il fatto che il dirigente non può assumere decisioni autonome, soprattutto per ciò che concerne il personale, e quindi si troverà ad essere limitato nei suoi poteri di gestione.

Rispondendo ad una domanda del senatore CAVAZZUTI, il professor GIARDA osserva che se si riduce il bilancio del Ministero del Tesoro, si possono individuare strutture di responsabilità all'interno dei singoli Ministeri, cui affidare la realizzazione degli interventi prima di competenza del Tesoro stesso, come potrebbero essere quelli in materia di sanità.

Rispondendo ad una domanda del senatore COPERCINI, il professor GIARDA precisa che, sempre in materia di sanità, si potrebbero individuare due capitoli fondamentali, l'uno relativo al Fondo sanitario nazionale e l'altro alla lotta all'AIDS: certamente questo secondo capi-

tolo ben potrebbe essere assorbito nel primo, tuttavia l'autonoma individuazione della finalità in questione deriva da una precisa scelta legislativa del Parlamento. La questione è dunque quella di scegliere ciò che è politicamente rilevante, e quindi deve restare autonomo, rispetto ai capitoli di carattere più generale. Tale scelta non può che spettare al Parlamento.

Il presidente BOROLI ringrazia l'intervenuto e dichiara conclusa l'odierna audizione.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**39<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C07, 0014<sup>o</sup>)

Il presidente BISCARDI informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato di fissare a venerdì 28 ottobre alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 813, di conversione del decreto-legge relativo al CUN e a mercoledì 2 novembre alle ore 18 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1045, di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il funzionamento delle università.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE REFERENTE**

**(813) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUFFARO, rilevata la sfasatura tra la configurazione del CUN prospettata con il decreto-legge in esame e l'auspicata prospettiva del conferimento agli atenei della piena autonomia, esprime l'auspicio che il Parlamento colga l'occasione della conversione del decreto-legge n. 532 per operare un radicale mutamento delle funzioni e delle compe-



tenze del Consiglio universitario nazionale. Tale organo dovrebbe infatti configurarsi, a giudizio della sua parte politica, quale organo di autogoverno nazionale delle università che, evitando i rischi di una atomizzazione dei vertici universitari e di un degrado del livello medio dei processi formativi, svolga invece una efficace funzione di coordinamento tra le diverse sedi universitarie. Obiettivo finale del CUN dovrebbe essere quello di perseguire e mantenere un adeguato equilibrio tra autorità politica e singoli atenei, evitando il pericolo di un predominio della prima sui secondi. Ridefinire il CUN secondo tali criteri equivale, in sostanza, ad attribuirgli i compiti di elaborare indirizzi programmatici, garantire l'autonomia delle sedi universitarie, promuovere un equilibrato sviluppo degli atenei sul territorio con riferimento alle diverse aree disciplinari e svolgere altresì funzioni consultive nei confronti del Ministro relativamente ad atti di carattere generale. In tale ottica, il CUN potrebbe diventare un importante interlocutore dello stesso Parlamento, colmando una lacuna attualmente registrata nei rapporti con il mondo accademico.

Quanto alla sua composizione, è essenziale che l'organismo risulti sostanzialmente snello, pur garantendo la piena rappresentanza elettiva di tutte le componenti del mondo accademico (professori, ricercatori, studenti, personale tecnico-amministrativo).

Egli conclude preannunciando la presentazione di emendamenti volti a realizzare gli obiettivi testè illustrati.

Interviene quindi il senatore LORENZI, il quale chiede al Ministro chiarimenti in merito alla composizione del CUN prospettata dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge. In tale disposizione si prevede infatti che il Ministro individui le aree omogenee di settori scientifico-disciplinari in rappresentanza delle quali dovranno essere eletti i componenti del CUN su conforme parere del medesimo, senza chiarire se il parere dovrebbe essere reso dal CUN attuale ovvero da quello di nuova composizione.

Il MINISTRO fa presente che, al fine di superare gli attuali criteri di rappresentanza del CUN, generalmente considerati insoddisfacenti, il decreto-legge ne ha individuati di nuovi che tengano conto delle grandi aree disciplinari omogenee. La maggior parte di tali aree è già stata definita dall'attuale CUN; tuttavia, qualora il decreto-legge fosse approvato nella formulazione proposta, egli chiederebbe al CUN la conferma delle aree già individuate nonché l'individuazione di quelle mancanti.

Prende successivamente la parola il senatore SCAGLIOSO, il quale rileva come il decreto-legge in esame sembri porsi in contrasto con la tendenza, finora perseguita in modo abbastanza coerente e lineare, di conferire agli atenei piena autonomia. Il decreto-legge sembra infatti porre il CUN in contrapposizione con la Conferenza permanente dei rettori, riducendo le competenze dell'uno per incrementare quelle dell'altro.

Forti perplessità suscitano, in tale ottica, la presidenza attribuita al Ministro, la soppressione del carattere vincolante del parere conforme sugli ordinamenti didattici, nonché le rilevanti competenze attribuite ai comitati consultivi, che di fatto rischiano di esautorare il *plenum*.

Egli chiede pertanto al Ministro se corrisponda al vero che con il decreto in esame il Governo avrebbe inteso invertire la tendenza ad attribuire gradualmente la piena autonomia agli atenei.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione generale alla seduta già convocata per domani alle ore 15.

**(893) CAVITELLI ed altri: Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi**

(Esame e rinvio)

Il presidente BISCARDI avverte che il disegno di legge n. 893 è all'esame della Commissione ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore SCAGLIONE, il quale si richiama al festival mozartiano di Salisburgo, che per un complesso di iniziative concentrate in cinque settimane estive vede un movimento di circa 70 miliardi annui. Il riferimento è utile ad illustrare lo spirito della proposta, che intende unire alla doverosa celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi iniziative capaci di avviare attività indotte economicamente rilevanti. Soffermandosi poi ad illustrare alcuni aspetti particolari della proposta di legge, il relatore ricorda che essa prevede il restauro di un vasto complesso immobiliare esistente a Busseto, di grande antichità e pregio, da destinare in via permanente a sede per l'Istituto per gli studi verdiani e allo svolgimento di attività capaci di attirare il grande pubblico degli appassionati verdiani; il museo delle scenografie verdiane, da collocare nel medesimo complesso, consentirà di assicurare anche alle future generazioni i favolosi scenari realizzati in passato per rappresentare le opere del grande compositore.

Si apre il dibattito.

Il senatore PASSIGLI, prendendo la parola nella duplice veste di appassionato di musica e di vice presidente delle associazioni concertistiche, giudica il testo in esame quanto mai eterogeneo: mentre alcune disposizioni gli paiono in linea di principio apprezzabili, altre, viceversa, non possono essere approvate. Premesso che il riferimento al festival di Salisburgo non è calzante, in quanto esso si avvantaggia di un ricco bacino di utenza - esteso a buona parte della Germania - certamente impensabile per Busseto, occorre la consapevolezza che un eventuale festival verdiano non potrebbe certamente raggiungere l'equilibrio finanziario. Quanto al complesso degli interventi previsti, si dovrebbe tenere presente l'esempio positivo rappresentato dalle celebrazioni per Rossini e, più in generale, la compatibilità con il complessivo quadro finanziario degli interventi per i beni culturali. Esprime quindi una critica sul piano strettamente culturale relativamente all'ipotizzato cantiere internazionale per la formazione specifica di interpreti, registi e scenografi di opere verdiane: non esiste, infatti, una specificità interpretativa del melodramma verdiano che giustifichi un centro di formazione di tal genere. La costruzione di un teatro di mille posti a Busseto prevista dall'articolo 3, poi, non ha senso anche alla luce degli stanziamenti pre-

visti, notevoli in assoluto ma del tutto insufficienti. Anche la composizione del Comitato tecnico-scientifico proposta dall'articolo 4 suscita perplessità, poichè appare una vera e propria norma-fotografia. Fermi restando gli esposti rilievi, egli manifesta piena disponibilità ad un confronto volto ad elaborare un testo recante un complesso di iniziative adeguate alla circostanza, sia pure in una cornice finanziaria ben diversa, prevedendo ad esempio che l'Istituto nazionale per gli studi verdiani allarghi la propria attività - finora di stampo prettamente filologico - alla promozione di rappresentazioni; a tal fine, propone un rinvio del dibattito per avviare gli opportuni incontri informali.

Il relatore SCAGLIONE interviene per dichiarare di condividere alcune delle osservazioni; egli ha richiamato il festival di Salisburgo solo come utile riferimento circa le attività economiche indotte. Quanto alla scuola per gli interpreti verdiani, è un fatto che oggi si deve lamentare la scarsità di interpreti capaci di sostenere adeguatamente i ruoli del melodramma verdiano. Circa le strutture, infine, ritiene vi siano margini significativi di confronto con i presentatori del testo.

La senatrice BUCCIARELLI, nel dirsi d'accordo con molti dei rilievi formulati dal senatore Passigli, ricorda l'opposizione da lei manifestata nella precedente legislatura nei confronti delle leggi celebrative e segnala l'esigenza di effettuare una valutazione sulla congruità di una proposta che intende destinare 60 miliardi alle celebrazioni verdiane, in un momento in cui le già inadeguate risorse del Ministero per i beni culturali e ambientali vengono pesantemente decurtate. Più in generale, occorre porsi ancora una volta l'alternativa fra l'elaborazione di una legislazione generale e l'approvazione di singoli interventi legislativi, mirati ad obiettivi specifici. La proposta di creare nuove sedi di spettacolo, poi, va esaminata con la dovuta ponderazione, alla luce del fatto che tanti teatri storici, restaurati in anni recenti, incontrano gravissime difficoltà di gestione. Propone quindi a sua volta che l'esame sia sospeso e si avviino incontri informali allo scopo di elaborare un complesso di interventi adeguati alla circostanza; in tale occasione si potrà approfondire anche un tema di rilevanza generale quale la formazione nel campo della vocalità, che vede attualmente gravi carenze.

Il senatore CUFFARO invita la Commissione a sospendere la discussione generale e ad esprimersi sulla proposta della senatrice Bucciarelli.

Il PRESIDENTE precisa che è essenziale concludere la discussione generale prima di valutare l'opportunità di imboccare vie informali per il prosieguo dell'esame, onde poter raccogliere gli orientamenti di tutte le parti politiche rappresentate in Commissione.

Per quel che riguarda il merito del disegno di legge, egli fa poi presente di essere sempre stato contrario alla soluzione, prospettata già nel corso della scorsa legislatura, di elaborare una legge generale nel contesto della quale prevedere la celebrazione degli eventi storici e culturali più significativi per il nostro Paese. Tale impostazione rischia infatti di equiparare dette celebrazioni a un mero fatto burocratico, privando il Parlamento del diritto-dovere di intervenire di volta in volta per valutarne l'importanza e l'opportunità.

Con riferimento in particolare alle celebrazioni del I centenario della morte di Verdi, egli ne condivide senz'altro l'esigenza. Affinchè tale circostanza non sia strumentalizzata per il conseguimento di finanziamenti localistici e settoriali, occorre tuttavia sottolinearne con decisione gli aspetti di rilevanza culturale e didattica. In questo senso, potrebbe essere utilmente previsto un rappresentante dei conservatori nazionali all'interno del Comitato tecnico-scientifico incaricato delle attività celebrative.

Concludendo, egli ritiene che se dal disegno di legge fossero soppressi i riferimenti agli interventi economicamente più rilevanti, su di esso potrebbe registrarsi un vasto consenso delle varie forze politiche.

A giudizio del senatore MAFFINI, anche altre manifestazioni celebrative hanno avuto in passato e avranno in futuro dignità analoga a quella proposta con il disegno di legge in esame.

Dopo brevi interventi dei senatori ALBERICI, SCAGLIONE e nuovamente MAFFINI, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale alla seduta già convocata per domani alle ore 15.

*(245) MENSORIO: Norme per la modifica degli Istituti superiori di educazione fisica in Istituti universitari di educazione fisica e sport, nonché istituzione del corso di laurea in educazione fisica e sport*

*(509) BRIENZA e PALOMBI: Nuovo ordinamento degli studi di scienze dell'educazione fisica e sportiva. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)*

*(564) DI ORIO ed altri. - Istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport*

*(640) DELFINO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)*

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il senatore MANIS, relatore sui disegni di legge nn. 245, 509, 564 e 640 in materia di riordino degli ISEF, propone che l'esame di tali proposte abbia inizio la settimana prossima al fine di consentire i necessari approfondimenti su un tema così delicato e sul quale la Commissione già nelle passate legislature è stata lungamente impegnata.

Dopo che il presidente BISCARDI ha ricordato che ai primi di novembre si svolgerà un convegno del CONI dal quale potranno emergere utili orientamenti ai fini dell'esame di detti provvedimenti, la Commissione conviene sulla proposta del senatore Manis.

#### *INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì 27 ottobre alle ore 9,30 è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1045, di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

La Commissione ne prende atto.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BOSCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(248) LONDEI. Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica**

**(261) FAGNI ed altri. Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre scorso.

Il presidente BOSCO avverte che l'emendamento 1.1, come riformulato, ove approvato, precluderebbe tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5. Prospetta pertanto la opportunità di procedere in questa fase all'illustrazione di tutti gli emendamenti, rinviando ad un momento successivo la votazione.

Il senatore BACCARINI ritiene che occorrerebbe rinviare le votazioni, limitandosi per il momento a discutere gli emendamenti per poi valutare se, alla luce di questo ulteriore dibattito, sussistono le condizioni per un trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore SCIVOLETTO condivide l'impostazione del senatore Baccarini ed auspica che si instauri un clima di collaborazione tra le varie forze politiche che possa costituire un importante viatico anche per l'esame di altri disegni di legge in futuro.

La senatrice FAGNI ritiene che la trattazione degli emendamenti potrà servire a chiarire che le proposte di modifica non nascono

certo da spinte lobbistiche. Terminata l'illustrazione, si verificherà se esistono le condizioni per passare alle votazioni.

Il senatore RAGNO si associa alle considerazioni svolte dagli oratori che lo hanno preceduto mentre i senatori GERMANÀ e TERRACINI ritengono che sussistono le condizioni per affidare l'esame degli articoli ad un comitato ristretto.

Al termine di questo dibattito incidentale, la Commissione conviene di proseguire nella illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 248 (già assunto come testo base).

Si passa all'articolo 1.

Il senatore PEDRAZZINI illustra l'emendamento 1.1 riformulato e conseguentemente ritira l'1.1, peraltro trasferendo il comma 2 di quest'ultimo emendamento come comma aggiuntivo (comma 13) dell'emendamento 1.1 riformulato. Fa presente che la materia ricompresa nel comma 1 dell'emendamento 1.1 riformulato rappresenta complessivamente il 90 per cento dell'edilizia attualmente esistente in Italia.

Il presidente BOSCO, i senatori CARPINELLI e FAGNI illustrano quindi rispettivamente gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.3-bis.

Il senatore GERMANÀ chiede chiarimenti in ordine alla progettazione delle fognature.

La senatrice FAGNI osserva che l'emendamento 1.1 riformulato non consente ai geometri la costruzione di ponti, mentre questa materia è ricompresa nei loro piani di studio, assieme a quella dei calcoli sulla stabilità. Esprime pertanto dissenso su questo emendamento, che sembra restringere eccessivamente l'area di intervento dei geometri rispetto alla loro preparazione culturale.

Il senatore CARPINELLI osserva che l'emendamento 1.1, da un punto di vista sostanziale, si traduce in un vero e proprio disegno di legge alternativo, che non può quindi essere esaminato senza una preventiva pausa di riflessione ed eventualmente con la previsione di un termine per presentare subemendamenti.

Il senatore TERRACINI ritiene che l'emendamento 1.1 meriti di essere verificato attentamente.

Il presidente BOSCO esprime dissenso sull'emendamento 1.1 che, da un lato, restringe eccessivamente le competenze dei geometri e si rivela antiquato, in quanto, ad esempio, contempla gli edifici senza strutture intelaiate che ormai non vengono più costruiti e, per altri versi, fa rientrare nelle competenze dei geometri materie che non attengono alla loro preparazione culturale, come i calcoli degli impianti elettrici.

Il senatore SCIVOLETTO esprime perplessità sull'emendamento 1.1 che, pur avendo formalmente natura di proposta di modifica dell'arti-

colo 1, intende in realtà surrettiziamente introdurre un vero e proprio provvedimento alternativo.

Il senatore GIBERTONI si associa alle considerazioni svolte dal Presidente sull'emendamento 1.1, mentre il senatore BACCARINI invita il presentatore dell'emendamento in questione a ritirarlo, auspicando, nel contempo, che la Commissione sia disponibile a introdurre in questo disegno di legge norme volte a qualificare meglio la professionalità dei geometri e quindi a garantire la loro preparazione in vista delle nuove competenze che si intende loro affidare.

Poichè il senatore PEDRAZZINI insiste per la votazione del suo emendamento, si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore ARMANI è contrario all'emendamento 1.1 riformulato ed è favorevole invece agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.3-bis.

Il sottosegretario AIMONE PRINA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.1 riformulato viene respinto, mentre è approvato l'1.2. Infine, posti congiuntamente ai voti perchè di identico contenuto, gli emendamenti 1.3 e 1.3-bis risultano approvati e così anche l'articolo 1, come risultante dalle modifiche introdotte.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore PEDRAZZINI ritira l'emendamento 2.1.

Il presidente BOSCO riformula l'emendamento 2.2 nel senso di sostituire, al comma 1, le parole da «compresi i relativi impianti» sino a «i seguenti limiti:» con le seguenti: «compreso il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del calcolo, dei relativi impianti tecnologici, di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:».

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 2.3 e 2.8, la senatrice FAGNI illustra gli emendamenti 2.3-bis, 2.3-ter, 2.3-quater, 2.3-quinquies, 2.3-sexies, 2.4-bis, 2.5-bis, 2.5-ter, 2.5-quater e 2.7-bis.

Il senatore BACCARINI dà conto degli emendamenti 2.4 e 2.10 e il senatore CARPINELLI illustra gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.9.

Il senatore FALQUI osserva che taluni emendamenti che sono stati illustrati non corrispondono allo spirito con il quale si è svolta la discussione generale. Si è partiti da considerazioni di alto livello e si tenta ora di introdurre senza limiti nuove competenze anche in materia di restauro e risanamento conservativo. Si dichiara in particolare fermamente contrario agli emendamenti 2.7 e 2.7-bis.

Il RELATORE esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione del 2.3-bis, che lo vede contrario.

Il sottosegretario AIMONE PRINA è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 2 e in particolare sottolinea che gli interventi che necessitano studi sulla stabilità del terreno richiedono competenze ben superiori a quelle possedute dai geometri.

Si passa alla votazione.

L'emendamento 2.2, così come riformulato dal presidente BOSCO è posto ai voti ed approvato.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.3-bis e 2.3-ter.

Sull'emendamento 2.3-quater la senatrice ANGELONI, qualora i presentatori non lo ritirino, dichiara il suo voto contrario, rilevando come dalla ambiguità del testo possa derivare un impulso all'edificazione di più piani interrati senza una relazione precisa con i piani fuori terra. Si associa il senatore TERRACINI.

Il relatore ARMANI fa presente che, qualora fossero chiarite le ambiguità nel testo, potrebbe cambiare il contenuto del suo parere.

Il senatore PUGLIESE dichiara il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 2.3-quater, affermando che il disegno di legge tratta della competenza dei geometri e non di materie che sono invece oggetto dei piani urbanistici.

Il senatore RAGNO annuncia il voto contrario della sua parte politica sull'emendamento, nonché su tutti gli altri modificativi dell'articolo 2.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

È quindi messo ai voti ed approvato l'emendamento 2.3-quinquies; è invece respinto l'emendamento 2.3-sexies.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 2.4, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.4-bis. Con dichiarazione di voto favorevole del senatore BACCARINI è quindi messo ai voti ed approvato l'emendamento 2.5.

Sono successivamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 2.5-ter e 2.6, mentre sono invece respinti gli emendamenti 2.5-bis e 2.5-quater.

Su proposta del PRESIDENTE è quindi accantonata la votazione degli emendamenti 2.7 e 2.7-bis.

Sono quindi posti ai voti in unica votazione gli emendamenti 2.9 e 2.10 di identico contenuto, i quali sono approvati.



È accantonata la votazione dell'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

Dopo che il senatore PEDRAZZINI ha ritirato l'emendamento 3.1, i senatori BOSCO e BACCARINI illustrano rispettivamente gli emendamenti 3.2 e 3.3. I senatori CARPINELLI e FAGNI illustrano quindi gli emendamenti 3.4 e 3.4-*bis*.

Si apre quindi un dibattito sulla relazione che intercorre tra limiti di superficie in ettari e l'estensione del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici. Dopo interventi dei senatori FALQUI (che preannuncia l'astensione sull'articolo e il voto contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3) CARPINELLI, SCIVOLETTO e STAJANO, i senatori BOSCO e BACCARINI ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.2 e 3.3 e si conviene di accantonare la votazione degli emendamenti 3.4 e 3.4-*bis*, nonchè dell'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

Dopo che il senatore PEDRAZZINI ha ritirato l'emendamento 4.1, il presidente BOSCO illustra gli emendamenti 4.2 e 4.5 e il senatore CARPINELLI dà conto degli emendamenti 4.3 e 4.6. L'emendamento 4.4 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore. La senatrice FAGNI illustra poi il 4.6-*bis*.

Il senatore BACCARINI esprime perplessità sugli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.6-*bis* i quali consentirebbero solo ai geometri e ai periti edili di effettuare attività di intermediazione immobiliare in deroga all'articolo 5, comma 3, lettera *b*) della legge 3 febbraio 1989, n. 39, che opportunamente (anche in ottemperanza a direttive europee) vieta tale attività a chi è iscritto in albi professionali diversi da quello dei mediatori immobiliari. Si rischia di creare una pericolosa disparità di trattamento a vantaggio esclusivamente dei geometri e dei periti edili e comunque di varare una normativa in contrasto con la legislazione in tema di trasparenza nel settore dell'intermediazione.

Il senatore SCIVOLETTO ritiene che la normativa recata dagli emendamenti in questione dovrebbe essere discussa in altra sede ed eventualmente inserita in un distinto provvedimento.

Anche il senatore STAJANO esprime forte preoccupazione sugli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.6-*bis*, che non trovano la loro sede propria in questo disegno di legge e che possono generare disparità di trattamento.

La senatrice FAGNI, ritira quindi l'emendamento 4.6-*bis*, mentre gli emendamenti 4.5 e 4.6 vengono accantonati.

Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.3, mentre il rappresentante del Governo è contrario al 4.2 e si rimette alla Commissione sul 4.3.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Si passa all'articolo 5.

Dopo che il senatore PEDRAZZINI ha ritirato l'emendamento 5.1, il presidente BOSCO e i senatori CARPINELLI e FAGNI illustrano rispettivamente gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.3-bis, sui quali il relatore è favorevole ed il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Viene quindi approvato l'emendamento 5.2 e conseguentemente sono preclusi il 5.3 e il 5.3-bis.

È quindi approvato l'articolo 5 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore PEDRAZZINI ritira l'emendamento 6.1 ed il presidente BOSCO illustra il 6.2, sul quale si pronuncia favorevolmente il relatore, mentre il sottosegretario AIMONE PRINA è contrario.

L'emendamento 6.2 viene posto ai voti ed approvato e successivamente viene quindi approvato l'articolo 6, così modificato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

## EMENDAMENTI

### Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248)

#### Art. 1.

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Le competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica saranno definite dalla Commissione interdisciplinare già nominata con i decreti del Ministro di grazia e giustizia del 10 aprile 1986 e dell'11 dicembre 1989. Per quanto concerne gli impianti, la determinazione delle predette competenze dovrà comunque essere coerente con le disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Ai fini di cui al comma 1, il titolo di perito industriale edile deve considerarsi ad ogni effetto equipollente al titolo di geometra».

1.1

PEDRAZZINI

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

1. Sono di competenza del geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici di nuova costruzione ivi compresa la progettazione e la direzione dei lavori degli impianti idricosanitari, delle fognature interne all'edificio, degli impianti elettrici esclusivamente nell'ambito degli impianti di illuminazione salvo diverse disposizioni di legge, e degli impianti di riscaldamento di tipo autonomo con potenzialità inferiore alle 30.000 Kcalh, impianti tutti interni ed al servizio delle sole costruzioni progettate nei limiti della competenza, quando gli edifici abbiano le seguenti caratteristiche:

a) l'edificio sia a struttura portante verticale in muratura;

b) l'edificio sia costituito da non più di tre piani (nelle zone sismiche da non più di due piani) compreso l'eventuale piano interrato e/ o seminterrato);

c) l'edificio non superi l'altezza totale di ml. 12,00 (nelle zone sismiche non superi l'altezza di ml. 7,50) misurata dal calpestio del piano più basso all'estradosso della copertura o alla sua ordinata media;

d) il volume complessivo (compreso l'eventuale piano entro terra) sia inferiore a mc. 3.000 (tremila) (nelle zone sismiche sia inferiore a mc. 2.000) (duemila). Il volume dell'edificio viene determinato a partire dal calpestio del piano più basso all'estradosso della copertura includen-

dovi portici, soffitte, sottotetti, volumi tecnici, ed accessori realizzati in aderenza.

2. Sono esclusi dalla competenza del geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici industriali, funerari, di culto, e di quelli che comunque dovessero sorgere in centri storici, ed in zone di interesse storico od artistico determinate da norme o vincoli di leggi statali, regionali o di regolamento comunale.

3. Sono di competenza del geometra il progetto e la direzione dei lavori della sopraelevazione di fabbricati esistenti alle seguenti condizioni:

*a)* la cubatura complessiva dell'edificio, quale risulterà dopo l'intervento, non superi il volume come fissato nel comma 1;

*b)* l'edificio abbia tutte le caratteristiche di cui al comma 1 con le esclusioni contemplate al comma 2, con esclusione pure degli edifici vincolati a norma di legge o di regolamento.

4. Sono di competenza del geometra nei limiti volumetrici di cui al comma 1, lettera *d)* ed indipendentemente dal tipo strutturale gli interventi sugli edifici esistenti o su porzioni di edifici abitativi esistenti compresi i relativi impianti interni nelle sole abitazioni come specificato nel comma 1 alle seguenti condizioni:

*a)* che non vengano effettuati interventi sulle strutture portanti o sui singoli elementi di essa,

*b)* che l'edificio non sia vincolato a norma di legge o di regolamento.

5. Sono di competenza del geometra incluse le valutazioni, stime, pareri e perizie:

*a)* le operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche, incluse le operazioni di divisione di lotti dei terreni e di frazionamento;

*b)* le operazioni catastali;

*c)* la misura e la contabilità dei lavori di opere civili e dei relativi impianti;

*d)* le mansioni di direttore di cantiere, con esclusione dei cantieri per la realizzazione di opere di ingegneria includenti strutture portanti complesse (dighe, ponti, gallerie, ecc.);

*d)* il progetto e la direzione dei lavori:

1) delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale;

2) delle strade di lottizzazione facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da architetto od ingegnere;

3) delle strade a servizio dei cantieri;

4) di alcune opere di sistemazione superficiale dei terreni quali giardini, recinzioni, campi da gioco non soggetti ad omologazione, ed altri analoghi interventi.

6. Sono escluse, in particolare, dalla competenza del geometra la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e la valutazione, fatte salve le operazioni di misura e contabilità dei lavori, delle seguenti operazioni tecniche:

*a)* delle strade e delle operazioni tecniche elencate nel comma 5 lettera *e)*, quando detti interventi comportino verifiche di stabilità del terreno o dell'opera medesima o di parte di essa;

b) di ponti, muri di sostegno in cemento armato, nonché di muri di sostegno a gravità (questi ultimi se hanno altezza superiore a ml. 2,50 comprese le fondazioni);

c) di qualunque reticolo viario, fognario, idraulico, elettrico, di trasporto e distribuzione dei fluidi;

d) di piani territoriali (regionali, provinciali, comprensoriali) di piani regolatori (generali, comunali od intercomunali), di piani attuativi particolareggiati o previsti da leggi speciali, di piani di lottizzazione o paesaggistici, di lottizzazione, ecc.;

e) di impianti idraulici (acquedotti, fognature, bonifiche, irrigazione, ecc.), di impianti di depurazione e di impianti nel territorio in genere;

f) degli interventi a sistemazione o a difesa del territorio (sponde e spiagge, alvei di fiumi e torrenti, opere portuali, ecc.);

g) degli impianti tecnologici: (riscaldamento, condizionamento, elettrico, di sollevamento, ecc.) salvo quanto previsto nei commi da 1 a 4 quale progettazione e direzione dei lavori.

7. Sono di competenza del geometra le valutazioni (stime, perizie, pareri) relative a beni immobili urbani e rurali nel limite delle competenze di cui all'articolo 1 indipendentemente dal tipo strutturale, o a porzioni di fabbricati contenute nei limiti volumetrici di cui al comma 1, lettera d), con esclusione di quelle relative a:

a) ad aziende agrarie o di altro tipo per le quali occorano procedimenti analitici per la stima dei prodotti, di spese, di redditi e di benefici;

b) alla stabilità di strutture portanti o di parte di esse, fatte salve le competenze permesse dai commi da 1 a 4, oppure relative a macchinari per l'artigianato, l'industria e l'agricoltura;

c) agli impianti tecnologici non previsti di competenza dei geometri nella presente legge;

d) ad edifici od alle parti degli stessi classificati di interesse storico o artistico od ambientale in base a norme di legge statale, regionale o di regolamento comunale.

8. È di competenza del geometra il collaudo tecnico-amministrativo di tutte le opere ed interventi definiti di sua competenza negli articoli che precedono, con esclusione del collaudo di stabilità di qualunque tipo di struttura portante o di parte di essa e del collaudo degli impianti di cui ai commi da 1 a 4.

9. Per l'affidamento dell'incarico di cui al comma precedente è condizione indispensabile che il geometra sia iscritto all'Albo da almeno cinque anni.

10. Sono di competenza del geometra la calcolazione delle strutture murarie per gli edifici di nuova costruzione o per le sopraelevazioni nei limiti di cui ai commi da 1 a 4 e di elementi strutturali di diversa natura inseriti nella struttura muraria.

11. Sono in particolare escluse dalla competenza del geometra il progetto, la direzione dei lavori ed il collaudo di:

a) strutture, per qualsiasi tipologia, in metallo, cemento armato, cemento armato precompresso, di tipo misto, ed in legno;

b) strutture in muratura in edifici che abbiano caratteristiche diverse, altezze, o cubature superiori a quelle di competenza di cui ai commi 1 e 2.

12. Sono fatte salve le attribuzioni previste dalle leggi vigenti per gli altri professionisti nelle materie disciplinate nel presente articolo.

**1.1** (Riformulazione)

PEDRAZZINI, STANZANI GHEDINI

*Dopo la parola: «geometri» inserire le parole: «e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia».*

**1.2**

Bosco

*Dopo le parole: «ed armato» aggiungere le seguenti parole: «in materia urbanistica e di arredo urbano».*

**1.3**

CARPINELLI

*Dopo le parole: «ed armato» aggiungere le seguenti parole: «in materia urbanistica e di arredo urbano».*

**1.3-bis.**

FAGNI, ALÒ

## **Art. 2.**

*L'articolo 2 è soppresso.*

**2.1**

PEDRAZZINI

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

1. Sono di competenza dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, il progetto architettonico, la direzione ed assistenza ai lavori, la contabilità e la liquidazione delle opere, compreso il collaudo amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio comprendente tre piani fuori terra oltre ad eventuale scantinato/interato ed eventuale piano mansardato.

2. Sono di competenza dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, il posizionamento interno ed esterno degli impianti tecnologici di dotazione e di erogazione.

3. Su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dalla presente legge, i geometri ed i periti industriali, con specializzazione in edilizia, possono tenere la contabilità dei lavori ed effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purchè questi ultimi non interessino le strutture portanti.

**2.2**

Bosco

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono di competenza dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio ed urbanistico con interventi nelle strutture portanti, compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento.

Per quanto riguarda i calcoli statici e i collaudi statici, la competenza dei geometri è contenuta nei seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre ai piani seminterrati o interrati;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani fuori terra oltre ai piani seminterrati o interrati.

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria od armata: di non più tre piani fuori terra, oltre ai piani seminterrati o interrati;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre ai piani seminterrati o interrati».

**2.3**

GEI

*Al primo comma, primo capoverso, dopo le parole: «recupero edilizio» aggiungere le seguenti parole: «ed urbanistico con interventi nelle strutture portanti».*

**2.3-bis.**

ALÒ, FAGNI

*Al primo comma, lettera a), al punto 1, sostituire la parola: «tre» con la parola: «quattro».*

**2.3-ter.**

ALÒ, FAGNI

*Al primo comma, lettera a), al punto 1, annullare le parole: «ad un piano seminterrato o interrato» e sostituirle con le parole: «ai piani seminterrati ed interrati».*

**2.3-quater.**

ALÒ, FAGNI

*Al primo comma, lettera a), punto 2, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».*

**2.3-quinques.**

ALÒ, FAGNI

*Al primo comma, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «un piano seminterrato o interrato» con le parole: «ai piani seminterrati ed interrati».*

**2.3-sexies.**

ALÒ, FAGNI

*Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «di non più di due» con le seguenti: «od armata o mista di non più di tre».*

**2.4**

BACCARINI

*Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».*

**2.4-bis**

FAGNI, ALÒ

*Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «muratura ordinaria» inserire le seguenti: «armata od a struttura mista».*

**2.5**

CARPINELLI, SCIVOLETTO, ANGELONI

*Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «un piano seminterrato o interrato» con le altre: «ai piani seminterrati ed interrati».*

**2.5-bis**

ALÒ, FAGNI

*Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «di un piano» con le altre: «di due piani».*

**2.5-ter**

FAGNI, ALÒ



*Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «un piano seminterrato o interrato» con le altre: «ai piani seminterrati ed interrati».*

**2.5-quater**

ALÒ, FAGNI

*Al comma 2, prima delle parole: «nelle zone sismiche» inserire la seguente: «anche».*

**2.6**

CARPINELLI, SCIVOLETTO, ANGELONI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «purchè questi» fino alla fine con le seguenti: «restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato».*

**2.7**

CARPINELLI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «purchè questi» fino alla fine con le altre: «restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato».*

**2.7-bis**

FAGNI, ALÒ

*Al comma 4, sostituire le parole: «purchè questi ultimi non interessino le strutture verticali portanti» con le altre: «restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè questi ultimi non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile».*

**2.8**

GEI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

*«4-bis. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani».*

**2.9**

CARPINELLI, SCIVOLETTO, ANGELONI

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

*«4-bis. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani».*

**2.10**

BACCARINI

**Art. 3.**

*L'articolo 3 è soppresso.*

**3.1**

PEDRAZZINI

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di tre ettari di territorio e, comunque, per la estensione del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici.

**3.2**

BOSCO

*Sostituire le parole «un ettaro» con le seguenti: «tre ettari».*

**3.3**

BACCARINI

*Aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunque per la estensione del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici».*

**3.4**

CARPINELLI

*Aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunque per la estensione del comparto minimo di intervento definito degli strumenti urbanistici».*

**3.4-bis**

ALÒ, FAGNI

**Art. 4.**

*L'articolo 4 è soppresso.*

**4.1**

PEDRAZZINI

*Dopo la parola: «geometri» inserire le parole: «e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia».*

**4.2**

BOSCO

*Dopo la parola: «estimo» inserire una «virgola» e sopprimere la congiunzione: «e».*

**4.3**

CARPINELLI, SCIVOLETTO, ANGELONI

*Dopo le parole: «anche ai fini espropriativi o catastali» aggiungere le altre: «nonchè la mediazione immobiliare per compravendita, affitti e colonie parziarie».*

**4.4**

GEI

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè la mediazione immobiliare per compravendite ed affitti, in deroga all'articolo 5, comma 3, lettera b) della legge 3 febbraio 1989, n. 39».*

**4.5**

Bosco

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè la mediazione immobiliare per compravendite ed affitti».*

**4.6**

CARPINELLI

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè la mediazione immobiliare per compravendite ed affitti».*

**4.6-bis**

FAGNI, ALÒ

**Art. 5.**

*L'articolo 5 è soppresso.*

**5.1**

PEDRAZZINI

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive modificazioni, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e in ogni altra disposizione vigente in materia».

**5.2**

Bosco

*Aggiungere in fine, le seguenti parole: «e nelle altre leggi e disposizioni in materia».*

**5.3**

CARPINELLI

*Aggiungere in fine, le seguenti parole: e nelle altre leggi e disposizioni in materia».*

**5.3-bis**

ALÒ, FAGNI

**Art. 6.**

*L'articolo 6 è soppresso.*

**6.1**

PEDRAZZINI

*Dopo la parola: «geometri» inserire le parole: «e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia»*

**6.2**

Bosco

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**28<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali SCARPA BONAZZA BUORA.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(900) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA**

**(480) BORRONI ed altri - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo**

**(603) ROBUSTI - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 ottobre 1994.

Il presidente FERRARI ricorda che sono stati presentati gli emendamenti dalle varie parti politiche e avverte che la Commissione è pronta a passare all'esame degli stessi.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, premesso che il Ministero desidera avere il tempo necessario a valutare adeguatamente il contenuto del grande numero di emendamenti presentati, chiede, a nome del ministro Poli Bortone, a titolo di cortesia, un rinvio di qualche giorno del seguito dell'esame dei disegni di legge al fine di consentire allo stesso Ministro, impegnato a Bruxelles per le note vicende comunitarie, di poter partecipare alle sedute della Commissione e dell'Assemblea.

Ritiene che tale rinvio possa essere utile al prosieguo dei lavori della Commissione che potrà avvalersi della presenza del Ministro e avrà modo di esaminare in modo ancora più approfondito le proposte di modifica che sono state avanzate.

Il senatore LA RUSSA ricorda che già in altre occasione era stata richiamata l'esigenza della partecipazione del Ministro ai lavori della Commissione concernenti l'esame dei disegni di legge in titolo. Considera opportuno, pertanto, accogliere la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo.

La senatrice BARBIERI fa presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito di inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea i decreti legge entro il trentesimo giorno dalla loro presentazione a prescindere dallo stato dei lavori in Commissione. Ciò, allo scopo di non rendere il Parlamento corresponsabile della reiterazione dei provvedimenti d'urgenza. Tale modo di procedere dovrebbe applicarsi anche al decreto-legge n. 548 per il quale il rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio dell'esame.

Osserva che una richiesta avanzata a titolo di cortesia e per motivi certamente rispettabili dovrebbe comunque essere accolta, purchè ciò non comporti la conseguenza di estromettere la Commissione dall'esame dei disegni di legge in titolo. Dichiaro, pertanto, di essere disponibile ad accogliere la richiesta avanzata dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora a condizione che sia rinviato anche l'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore FIEROTTI sottolinea il rilievo della materia oggetto dei disegni di legge e segnala come la partecipazione del Ministro ai lavori della Commissione potrebbe favorire il prosieguo dell'esame. Del resto, un breve rinvio di qualche giorno non dovrebbe incidere negativamente sui lavori dell'Assemblea, che nelle giornate di domani e dopodomani sembra essere già sufficientemente impegnata per altri provvedimenti.

Il senatore CUSIMANO ritiene che la decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sia certamente corretta: essa ha, però, un valore di principio e deve essere valutata alla stregua dei provvedimenti in esame. Nel caso di specie, si è di fronte ad un decreto-legge estremamente importante, che interessa l'intero mondo agricolo e su cui appare essenziale giungere ad una soluzione soddisfacente. Si augura che su di essa si realizzi una convergenza anche al di là della maggioranza di governo.

Rivolge, quindi, il proprio ringraziamento al sottosegretario Scarpa Bonazza Buora per la sua disponibilità e per la competenza sempre dimostrata. Considera comunque utile la diretta partecipazione del Ministro ai lavori della Commissione.

Il senatore CORMEGNA è dell'avviso che in una materia di così grande importanza per l'agricoltura italiana non sia opportuno indulgere a decisioni affrettate. D'altra parte, una breve rinvio dell'esame non comporterebbe effetti negativi e potrebbe facilitare l'esplicarsi di quello spirito di collaborazione e di concretezza che è sempre stato alla base dei lavori della Commissione. Si associa all'apprezzamento per l'operato del sottosegretario Scarpa Bonazza Buora.

Il senatore BORGIA, precisato che l'accoglimento della richiesta di rinvio non determinerebbe condizionamenti al prosieguo dell'esame, vi-

sto che ogni parte politica potrà comunque difendere le proprie posizioni, sottolinea come l'assenza del Ministro sia del tutto giustificata in relazione agli impegni di carattere comunitario per i quali si trova a Bruxelles.

Il senatore DI MAIO ritiene che debba essere rappresentato al Presidente del Senato il fatto che la Commissione ha svolto un proficuo lavoro sui disegni di legge in titolo e che era in condizione di assolvere all'impegno di concludere il proprio lavoro entro la giornata odierna. Tuttavia, in spirito costruttivo, si è ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo.

Il relatore BUCCI rileva come la presentazione di un alto numero di emendamenti abbia determinato l'esigenza di compiere un esame estremamente approfondito al fine di giungere ad una legge coerente e che tenga conto delle reali necessità del mondo agricolo. A suo giudizio vi sono le condizioni perchè su di essa si realizzi un ampio consenso in linea con i principi definiti dalla legge n. 491 del 1993.

Il senatore BORRONI, dopo aver ricordato che già a luglio il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora si era fatto portavoce di una richiesta di rinvio in ordine ad un precedente decreto-legge, precisa che la responsabilità per l'elevato numero di emendamenti presentati è da attribuire ai Gruppi di maggioranza, i quali in Sottocommissione hanno respinto ogni ipotesi di modifica del testo originario.

Il senatore ROBUSTI fa presente che i tre testi all'esame della Commissione sono coincidenti su taluni punti della riforma, ma divergenti su altri: sottoporli all'esame dell'Assemblea senza una previa valutazione da parte della Commissione degli emendamenti, comporterebbe il rischio di pervenire a soluzioni non coerenti. Ritiene, pertanto, che dovrebbe essere rinviato anche l'esame in Assemblea.

Il senatore ORLANDO considera più importante mirare alla qualità delle norme che verranno approvate, piuttosto che alla celerità con cui si giungerà alla loro definizione. Concorda, infatti, con chi ha messo in evidenza il rischio di contraddizioni interne al provvedimento. Considera essenziale che il Ministro partecipi a tutti i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto del consenso unanime della Commissione ad accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo. Sottolinea, inoltre, l'esigenza che sia anche il Governo a rappresentarla all'Assemblea: deve essere chiaro, infatti - egli aggiunge - che la Commissione avrebbe completato i propri lavori e che non è responsabile in alcun modo del rinvio dell'esame.

Il senatore BORGIA, concordando sulla preoccupazione esposta dal Presidente, suggerisce che la richiesta di rinvio sia avanzata direttamente dal rappresentante del Governo.

Il senatore LA RUSSA fa presente che è la Commissione, per il tramite del Presidente, a dover riferire in Assemblea sull'andamento dei propri lavori.

Il senatore BORRONI ritiene che probabilmente il Governo dovrebbe rivolgersi direttamente al Presidente del Senato, visto che la decisione di inserire nel calendario dell'Assemblea l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è stata assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore NATALI precisa che la Commissione si è limitata ad accogliere una richiesta del Governo e che, pertanto, non può essere ritenuta responsabile della decisione di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà all'Assemblea la richiesta di rinvio precisando che essa deriva da una esigenza avanzata dal Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*  
(R029 000, C09ª, 0009ª)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi non avrà luogo. Avverte, altresì, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, mercoledì 26 ottobre, alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 16.*



**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**60ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato BECCARIA e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'INA Pallesi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, C10, 0008°)

Il presidente CARPI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

***Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente dell'INA***  
(R048 000, C10, 0001°)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il presidente CARPI, dopo aver rivolto un cordiale saluto all'avvocato Pallesi, ricorda che la Commissione, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 301 del 1994, fu pressochè unanime nell'esprimere - con il sostanziale consenso del rappresentante del Governo - un indirizzo di garanzia per gli azionisti pubblici e privati

dell'INA, consistente nel mantenere in carica l'attuale Consiglio di amministrazione fino al prossimo anno, entro il quale avrebbe dovuto essere ceduto il restante pacchetto azionario detenuto dal Tesoro. La Commissione, inoltre, ritenne non solo credibile ma anche condivisibile il progetto di privatizzazione esposto dall'avvocato Pallesi al Senato nella scorsa legislatura e per tale ragione ritenne opportuno che al Presidente dell'INA fossero conferiti i poteri di ordinaria amministrazione per la fase di transizione alla completa privatizzazione dell'Istituto. Le scelte del Governo sono andate in altra direzione e, trattandosi di scelte politiche, esse verranno esaminate nel merito con i rappresentanti dell'Esecutivo. Sarebbe invece utile che il Presidente dell'INA esponesse le linee del processo di privatizzazione affinché la Commissione possa valutarne, nell'ambito delle proprie competenze, non soltanto i risultati ma anche i problemi insoluti.

Egli si interroga, quindi, sulle ragioni della divergenza tra l'indirizzo parlamentare e quello del Governo in ordine alla mancata riconferma del Presidente: non è chiaro soprattutto se sia fondata la tesi - adombrata più o meno chiaramente sia dalla stampa che da un comunicato del Tesoro - secondo la quale si sarebbe verificato il mancato gradimento degli operatori stranieri nei confronti del Presidente in carica. Un altro interrogativo riguarda le concrete modalità di espressione degli interessi nella fase di transizione da un'impresa pubblica a un'impresa privatizzata: al riguardo sarebbe opportuno chiarire i criteri di selezione e di scelta dei soggetti candidati a comporre il nuovo Consiglio di amministrazione, per valutare le garanzie nei confronti degli investitori e, di conseguenza, nei confronti di un equilibrato sviluppo dei mercati finanziari e assicurativi.

Prende quindi la parola l'avvocato PALLESI, il quale ricorda di aver assunto la presidenza dell'INA nella primavera del 1990 e di aver trovato una situazione di crescita rallentata, a partire dal 1987, malgrado il 25 per cento del mercato vita detenuto, la forte posizione patrimoniale, soprattutto sul versante immobiliare, e le partecipazioni in BNL, IMI, Uniorias. Nello stesso periodo, il mercato assicurativo aveva peraltro mantenuto un tasso di crescita assai sostenuto e altri gruppi, come le Assicurazioni generali, avevano ulteriormente consolidato le loro posizioni. La situazione di stallo era determinata dal fatto che l'INA era regolata nella sua gestione dal diritto pubblico, nonostante agisse sul mercato come un'impresa privata.

Di totale proprietà dell'INA era l'Assitalia, compagnia di vertice nei rami danni, caratterizzata da una difficile situazione finanziaria, dovuta sia agli oneri recati dalle spese generali e delle elevate provvigioni corrisposte agli agenti generali, sia da una gestione industriale fortemente squilibrata dalla preminenza nel portafoglio complessivo dell'assicurazione R.C. auto, le cui tariffe legali impedivano un equilibrio tra i premi ricevuti e quelli pagati, determinando un disavanzo tecnico che la gestione finanziaria non era in grado di coprire.

Dal punto di vista gestionale, INA e Assitalia erano amministrate da consigli di amministrazione omogenei e la stessa persona, il dottor Fornari, ricopriva le cariche di amministratore delegato di Assitalia e direttore generale dell'INA. Nonostante tale assetto, non vi è stata tra le due aziende alcuna sinergia, ad esclusione della comune rete distributiva,

gestita peraltro attraverso politiche commerciali autonome, quando non antitetive. La rete distributiva dell'INA è estesa in tutto il territorio italiano e godeva e gode tuttora di un diritto di esclusiva, territoriale e di marchio, che trae origine dallo statuto originario dell'Istituto. Tali caratteristiche hanno conferito alla rete di vendita un potere di condizionamento e di determinazione degli indirizzi commerciali, sia per l'INA che per l'Assitalia, in buona parte alle origini del rallentamento della crescita dell'INA e dei risultati tecnici dell'Assitalia. Infatti, sul finire degli anni Ottanta, in un contesto generale di crescita e di differenziazione dei prodotti assicurativi, l'INA ha perseguito una politica di basso profilo, offrendo in prevalenza contratti a premi bassi e fissi, tali da non consolidare una clientela fedele e qualificata, ma idonei ad assicurare agli agenti generali dell'INA lauti compensi provvigionali.

Si trattava di una situazione da correggere ma, a tale proposito, occorre tener presente che i poteri di gestione dell'INA erano detenuti totalmente dal direttore generale, in virtù di disposizioni statutarie che lo rendevano autonomo anche nei confronti del consiglio di amministrazione. Dopo la trasformazione dell'INA in società per azioni, tutti i poteri sono stati trasferiti all'amministratore delegato e, dopo la scissione, ai due nuovi amministratori delegati. Il presidente non ha mai avuto altri poteri se non quelli di rappresentanza, con l'unica eccezione della completa responsabilità per la privatizzazione dell'INA.

Proseguendo nella sua esposizione, l'avvocato Pallesi fa quindi presente di aver da subito considerato la strada della privatizzazione da attuare progressivamente, in forma non traumatica e tendente a coinvolgere gli assicurati come i dipendenti; essa, peraltro, resta l'unica praticabile per il rilancio dell'Istituto e il recupero di quelle posizioni che, proprio per la sua natura di ente gestito con regole pubblicitiche, aveva progressivamente perso a favore delle compagnie concorrenti, non avendo potuto far ricorso alla Borsa negli anni dell'espansione e non potendo contare sullo Stato per finanziare operazioni di ampliamento societario. In un momento di espansione dei mercati, anzi, il Governo aveva imposto all'INA di sostenere gli squilibri finanziari della BNL con un prestito subordinato di 1.200 miliardi che aveva comportato le dimissioni del precedente presidente, il professor Longo, impegnato a sostenere un disegno di privatizzazione.

L'avvocato Pallesi ricorda di aver aderito a tale disegno, di aver sostenuto tutte le iniziative parlamentari e governative finalizzate alla privatizzazione dell'INA e di aver pensato, sin dall'inizio della sua presidenza, a forme di coinvolgimento della clientela, con la previsione di titoli offerti a condizioni particolari, secondo quello che sarebbe diventato, poi, il progetto definitivo di privatizzazione. Si trattava di condurre in porto un disegno ampiamente condivisibile, ma che aveva incontrato l'ostilità del direttore generale e degli agenti generali, convinti, insieme a un certo potere politico vincolato a una visione patrimonialistica delle aziende di Stato, che l'INA potesse vivere senza cambiamenti e conservare una posizione di supremazia nel mercato in virtù dell'appartenenza allo Stato. D'altra parte, la mancanza di poteri effettivi della presidenza non consentiva di far avanzare un processo di rinnovamento dell'Istituto, osteggiato da più parti.

Tuttavia, nell'estate del 1992, sull'onda del processo più generale di trasformazione del rapporto tra Stato e mercato, l'INA fu trasformata in

società per azioni con il decreto-legge n. 333 che consentiva di muovere il primo passo nella direzione auspicata; tuttavia nè il governo Amato nè il successivo governo Ciampi si sono caratterizzati per un eccessivo dinamismo nel collocamento sul mercato dell'INA.

La trasformazione dell'Istituto è passata attraverso tre momenti chiave: la scelta della separazione delle attività di impresa da quelle di pubblico interesse; la soluzione del problema delle cessioni legali e la regolamentazione organica delle privatizzazioni.

La scelta della scissione societaria, che l'avvocato Pallesi ricorda di aver propugnato nonostante lo scarso favore con il quale era stata inizialmente accolta negli ambienti politici e tecnici, comportava di fatto una censura netta tra il soggetto imprenditoriale INA s.p.a. destinato a gestire sul mercato le attività assicurative, e la CONSAP chiamata a gestire le funzioni pubbliche. Si introduceva così sul mercato un soggetto caratterizzato da capacità concorrenziali che il precedente ente pubblico non poteva avere, con l'assenso del Ministro del tesoro e contro la diffusa opinione di quanti, compreso l'ex amministratore delegato dell'INA e attuale presidente della Consap, consigliavano di far uso del conferimento per mantenere il legame tra nuova e vecchia INA.

Impostato il problema dell'assetto societario, rimaneva in piedi quello delle cessioni legali, risolto con la conversione in legge del decreto-legge n. 301 del 1994. A tale proposito va precisato che indubbiamente attraverso il meccanismo della cessione legale, l'INA ha percepito un significativo ammontare di quote dei premi-vita pari a circa 1000 miliardi l'anno; il vantaggio, tuttavia, è stato più apparente che reale, tenuto conto del livello di interessi corrisposti alle compagnie che, in periodi caratterizzati da un elevato tasso inflazionistico e dalla depressione dei mercati finanziari, hanno costituito un onere non trascurabile gravante sul conto economico dell'Istituto.

Il processo di privatizzazione si è realizzato in gran parte in assenza di un quadro normativo organico fino al maggio di questo anno, quando il Ministro del Tesoro predispose il nuovo statuto, con tutte le innovazioni successivamente recepite nella legge sulle privatizzazioni. In tale contesto la Presidenza dell'INA si è assunta le responsabilità di procedere a tutti gli adempimenti preliminari al collocamento. Al tempo stesso era chiaro che il Tesoro si indirizzava per l'INA verso l'adozione di un modello di *public company* e che il collocamento sul mercato doveva comunque essere accompagnato da una profonda ristrutturazione di gruppo. Il Consiglio di amministrazione sostenne la Presidenza nell'impegno a procedere in modo organico in direzione di tale riassetto. D'altra parte, in assenza di un *advisor* dell'INA, non ritenuto necessario dal Tesoro, ci si dovette riferire al coordinatore globale del collocamento all'estero, prescelto dal Tesoro, cioè la *merchant bank Goldman Sachs*.

In presenza di una gestione dell'Assitalia tradizionalmente autonoma da quella dell'INA, non si poteva procedere a una integrazione di gruppo di questa compagnia, nonostante l'oggettiva convenienza di una tale operazione, sia in relazione alla posizione degli azionisti, sia per la necessità di mettere ordine nei conti del gruppo riportando alla massima economicità la gestione della compagnia. In questo senso, l'offerta pubblica di acquisto Assitalia deve essere considerata non un'operazione finanziaria, bensì un'operazione organizzativa. Per lanciare un programma di risanamento di Assitalia occorreva controllarla in modo as-

soluto e dopo il risanamento reimmettela sul mercato: si è trattato di una scelta a lungo termine - che comunque ha trovato l'unanime adesione del Consiglio di amministrazione dell'INA e del Ministro del Tesoro - forse impopolare ma necessaria per conseguire risultati nel tempo.

Anche l'operazione FATA si ispira ai medesimi obiettivi di miglioramento della gestione e di articolazione dell'offerta e della presenza sul mercato assicurativo attraverso compagnie di minori proporzioni. Per quanto riguarda il caso dell'Uniorias, occorre ricordare che l'INA era tenuta per legge a detenere una partecipazione non inferiore al 33 per cento dell'unica compagnia di riassicurazioni italiana, senza peraltro che tale posizione gli conferisse un potere di controllo rispetto alle compagnie private detentrici di quote azionarie, in grado di operare congiuntamente per determinare le scelte fondamentali: su 21 membri del Consiglio di amministrazione, solo tre erano assegnati all'INA.

Tale condizione di inferiorità non può peraltro offuscare l'esigenza, per l'Istituto, di dotarsi di una propria compagnia di riassicurazioni: infatti l'imminente decollo dei fondi pensione pone il problema di arrivare a un rapporto più stretto con le aziende, realizzabile, dal punto di vista assicurativo, attraverso varie modalità, tra le quali risulta assai importante quella della copertura dei rischi industriali, la cui onerosità richiama la necessità di una loro riassicurazione. Una volta realizzato il rapporto con le aziende attraverso tali coperture assicurative, si può puntare ai grandi contratti di gestione dei fondi pensione. In tale contesto, l'Uniorias avrebbe potuto costituire il punto di forza di un disegno di penetrazione dell'INA nelle grandi realtà aziendali al fine di collocare l'Istituto come soggetto principale tra i gestori dei nuovi fondi pensione. La presidenza dell'INA si era quindi orientata nel senso di acquisire il controllo della compagnia ma tale soluzione non è stata accettata dal Consiglio di amministrazione ed ha incontrato l'opposizione della *Goldman Sachs*. È stata invece formulata l'ipotesi opposta, di riduzione o eventuale dismissione della partecipazione dell'INA nell'Uniorias.

Al di là dei contrasti su singoli temi, vi sono state in generale due differenti visioni del futuro dell'INA. La prima visione contemplava la nascita di un grande gruppo polifunzionale assicurativo, anche attraverso la privatizzazione, con un azionariato misto, in grado di competere sui mercati nazionali ed esteri e di costituirsi come polo di riferimento per la piccola e media impresa nazionale; la seconda visione individua nella privatizzazione dell'INA un'operazione di cassa, da iscrivere in un contesto creditizio, nella prospettiva di un sistema nel quale la banca o il gruppo bancario assume un ruolo di cerniera in tutte le attività economiche nazionali, come già accade in Germania e come dovrebbe avvenire, in prospettiva, anche in Italia con l'introduzione del sistema della banca universale. Al momento, sembra che il futuro dell'INA verrà indirizzato in questa seconda direzione. Anche per Uniorias è prevedibile un futuro più simile a quello prospettato dalla *Goldman Sachs*.

L'avvocato Pallesi ricorda che, nei vari incontri con gli operatori del settore, egli assunse l'impegno, a nome del Tesoro e su esplicito incarico del Ministro, a costituire un soggetto societario nuovo, la prima *public company* italiana e non certo una compagnia subalterna a un gruppo bancario o industriale. La sua azione come Presidente si è mossa nel

convincimento che il rilancio di un'azienda paralizzata dalla sua natura pubblicistica dovesse passare attraverso una modificazione della struttura proprietaria e attraverso un processo di adeguamento alle tendenze del mercato, al fine di ridurre la presenza diretta dello Stato nel sistema economico, aumentare la platea dei soggetti imprenditoriali attivi sul mercato e indirizzare il risparmio verso le attività produttive. In tale quadro l'INA avrebbe dovuto assumere la veste del gruppo polifunzionale, in grado di coprire le più diverse esigenze e nello stesso tempo di attivare canali alternativi di vendita, in primo luogo grazie all'accordo con la Banca di Roma. Non è possibile infatti sostenere un'agguerrita concorrenza senza avere dimensioni adeguate, soprattutto alla luce della liberalizzazione dei mercati e delle numerose richieste di ingresso di compagnie straniere sul mercato italiano.

In conclusione, l'avvocato Pallesi ricorda di aver presentato le sue dimissioni, non appena insediato il nuovo Governo, al Ministro del Tesoro e di avere da quest'ultimo ricevuto l'invito a continuare il lavoro per la privatizzazione dell'INA, additata pubblicamente ad esempio dal Presidente del Consiglio e da altri esponenti politici. Successivamente, a metà settembre, il Ministro del Tesoro lo pregò di rappresentare al Consiglio di amministrazione la necessità di dimettersi, al fine di consentire l'allargamento da 5 a 11 membri dello stesso Consiglio, così come dichiarato nel prospetto internazionale sul collocamento. Un mese dopo in un nuovo colloquio con il responsabile del Tesoro, gli venne notificato che non avrebbe fatto parte della lista per l'elezione dei membri del nuovo Consiglio di amministrazione. Pertanto attualmente egli si trova nella condizione di continuare a espletare la sua funzione di Presidente e al tempo stesso essere escluso dalla fase conclusiva del processo di privatizzazione dell'INA, dopo essersi impegnato a fondo e con successo. Lasciando ai risultati finali il compito di dimostrare la validità del suo operato, auspica comunque la positiva conclusione della privatizzazione in atto.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore PERIN ricorda che la sua parte politica, in sede di conversione in legge del decreto-legge che scindeva le attività pubblicistiche dell'INA all'uopo costituendo la CONSAP, propose modifiche tendenti a garantire non solo l'effettiva privatizzazione dell'Istituto ma anche la costituzione della prima *public company* italiana. Nonostante un'ampia convergenza sostanziale delle forze politiche su tale indirizzo, il Gruppo della Lega Nord fu costretto a non insistere su di esso, per disciplina di maggioranza. Al momento, tuttavia, occorrerebbe capire se l'INA sia orientato verso la costituzione di un «nocciolo duro» della proprietà azionaria e, ove tale orientamento si rivelasse effettivo, quali iniziative potrebbe assumere il Parlamento al fine di evitare un ulteriore allontanamento dal modello della *public company*. Occorrerebbe altresì comprendere in quale misura sia stato realizzato il coinvolgimento degli assicurati e dei dipendenti dell'INA e quali possibilità avranno i piccoli azionisti nel determinare le scelte della compagnia. Inoltre, desta una certa sorpresa il fatto che - in modo contraddittorio con la filosofia che dovrebbe presiedere a un corretto processo di privatizzazione - il Tesoro italiano, azionista di minoranza, nomini otto consiglieri di amministra-

zione su undici. È chiaro comunque che, una volta intrapresa questa strada, è necessario procedere alla scelta di persone in grado di garantire appieno gli interessi della società.

Il Parlamento è consapevole della necessità di assicurare in generale una maggiore trasparenza delle attività economiche.

Il senatore Perin domanda infine chiarimenti sul presunto coinvolgimento della banca centrale britannica nel collocamento azionario dell'INA, sulla posizione di un ex amministratore dell'Assitalia e sul pacchetto di circa 500 miliardi posseduto dall'ex agente generale di Milano, Troielli.

Il senatore DEMASI, dopo aver ricordato l'univoco indirizzo a suo tempo assunto dalla Commissione in ordine alla privatizzazione dell'INA e le divergenti deliberazioni del Ministro del tesoro, chiede chiarimenti sul ruolo svolto dal Governo e dalla *Goldman Sachs*.

Il senatore LORUSSO domanda le ragioni che hanno ispirato l'ampliamento del Consiglio di amministrazione.

Il senatore LARIZZA, nel riproporre interrogativi sull'operato della *Goldman Sachs*, chiede ulteriori chiarimenti sui motivi che hanno determinato il suo allontanamento dal Consiglio di amministrazione e quali rapporti siano prospettabili tra INA e Banca di Roma nonché tra INA e Assicurazioni generali.

Il senatore CHERCHI nel sottolineare le opposte visioni strategiche sulla privatizzazione dell'INA, condivide le preoccupazioni espresse in ordine ai possibili esiti delle successive fasi della privatizzazione.

Rispondendo agli intervenuti il presidente PALLESI fornisce precisazioni sulla procedura del collocamento presso le banche estere, chiedendo che la banca centrale britannica non ha svolto alcun ruolo al riguardo. Precisa altresì che l'avvocato Mungari non ha più rapporti di lavoro con l'Assitalia dal 1992 e che il ragioniere Troielli fu nominato agente generale di Milano dal direttore generale dell'INA Fornari, verosimilmente anche grazie alla sua vicinanza politica con il leader nazionale socialista, eletto in Milano. La vicenda giudiziaria che lo coinvolse provocò le sue dimissioni dall'INA.

Un agente generale - egli prosegue - in relazione a un determinato contratto incassa il proprio premio anche se la compagnia registra perdite al riguardo: ciò esige una conduzione autorevole della società per accettare o rifiutare i contratti proposti dagli agenti generali. All'INA il potere degli agenti è tanto maggiore quanto più ampio è il portafoglio da loro detenuto.

Circa l'evoluzione dell'INA verso un nocciolo duro o una *public company*, al momento non è dato individuare esiti certi; gli azionisti di minoranza - che dal punto di vista numerico sono rappresentati dal Tesoro - in realtà sono difficilmente rappresentabili nell'attuale contesto, atteso che il Tesoro nomina la maggior parte dei consiglieri, che la stessa *Goldman Sachs* sta organizzando una lista di minoranza e che i piccoli azionisti per poter rappresentare una lista dovrebbero possedere almeno l'1 per cento e pubblicare avvisi a pagamento sulla stampa: è

pertanto inverosimile che i piccoli azionisti possano competere con un gigante finanziario come la *Goldman Sachs*, indipendentemente da altri problemi di natura procedurale, di difficile definizione sotto il profilo giuridico e societario.

Il modello della banca universale - egli prosegue - è sviluppato in Germania; in Italia si va affermando il gruppo polifunzionale con il limite delle partecipazioni industriali entro il 15 per cento del totale. Uno dei vincoli fondamentali per lo sviluppo dell'INA è costituito dalla sua sottocapitalizzazione e dalla scarsa organizzazione con moduli competitivi. La compagnia FATA, poi, è stata acquistata per le ampie potenzialità di sviluppo dell'assicurazione vita nel comparto agricolo; la Unioras, invece, rientra in un ottica polifunzionale, volta anche alla copertura della riassicurazione, nonostante la *Goldman Sachs* si sia dichiarata contraria alla sua acquisizione. La Unioras recentemente ha conseguito utili in misura molto significativa e questo ha arricchito la credibilità dell'INA. Invece la commistione delle funzioni nel Consiglio di amministrazione dell'INA tra un suo componente che contemporaneamente è anche amministratore delegato della Banca di Roma lascia alquanto perplessi.

Ribadisce quindi di aver offerto le proprie dimissioni al nuovo Ministro del tesoro e di essere stato dal medesimo invitato a rimanere in carica in ragione del giudizio positivo sul proprio operato: al riguardo precisa che il Titolo X dello statuto, recante norme transitorie, prevede che fino alla cessazione dalle rispettive cariche dei componenti il Consiglio di amministrazione, nominati per il triennio dall'Assemblea ordinaria del 30 giugno 1993, il medesimo Consiglio è composto da 5 membri. Nel prospetto di vendita per gli investitori americani del luglio scorso, peraltro, il Ministro del tesoro si impegnava formalmente all'allargamento dell'attuale Consiglio di amministrazione mentre nel mese di settembre gli sono state richieste le dimissioni con la motivazione che il proprio nome non sarebbe stato proposto dagli investitori esteri. In realtà gli interpellati si sono espressi esclusivamente sull'ampliamento dell'attuale consiglio e non sulla sua sostituzione, coerentemente con gli impegni sottoscritti dal medesimo Ministro, secondo quanto risulta alla pagina 113 del predetto prospetto.

Il senatore LORUSSO, in una breve interruzione, chiede dunque di precisare se la sostituzione del Consiglio sia o meno un atto dovuto.

Il presidente PALLESI, ribadendo quanto già documentato, nega che si tratti di una necessità imposta da norme legislative o contrattuali.

Il presidente CARPI ringrazia il presidente dell'INA e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,55.*



**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**45<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE***(224) SMURAGLIA ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli**

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 ottobre 1994.

Il Presidente informa che sul provvedimento in esame sono stati presentati numerosi emendamenti. Prospetta pertanto l'opportunità di costituire un comitato ristretto.

La Commissione conviene con la proposta del presidente. Viene pertanto costituito un comitato ristretto di cui fanno parte i senatori Barra, Carnovali, Pelella, Pugliese e Spisani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(781) Misure intese a favorire nuova occupazione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sul provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 20 ottobre 1994.

Interviene il senatore DE LUCA che sottolinea in primo luogo come il contenuto del disegno di legge tradisca nei contenuti le premesse alle quali sostiene di ispirarsi nella relazione di accompagnamento. In essa infatti si fa riferimento all'accordo del luglio 1993 sul costo del lavoro che prevede la concertazione con le parti sociali per le riforme relative alla materia del mercato del lavoro e al piano Delors che, per risolvere il problema occupazionale, sottolinea la necessità di una cooperazione tra tutti i settori produttivi della società. Nessuna delle proposte avanzate

dalle parti sociali è stata invece minimamente considerata nel provvedimento il cui unico pregio è quello di avere la forma di un disegno di legge piuttosto che di un decreto-legge. Sottolinea quindi come il provvedimento non tenga in alcun conto che il problema occupazionale non può essere risolto dalla sola flessibilità delle norme relative alla gestione del mercato del lavoro (elemento pur necessario), ma da una strategia economico-produttiva che si adoperi per la crescita dei posti di lavoro. Per quanto riguarda poi il contenuto del provvedimento, esprime un giudizio negativo sulla totale liberalizzazione dei contratti a tempo determinato che diminuisce fortemente le garanzie dei lavoratori e stigmatizza il venir meno di un principio costituzionale come quello della «giusta retribuzione», in quanto, in molte norme del disegno di legge, si propone una sorta di salario di ingresso che non considera il principio della commisurazione del salario alla prestazione svolta. Sottolinea poi la modestia degli interventi volti alla formazione professionale. Preannuncia infine il proprio parere contrario su di un provvedimento che il Governo dovrebbe ritirare poichè, lungi dal creare nuova occupazione, provoca soltanto un netto peggioramento delle garanzie dei lavoratori.

Prende quindi la parola il senatore MANFROI che sottolinea come l'intenzione del Governo non sia certamente quella di penalizzare i lavoratori, ma piuttosto quella di approvare provvedimenti volti alla creazione di nuovi posti di lavoro. Fa quindi presente come non sia possibile per il mondo della produzione rinunciare al progresso tecnologico per creare artificiosamente posti di lavoro e come, d'altra parte, l'attuale contesto economico metta il Paese di fronte alla necessità di dover scegliere tra un alto tasso di disoccupazione e una occupazione meno tutelata. Dichiarò infatti di non dubitare che, quando l'economia sarà tornata ad essere più florida, anche i lavoratori saranno maggiormente tutelati. Esprime inoltre un giudizio positivo sui salari differenziati tra le diverse aree del Paese in quanto ritiene che l'uniformità dei contratti su scala nazionale abbia fortemente danneggiato il Mezzogiorno, bloccando il dinamismo sociale che sicuramente si sarebbe realizzato in assenza di vincoli tanto rigidi come quelli derivanti dalla contrattazione collettiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(193) SMURAGLIA ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(759) BEDIN ed altri: Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 ottobre 1994.

Il relatore, senatore MANCONI illustra brevemente il testo elaborato dal Comitato ristretto, derivante dall'unificazione dei due provvedimenti in titolo. Sottolinea quindi il proficuo lavoro svolto dal Comitato che, pur essendo partito da posizioni assai differenziate al suo interno, è giunto ad approvare all'unanimità un testo nel quale sono state definite

questioni cruciali (come la definizione di molestia) e dove si è giunti ad un accordo anche su un argomento che impropriamente veniva indicato come inversione dell'onere della prova.

Il senatore MULAS, esprimendo perplessità sulla proficuità dei lavori svolti dal Comitato ristretto, ritiene che non vi sia alcuna urgenza di approvare un provvedimento come quello in esame, specialmente a fronte di altri disegni di legge come quello sul mercato del lavoro che tante critiche ricevono senza che siano proposte soluzioni alternative.

Il Presidente fa presente che la Commissione sta procedendo celermente all'esame di tutti i provvedimenti ad essa assegnati, senza eccezione alcuna.

Il relatore MANCONI ribadisce ancora una volta che il giudizio sulla proficuità dei lavori svolti dal Comitato è relativo all'accordo raggiunto su un testo rispetto al quale esistevano inizialmente posizioni assai divergenti.

Il senatore SPISANI si dichiara soddisfatto del lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha accolto molte delle proposte avanzate dalla sua parte politica, prima tra tutte quella di eliminare dal testo la cosiddetta inversione dell'onere della prova. Prendendo atto di ciò ritiene pertanto che il testo sia accettabile per tutti in quanto è volto alla tutela degli interessi dei lavoratori e soprattutto delle donne lavoratrici, più sovente oggetto di molestie sessuali.

Il senatore MANZI chiede un rinvio della votazione del provvedimento, in quanto la senatrice Salvato avrebbe voluto intervenire nell'esame del testo del Comitato ristretto.

Sull'opportunità di rinviare la votazione si apre un breve dibattito nel quale intervengono il presidente SMURAGLIA e i senatori DANIELE GALDI, SPISANI, MANCONI, DE LUCA e BARRA.

Il Presidente chiede al senatore Manzi se insiste sulla proposta di rinvio.

Il senatore MANZI dichiara di non insistere, ma annuncia che, per questo motivo, si asterrà sulla votazione finale del disegno di legge.

Posti separatamente ai voti, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 risultano approvati senza modifiche.

Si passa quindi alla votazione finale sul testo del Comitato ristretto. A titolo personale, annuncia la propria astensione il senatore MANFROI, mentre il senatore MULAS annuncia l'astensione della sua parte politica.

Posto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge risulta accolto.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Manconi di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del testo accolto dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,05.*

**TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO**

**Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora,  
contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro**

**(Disegni di legge nn. 193, 759)**

Art. 1.

*(Molestie sessuali)*

1. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.

2. Ledono questo diritto le molestie sessuali, ossia ogni atto o comportamento a connotazione sessuale o basato sul sesso, che risulti inequivocabilmente indesiderato e sia tale da pregiudicare la libertà e la dignità della persona, assumendo carattere discriminatorio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Assumono particolare gravità le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro.

4. A nessuno è consentito di approfittare della propria posizione per eliminare o ridurre le garanzie di cui alla presente legge o per esercitare forme illecite di pressione o di ricatto.

Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. I comportamenti illeciti di cui agli articoli 2 e 3 riguardano tutte le lavoratrici ed i lavoratori che svolgono attività lavorativa, ancorchè non ancora assunti in maniera definitiva e anche se si trovino in periodo di prova o siano parti di un rapporto a tempo parziale o di un contratto di formazione e lavoro.

Art. 3.

*(Nullità atti discriminatori)*

1. Tutti gli atti o patti, quali licenziamenti, trasferimenti, dequalificazioni, negazione di qualifiche a livelli superiori, che derivino in modo

certo da un atto discriminatorio e particolarmente da ricatti accompagnati a molestie sessuali, sono nulli.

Art. 4.

*(Obblighi del datore di lavoro)*

1. Il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad adottare, ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, le misure che si rendano necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale delle lavoratrici e dei lavoratori anche concordando con le organizzazioni sindacali le iniziative necessarie sotto il profilo della formazione, della informazione e della prevenzione relative alle problematiche di cui all'art. 1.

Art. 5.

*(Ulteriori competenze dei consiglieri di parità)*

1. I consiglieri di parità di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125, svolgono anche funzione di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscano atti di molestia o ricatti sessuali, garantendo la riservatezza ogni volta che gli interessati intendano mantenerla. Tali funzioni dei consiglieri di parità devono essere portate a conoscenza dei lavoratori nelle singole aziende, mediante affissione del presente articolo, in luogo accessibile a tutti, a cura dei datori di lavoro.

2. Ai consiglieri di parità devono essere assegnati mezzi e strumenti necessari, per l'espletamento anche di questo compito, a cura del competente ufficio del lavoro.

Art. 6.

*(Dimissioni per giusta causa)*

1. Qualora i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3 siano tenuti direttamente dal datore di lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori interessati hanno il diritto di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso. In tal caso, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere, oltre al trattamento di fine rapporto, un'indennità fissa pari a 12 mensilità della retribuzione globale in atto alla cessazione del rapporto.

Art. 7.

*(Denuncia di fatti inesistenti)*

1. Il comportamento di chi denuncia fatti di molestie sessuali che risultino poi inesistenti, è valutabile anche sotto il profilo disciplinare.

## Art. 8.

*(Azioni in giudizio)*

1. La persona che abbia subito molestie o sia esposta comunque ai comportamenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e non ritenga di avvalersi della procedura di conciliazione prevista dai contratti collettivi, ma intenda agire in giudizio, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, anche attraverso il consigliere di parità, ove esista, ferma restando l'applicazione, anche alle ipotesi considerate nella presente disciplina, dell'articolo 8, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125. Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. Con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il pretore condanna altresì il responsabile del comportamento molesto al risarcimento del danno, che liquida in forma equitativa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti pubblici.

## Art. 9.

*(Pubblicazione del provvedimento pretorile)*

1. Nei casi più gravi, su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che il provvedimento definitivo venga pubblicato, a cura del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, omettendo il nome della persona che ha subito la molestia.

## Art. 10.

*(Azioni positive e attività d'informazione)*

1. Nella ammissione dei progetti di azioni positive ai benefici di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, devono essere tenuti in particolare considerazione i progetti che comprendano espressamente piani dettagliati di prevenzione, formazione ed informazione, in relazione alle tematiche di cui alla presente legge.

2. Apposite campagne di informazione sono predisposte annualmente dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici e dalle corrispondenti commissioni regionali sul tema delle molestie sessuali, come forma di discriminazione indiretta.

## Art. 11.

*(Nullità dei provvedimenti di ritorsione)*

1. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore dipendente che abbia denunciato comportamenti di molestia da parte

del datore di lavoro o di superiori gerarchici, in qualunque modo peggiorativi della sua condizione, quali trasferimenti, licenziamenti e simili, adottati entro un anno dal momento della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio.

È tuttavia consentita la prova contraria ai sensi dell'art. 2728, comma 2, del codice civile.

Analogo trattamento è riservato ai testimoni che hanno deposto in senso conforme alla denuncia.

#### Art. 12.

##### *(Assemblee)*

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le lavoratrici hanno diritto a tre ore di assemblea annue, fuori dall'orario di lavoro, per discutere sul tema dei rapporti sui luoghi di lavoro e sui comportamenti discriminatori o molesti per ragioni di sesso tenuti nell'ambiente di lavoro, da colleghi di lavoro, da superiori gerarchici e dallo stesso datore di lavoro. Le assemblee sono indette con le modalità e si svolgono nelle forme di cui al predetto articolo 20 della legge n. 300 del 1970. Spetta esclusivamente all'assemblea delle lavoratrici decidere se e quando consentire la partecipazione all'assemblea di dirigenti sindacali, anche esterni, lavoratori ed esperti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai gruppi di lavoratori che ne facciano richiesta in numero superiore a venti, entro il limite di un'ora e mezzo annua.



**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**31<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MANARA*La seduta inizia alle ore 16,30.**Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Nisticò.***IN SEDE REFERENTE****(1021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

Il senatore CAMPUS riferisce sul testo articolato del decreto, che ha subito significative modifiche durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Le innovazioni apportate vertono su aspetti di non secondaria importanza e si sostanziano anche nell'inserzione di commi aggiuntivi. Riconosce che si tratta di testo connotato da una pluralità di contenuti, il che richiede un esame particolareggiato. Tuttavia, a discolpa del Governo, fa presente che vi si ravvisano disposizioni introdotte da tempo nell'ordinamento con decreti risalenti addirittura alla precedente compagine governativa. Procedo quindi all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 dispone la cessazione di tutti gli organi di amministrazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e la contestuale nomina di un commissario straordinario.

L'articolo 2, non innovato dalla Camera dei deputati, statuisce che a far data dal 1° gennaio 1995 le varie forme di contabilità delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni precedenti.

L'articolo 3 prevede per i cittadini esenti da forme di pagamento in base alla legge n. 537 del 1993 - con esclusione degli invalidi di guerra e degli invalidi civili al 100 per cento - la corresponsione di una quota fissa di lire 5.000 quale quota-ricetta. Un emendamento accolto dalla Camera ha esteso l'esclusione totale del pagamento della quota anche in favore dei grandi invalidi del lavoro.

Il relatore si sofferma, quindi, su un comma introdotto opportunamente dalla Camera, in forza del quale i medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo dovranno, dopo la conversione del decreto, essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

L'articolo 4 affronta i profili di responsabilità del farmacista: si commina la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 900.000 per chi venda un medicinale senza presentazione di ricetta medica, mentre per la più grave fattispecie di vendita o detenzione di specialità medicinali per le quali fossero intervenuti provvedimenti di sospensione o di revoca da parte del Ministero la sanzione annua oscilla fra un minimo di lire 500 mila ed un massimo di lire 1.500.000. Conclude infine l'illustrazione dell'articolo 4 sottolineando la disposizione - introdotta anch'essa dalla Camera dei deputati - , per cui in caso di reiterata condotta illegittima del farmacista, per l'esattezza la vendita per più di tre volte di particolari medicinali senza la presentazione di ricetta, si contempla la possibilità di disporre la chiusura della farmacia per un periodo da 15 a 30 giorni.

L'articolo 5 affronta i noti problemi relativi agli impianti di macellazione di capacità limitata, e si disciplina innovativamente la materia delle autorizzazioni. Il relatore ne auspica l'approvazione senza modificazioni, giacchè doverosamente il testo all'esame recepisce quanto disposto dalla Comunità europea.

L'articolo 6 induce il relatore Campus ad affrontare un problema procedurale e connesso al decreto-legge n. 544, iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta e relativo ai prezzi delle specialità medicinali. Ebbene, per economia dei tempi, ipotizza la trasfusione dei contenuti dell'articolo 1 del decreto da ultimo menzionato all'interno dell'articolo 6 del decreto in titolo. Si rimette comunque alla volontà della Commissione.

L'articolo 7 affronta il problema legato alla posizione giuridica della Croce rossa.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte del senatore SIGNORELLI, il relatore CAMPUS chiarisce che si tratta di norma che permette di conservare funzionalità in materia di trasfusioni all'ente pubblico Croce rossa italiana. Pertanto, ne auspica l'approvazione, dissippando, con riferimento al comma 3, i timori da taluno sollevati, in ordine alla disposizione che prevede la nomina di un commissario: tale norma, infatti, non va intesa come dilatoria rispetto ai termini per l'approvazione dello statuto di quell'ente.

L'articolo 8, modificativo della legge n. 210 del 1992, prevede l'erogazione di un assegno *una tantum*, nell'ordine di lire 50 milioni, in favore di eredi legittimi e pure - come modificato aggiuntivamente dalla Camera dei deputati - di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Conclude la sua relazione rilevando con stupore la soppressione, introdotta dai deputati, dell'intero articolo 9 del quale invece auspichebbe la reintroduzione.

Il presidente MANARA dà lettura del parere della Commissione bilancio, contrario in base all'articolo 81 della Costituzione verso l'articolo 3, comma 2, e verso gli articoli 7 e 8 del provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GREGORELLI, preso spunto dal significativo parere della Commissione bilancio, manifesta perplessità in ordine non solo al testo originario del decreto, ma anche verso le modifiche introdotte dalla Camera. Espresso comunque apprezzamento per la lucida relazione del relatore Campus, chiede al rappresentante del Governo di sapere se ravvisi una intima coerenza fra i documenti finanziari-contabili - in caso di approvazione presso l'altro ramo del Parlamento - nella parte relativa alla sanità ed il decreto in titolo.

Dichiara quindi di avversare specificamente il contenuto dell'articolo 2, comma 2 e ne auspica la soppressione; sottolinea poi l'inopportunità di conservare all'interno di questo provvedimento anche le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, mentre auspica il ripristino dell'articolo 9, incomprensibilmente cancellato in sede di prima lettura. Preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore SIGNORELLI rammenta la sua passata condizione di parlamentare dell'opposizione - allorchè gli era congeniale protestare contro le contestabili iniziative dell'Esecutivo - e sottolinea la sua attuale difficoltà nell'analizzare un prodotto legislativo offerto da un Governo, che egli sostiene e che purtroppo è stato costretto a recepire molte disposizioni varate da pregresse compagini governative. Lamenta la frammentarietà di vedute che oggi rendono arduo intervenire, legislativamente ed amministrativamente nel tentativo di rimettere in sesto un servizio sanitario che soffre di note disfunzioni scaturite da impostazioni metodologicamente contraddittorie. Conclude manifestando disagio personale, oltrechè politico.

Il senatore PETRUCCI, pur stupendosi di dover aderire al lamento del collega di maggioranza, senatore Signorelli, manifesta forti perplessità politiche verso l'intero testo in esame ed in particolare verso la eterogeneità dei contenuti. Sottolinea, poi, la gravità istituzionale del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Si sofferma quindi sugli aspetti di dettaglio: all'articolo 3 ritiene opportuno allargare l'esenzione anche ai titolari di pensioni sociali al minimo; all'articolo 4, comma 6, contesta l'innovazione introdotta dalla Camera dei deputati e all'articolo 6 ritiene non sbagliato accogliere il suggerimento del relatore di trasfondervi il contenuto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 544.

Nell'articolo 7, relativo alla Croce Rossa Italiana, ravvisa una ambiguità di fondo che amplia quella istituzionale di quell'ente, troppo sbilanciato sul versante dei rapporti con le forze armate e troppo poco vicino alle esigenze delle associazioni di volontariato. Conclude condannando la avvenuta soppressione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 9.

Il senatore DIONISI dichiara di aderire alle critiche formulate verso il decreto e nelle poco convinte e nelle ancor meno convincenti parole del relatore trova motivo di conferma per esprimere la sua contrarietà al provvedimento in titolo. Senza soffermarsi sul pur importante parere contrario della 5ª Commissione, invita la Commissione di merito a riflet-

tere sull'opportunità di suggerire al Governo di trasfondere i contenuti disomogenei di esso in provvedimenti distinti e politicamente più chiari.

Il senatore BINAGHI si dichiara molto perplesso di fronte al ricorso, forse eccessivo, allo strumento della decretazione di urgenza: confessa quindi un forte disagio nel dover prendere posizione di fronte al provvedimento in questione. Non esclude comunque l'idea di accedere al suggerimento di scindere i diversi contenuti del decreto, ormai prossimo alla scadenza, in differenti atti normativi.

Il presidente MANARA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore rilevando come effettivamente ci si trovi alla presenza ingombrante di numerose disposizioni che affondano lontano nel tempo le loro radici. Aderisce quindi alla sostanza degli interventi svolti e si rimette alla volontà della Commissione per quanto riguarda l'eventualità di sottoporre o meno all'Assemblea emendamenti modificativi.

Soggiunge, con riferimento al contestato articolo 7, che la Croce rossa italiana svolge una pluralità di compiti che giustifica sia la sua vicinanza con le Forze armate, sia la sua diversità funzionale rispetto alle associazioni di volontariato.

Il sottosegretario NISTICÒ fa presente che il provvedimento ha una sua intrinseca complessità costituendo l'attuazione di misure assunte in precedenza onde evitare un vuoto legislativo. Si riferisce in particolare alla materia del prezzo dei farmaci ed alle nomine dei commissari straordinari per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Altre norme, come ad esempio quelle riguardanti la Croce rossa, rivestono particolare urgenza. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento teso a ripristinare il testo dell'articolo 9 del decreto-legge. Auspica infine una pronta conversione del decreto-legge, affinché una volta per tutte sia definito il pregresso e si lavori sul nuovo secondo una impostazione di trasparenza e di efficienza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BRAMBILLA**

*Intervengono il ministro dell'ambiente Matteoli ed il ministro dei lavori pubblici Radice.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(866) Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature**

**(199) GIOVANELLI ed altri: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico**  
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre scorso.

Il ministro MATTEOLI esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge: si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.2/1, sull'emendamento 3.2 e sull'emendamento 3.9. Si dichiara contrario agli emendamenti 3.3, 3.8, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.0.1.

La Commissione respinge il subemendamento 3.2/1.

La Commissione respinge, quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.8, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 3.0.1.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 4.2.

Il senatore RIANI ritira l'emendamento 4.4.

Il presidente BRAMBILLA dichiara prescluso l'emendamento 4.0.1.

Il ministro MATTEOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2.

La Commissione accoglie l'emendamento 4.2.

Il relatore GIOVANELLI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.4.

Il senatore RONCHI interviene dichiarando che la reiezione dell'emendamento 3.2 ha infranto l'equilibrio politico realizzato in comitato ristretto: il suo Gruppo si riserva perciò di presentare emendamenti in Assemblea. Auspica comunque che, ripristinando una posizione unitaria sull'articolo 5, siano create le condizioni per l'approvazione dell'emendamento 5.4.

Il senatore CARCARINO, su invito del Presidente, accetta di ritirare l'emendamento 5.2, auspicando che la maggioranza converga sull'emendamento 5.4, su cui dichiara voto favorevole.

Il senatore RIANI ritira l'emendamento 5.3.

Il relatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 5.1.

Il ministro MATTEOLI, in nome della necessità di chiudere l'iter del provvedimento in esame, si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.4.

La Commissione accoglie a maggioranza l'emendamento 5.4.

Il senatore GIOVANELLI declina la proposta del Presidente di conferirgli mandato a riferire all'Assemblea alla luce della reiezione dell'emendamento 3.2: auspica comunque che in Assemblea si ripristini la volontà politica unitaria che sul punto si registrò in Comitato ristretto.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17).*

La Commissione conferisce quindi all'unanimità mandato al senatore Grippaldi a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 866 e sugli emendamenti accolti, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessario; gli conferisce altresì mandato a proporre all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 199, richiedendo altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

(906) *Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*

(228) *DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione*

(229) *DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*

(323) *PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(474) *SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso il 19 ottobre scorso.

Replica il relatore SPECCHIA soffermandosi preliminarmente sulla novità della presentazione presso la Camera dei deputati di un emendamento al disegno di legge collegato alla legge finanziaria che riproduce gran parte del testo degli articoli da 1 a 3 del provvedimento in esame. Al riguardo egli ritiene di non poter assumere una posizione ufficiale, trattandosi di una iniziativa del Governo venuta a sua conoscenza solo attraverso la stampa, anche se non può esimersi dal sottolineare come l'instaurazione di rapporti corretti fra Governo e Parlamento avrebbe richiesto forse un diverso modo di procedere.

Rispondendo, poi, agli intervenuti ritiene che il problema dell'incostruzione del provvedimento per violazione delle competenze delle regioni non si ponga, come dimostrano le pronunce già intervenute relativamente alla legge n. 47 del 1985; il decreto, poi, contrariamente a quanto affermato da alcuni non si pone obiettivi meramente fiscali e non mortifica le prerogative dei comuni, cui al contrario riconosce compiti ampi e rilevanti. Una modifica della norma relativa agli oneri di urbanizzazione per gli abusi pregressi è anche da lui auspicata, anche se al riguardo prende per ora atto delle difficoltà enunciate dal Governo. Quanto all'individuazione di un centro di responsabilità diverso dal sindaco per la repressione degli abusi, comprende le ragioni delle proposte avanzate; ritiene, però, che i comuni vadano sorretti (e in proposito si richiama alla norma sui commissari *ad acta*) ma non possano essere completamente sollevati da tali compiti; rispetta, comunque, l'opinione di chi individua nel giudice il soggetto responsabile delle demolizioni. Individua, poi, nei piani di rientro dall'abusivismo un elemento fondamentale per collegare la sanatoria ad un'effettiva azione di risanamento ambientale. Il collegamento delle agevolazioni all'ubicazione degli immobili ed al reddito è stato criticato, suggerendosi di sostituirlo con il riferimento al valore del bene: egli ritiene, però, che sotto questo aspetto il testo del Governo - che viene incontro alle esigenze delle classi meno agiate - vada mantenuto. Sul problema sollevato della carenza degli alloggi pubblici ritiene che l'attuale Governo non possa essere chiamato a rispondere di inadempienze e ritardi verificatisi in passato, mentre la questione dell'eccessiva onerosità della sanatoria crede sia stata adegua-

tamente affrontata in sede di reiterazione del decreto. In relazione ai piani particolareggiati di attuazione, rinnova il suggerimento ad inserire una norma che faccia salvi gli effetti di quelli già approvati.

Condivide poi l'analisi effettuata nel corso della discussione generale sulle cause dell'insoddisfacente attuazione della legge n. 47 del 1985, in quanto al nesso da taluno individuato fra criminalità ed abusivismo, si dice consapevole del problema, anche se occorre non generalizzare, riconoscendo che la maggior parte degli abusi, anche nel Mezzogiorno, hanno origini e motivazioni del tutto estranee alla detta criminalità organizzata; ritiene, poi, che il decreto, nella stesura presentata dal Governo punti, con successo, a dare risposta al problema dell'abusivismo nelle variegate forme che esso assume nelle diverse aree del Paese. Non è d'accordo con l'ipotesi prospettata di provvedere prima al riordino della legislazione urbanistica ed al risanamento ambientale e di intervenire solo in seguito con un provvedimento di sanatoria dell'abusivismo; egualmente contrario si dice all'ipotesi di escludere dalla sanatoria le costruzioni destinate all'attività produttiva. Sul problema della salvaguardia delle competenze della regione autonoma della Valle d'Aosta, rileva che già nella legge n. 47 del 1985 vi erano norme che si applicavano anche alle regioni a statuto speciale, mentre sul tema specifico del conflitto fra l'articolo 4 del decreto e l'articolo 43 dello statuto della regione Valle d'Aosta, ritiene che potrà meglio esprimersi il Governo.

Si sofferma, poi, sul problema dei costi per la definizione delle pratiche di sanatoria, che - a suo parere - saranno comunque contenuti e certamente molto inferiori agli introiti derivanti dai contributi di concessione. Conclude affermando che la Commissione è interessata a proseguire l'iter del provvedimento, risolvendo, però, il problema del rapporto con l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge collegato alla finanziaria. La scadenza del 31 ottobre - se il Governo non frappone ostacoli insormontabili - potrebbe essere opportunamente prorogata, anche se suggerisce al senatore Giovanelli di accogliere alcune modifiche al testo dell'ordine del giorno n. 1.

*La seduta sospesa alle ore 18,25 riprende alle ore 18,40.*

Il ministro RADICE replica effettuando preliminarmente la cronistoria del provvedimento, la cui genesi - pensata inizialmente soprattutto per esigenze di bilancio - consente l'effettuazione di un'analisi di quanto s'è verificato sul territorio in materia edilizia. Il fenomeno dell'abusivismo è stato affrontato ricercando i motivi della sostanziale inattuazione della legge n. 47 del 1985: ne è emersa una situazione «a macchia di leopardo», con dimensioni assai estese nel centro-sud. Il Ministro di lavori pubblici, dovendo soprattutto operare per la tutela del territorio, ha inteso integrare la manovra finanziaria contenuta nel primo decreto-legge aggredendo il fenomeno dell'abusivismo. Ne è sorto il decreto-legge in esame che riforma la materia edilizia anche per ridurre l'eccessiva burocratizzazione che penalizza il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione. Ancora cinquecento comuni sono privi di piano regolatore: occorre perciò un forte intervento legislativo nei confronti di autonomie locali che non hanno la forza o la volontà di agire per prevenire il degrado urbanistico. All'autorità comunale inadempiente si reagisce con la previsione dei commissari *ad acta*, che



offrono un deterrente efficace alla deresponsabilizzazione del sindaco proprio grazie alla previsione dell'articolo 4.

Quanto alla presentazione alla Camera dell'emendamento sull'abusivismo edilizio, essa deriva dalla preoccupazione del Ministro del tesoro di tempi di esame troppo lunghi in Senato. Il meccanismo dell'oblazione, nonostante le critiche formulate, va comunque mantenuto trovandoci dinanzi ad una violazione di legge; il pagamento in unica soluzione per i casi di abusi minori faciliterà comunque lo smaltimento di pratiche da parte dei comuni, che non dovranno procedere a contabilizzazioni minute ma potranno dedicarsi a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni dei cittadini. Il mancato riconoscimento dei presupposti di costituzionalità all'articolo 3 non osta comunque al ripristino del suo contenuto in una norma che corrisponda all'esigenza sottesa.

Un'intensa collaborazione tra il Ministero e le Autorità locali è stata intrapresa per interventi di bonifica delle zone urbane degradate, fermo restando il principio secondo cui gli stati di fatto non sanabili rimangono esclusi dalle ipotesi di sanatoria. Quanto al requisito del grado di parentela per l'abusivismo di necessità, esso va interpretato come complementare rispetto a quello della convivenza biennale.

Il Ministro respinge poi i rilievi formulati contro il silenzio-assenso - che va inteso come strumento di maggior speditezza dell'operato amministrativo - e contro il testo dell'articolo 6, che va riferito alle parti sulle quali ricadono gli effetti della sanatoria. Dichiaratosi poi disposto a considerare favorevolmente emendamenti che si ispirino ad una peculiare considerazione dell'abusivismo nelle zone sismiche, nonché delle prerogative delle regioni a statuto speciale (nell'ambito della necessità di recepire le direttrici fondamentali del decreto-legge in esame), non concorda con l'invito ad incrementare l'ambito di competenza della legislazione regionale in materia di abusi sanabili, in quanto ciò determinerebbe una palese disparità di trattamento tra le varie aree del territorio italiano.

Quanto all'ordine del giorno n. 1, il Ministro invita a riformularlo, eliminando alcune considerazioni politicamente inaccettabili.

Il senatore PALOMBI si associa all'invito del Ministro, ma il senatore FALQUI non ravvisa nei termini della discussione sin qui svoltasi margini di dialogo politico tali da accedere ad alcuna ipotesi di riformulazione: lo schizofrenico andamento della questione edilizia, che registra un emendamento presentato dal Governo alla Camera dei deputati, dimostra anzi che le esigenze di riequilibrio del territorio rivendicate dal Ministro sono sacrificate all'intento meramente fiscale. Preannuncia pertanto che il suo Gruppo voterà a favore dell'ordine del giorno n. 1 e contro eventuali testi alternativi.

Il senatore GIOVANELLI difende la formulazione dell'ordine del giorno n. 1, respingendo l'invito ad apportarvi modifiche: la negazione degli intenti di difesa del territorio passa necessariamente per il riconoscimento dell'errore sotteso alla concezione meramente fiscale del provvedimento, rispetto alla quale il termine del 31 ottobre era conseguenziale. Lo svilimento della funzione legislativa, già *in nuce* nella scelta di adottare un decreto-legge, è stato ulteriormente accentuato dalla presen-

tazione di un emendamento alla Camera dei deputati, con il quale il Governo tende disinvoltamente a sottrarre alle Commissioni di merito un provvedimento fatto forzatamente rientrare nella manovra economica: rispetto a tale scelta si attendono le determinazioni delle Presidenze di ambedue i rami del Parlamento. Un voto della Commissione sull'ordine del giorno n. 1 si rende necessario per sottolineare il fatto sostanziale che l'incertezza del diritto in tale materia - rilevata da ogni parte politica e sociale e non frutto di un'interpretazione di parte della realtà delle cose - è connessa alla data del 31 ottobre ed altresì alle caratteristiche di insieme ed all'*iter* del provvedimento proposto.

Il senatore STANZANI GHEDINI giudica insufficiente lo strumento dell'ordine del giorno in una materia, come quella del termine del 31 ottobre, disciplinata dal comma 6 dell'articolo 1: a tale norma andrebbe presentato un vero e proprio emendamento, anche considerato il fatto che le vicende verificatesi all'altro ramo del Parlamento non hanno formalmente sottratto l'oggetto della discussione alla competente Commissione del Senato.

Il relatore SPECCHIA, considerata la non disponibilità dei presentatori a riformulare l'ordine del giorno n. 1, presenta il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

atteso che il confronto parlamentare sulla normativa recata con il decreto-legge n. 551 del 1994 è iniziato solo il 19 ottobre 1994;

considerato altresì che in ragione dei suddetti tempi di esame del provvedimento, la data per il pagamento dell'importo fisso dell'oblazione, stabilita al 31 ottobre 1994, appare preclusiva per molti cittadini della possibilità di accedere alla sanatoria,

impegna il Governo:

a riconsiderare il termine del 31 ottobre per consentire al Parlamento un confronto serio nel merito della normativa e per dare ai cittadini la possibilità di avvalersi della sanatoria.

0/906/2/13<sup>a</sup>

IL RELATORE

Il ministro RADICE, preso atto dell'intendimento dei proponenti di mantenere il testo dell'ordine del giorno n. 1, esprime su di esso parere contrario, mentre si dichiara disposto ad accogliere l'ordine del giorno n. 2, ove proposto dalla Commissione all'Assemblea.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori PAROLA, DEBENEDETTI e CARCARINO e con quello contrario dichiarato dai senatori D'ALÌ, COZZOLINO, TERZI e NAPOLI, la Commissione respinge a maggioranza l'ordine del giorno n. 1.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori D'ALÌ, COZZOLINO, NAPOLI e TERZI, la Commissione accoglie a maggioranza l'ordine del giorno n. 2.

Il presidente BRAMBILLA, non facendosi osservazioni, annuncia che il disegno di legge n. 906 sarà assunto a testo base del successivo

esame e fissa per le ore 12 di giovedì 27 ottobre 1994 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

## EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (866)**

### Art. 3.

*All'emendamento 3.2, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Per gli scarichi delle pubbliche fognature, serviti o meno da impianti pubblici di depurazione, le sanzioni di cui al terzo comma si applicano solo ove risulti accertato che il soggetto responsabile dell'esercizio delle fognature abbia colposamente omissso, nel quadro del piano regionale di risanamento, le misure idonee ad impedire l'evento».

**3.2/1**

SENESE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 3.

1. Il terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabili dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 12, si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire 25 milioni a lire 250 milioni e la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui all'allegato 1 della delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981".»

**3.2**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Il terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

"Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 o, in mancanza, dalle tabelle allegate alla presente legge, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.

Per gli scarichi diversi da quelli di cui al terzo comma, in caso di superamento dei limiti di accettabilità previsti dalle tabelle allegate alla presente legge, o di quelli stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire 25 milioni a lire 250 milioni e la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui all'allegato 1 della delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

Per gli scarichi delle pubbliche fognature, serviti o meno da impianti pubblici di depurazione, le sanzioni di cui al quarto comma si applicano solo ove risulti accertato che il soggetto responsabile dell'esercizio delle fognature abbia colposamente omesso, nel quadro del piano regionale di risanamento, le misure idonee ad impedire l'evento».

**3.3**

SENESE

*Al comma 1, nel novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo le parole: «articolo 14, secondo comma,» inserire le seguenti: «ovvero di quelli più restrittivi stabiliti dai comuni o dai consorzi intercomunali, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, n. 2),».*

**3.8**

STANZANI, RIANI

*Al comma 1, nel novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire la cifra: «3 milioni» con la seguente: «6 milioni».*

**3.4**

STANZANI, RIANI

*Al comma 1, nel capoverso del novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire la cifra: «10 milioni» con la seguente: «20 milioni».*

3.5

STANZANI, RIANI

*Al comma 1, nel capoverso del novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire la cifra: «20 milioni» con la seguente: «40 milioni».*

3.6

STANZANI, RIANI

*Al comma 1, dopo il capoverso del novellato terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, aggiungere il seguente comma:*

«Con la sentenza che definisce i procedimenti di cui al precedente comma, il titolare dello scarico, a titolo di parziale compenso per i danni provocati al corpo idrico, è condannato al pagamento a favore del comune di una somma compresa tra lo 0,50 per cento ed il 10 per cento del fatturato annuo riferito all'anno precedente all'illecito, commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua restituita ed alla natura dell'illecito, nonchè tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di depurazione utilizzati. Le predette somme sono utilizzate dai comuni per il finanziamento di interventi tecnologici di innovazione nei processi produttivi volti a migliorare la qualità degli scarichi, di interventi di recupero ambientale del corpo idrico nonchè per il finanziamento della realizzazione di un efficace sistema di depurazione degli scarichi delle pubbliche fognature, in attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991».

3.7

RIANI, STANZANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è abrogato».

3.9

STANZANI, RIANI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al primo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sostituire le parole: "è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni" con le seguenti: "è punito con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 150 milioni"».

3.0.1

SENESE

**Art. 4.**

*Al comma 1, nel novellato articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire le parole: «tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità,» con le seguenti: «le ulteriori prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità, per le quali si applicano le sanzioni».*

**4.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, nel novellato articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sostituire la cifra: «2 milioni» con la seguente: «6 milioni».*

**4.4**

STANZANI, RIANI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Dopo l'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, inserire il seguente:

**"Art. 22-bis.**

1. Per i reati previsti dal primo, dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 21 è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare.

2. Per gli illeciti amministrativi previsti dal terzo comma dell'articolo 21 e dall'articolo 22 è consentita, in caso di ripetizione specifica della violazione, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di cinque volte dell'ammontare della sanzione comminata per la violazione precedente".

**4.0.1**

STANZANI, RIANI

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1**

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

5.2

CARCARINO

*Sopprimere l'articolo.*

5.3

STANZANI, RIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle Regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991».

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della presente legge, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni".».

5.4

IL RELATORE



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

*Presidenza del Presidente*  
Marco TARADASH

*Interviene il direttore generale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Stefano Rolando.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B60, 0022°)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che del secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il quale concerne un'audizione effettuata nell'ambito di una indagine conoscitiva, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AD EVENTUALI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE RELATIVI AL PIANO EDITORIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI**  
(A008 000, B60, 0009°)

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che con lettera del 6 ottobre scorso la Presidenza del Consiglio di Amministrazione della RAI, nel riaffermare la ferma volontà del Consiglio di operare nel massimo rispetto del ruolo istituzionale della Commissione, ha chiesto di conoscere se la Commissione, dopo il dibattito sul piano editoriale svoltosi nelle sedute del 29 settembre e del 4 ottobre scorso, e dopo il parere negativo riguardante il piano stesso, ritenga di formulare nuovi indirizzi relativi al piano che modifichino quelli del luglio 1993, facendo presente che il Consiglio è in tal caso pronto a procedere ad una conseguente integrazione del piano. L'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi ha manifestato l'orientamento di emanare tali nuovi indirizzi, ed ha esaminato in proposito la possibilità di costituire un gruppo di lavoro che predisponga un testo-base per l'esame della Commissione.

Il deputato Giuseppe ROSSETTO ritiene opportuno che la formulazione, da parte della Commissione, di indirizzi relativi al piano editoriale tenga conto dell'esigenza di consentire la possibile privatizzazione della RAI. È infatti essenziale che la Società concessionaria pubblica sia e resti competitiva sul mercato dell'ascolto: un'eventuale caduta in termini di *audience* risulterebbe non solo inaccettabile sotto il profilo economico-finanziario, ma condizionerebbe negativamente lo stesso conseguimento delle finalità proprie del servizio radiotelevisivo pubblico.

Dopo aver ricordato che, sotto questo profilo, il precedente presidente della RAI aveva dato prova di professionalità, fa presente che, secondo uno studio recente, è condizione irrinunciabile per la sopravvivenza della RAI che sia conseguito uno *share* perlomeno del 25 per cento per Raiuno, del 15 per cento per Raidue, e del 10 per cento per Raitre: a tali finalità dovrebbe tendere l'attività della Commissione, piuttosto che fare riferimento a obiettivi che per loro natura risultano teorici. Nel frattempo, invece, la RAI è in procinto di vendere i suoi impianti di trasmissione alla STET per pareggiare i bilanci, mentre la Commissione non è in grado di dare indirizzi completi sul piano aziendale.

Il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI ricorda di essere da sempre uno strenuo sostenitore dell'esistenza di un servizio pubblico radiotelevisivo, il quale tuttavia non potrà esistere dignitosamente finché la RAI resterà quello che oggi è. Peraltro, si deve mettere in rilievo che il servizio radiotelevisivo potrebbe mantenere una *audience* adeguata pur continuando ad essere gestito dalla mano pubblica.

Sulla questione che specificamente è oggetto del punto dell'ordine del giorno in esame, ritiene che, nonostante la Commissione si sia espressa negativamente sul piano editoriale della RAI, proprio i contenuti di questo piano potrebbero invece essere posti alla base di un documento di indirizzo.

Il senatore Antonio FALOMI ricorda di aver sottoscritto, assieme ad altri colleghi, il documento presentato nella seduta del 4 ottobre scorso, contrassegnato col numero 2, il quale, nella parte non utilizzata per la redazione del documento finale poi approvato dalla Commissione, indicava le ragioni del giudizio negativo sul piano editoriale, e sottolineava alcuni punti sui quali si richiedeva un mutamento. Tale documento, con le integrazioni che si riserva di apportarvi, potrebbe costituire la base di un nuovo documento di indirizzo: sulla base di questo e di altri documenti che i gruppi potranno presentare, si verificheranno le convergenze in seno alla Commissione, e si potrà quindi costituire un comitato ristretto.

Il deputato Rosy BINDI, nel ricordare che anche il gruppo del Partito popolare italiano sottoscrisse il documento cui ha fatto riferimento il collega Falomi, concorda con l'intenzione di assumerlo quale punto di partenza per la redazione di un nuovo documento di indirizzo.

Non può fare a meno di sottolineare che l'attuazione del piano editoriale predisposto da questo Consiglio di Amministrazione si evince dal progressivo peggioramento dei programmi televisivi. Di recente il TG 1, ad esempio, forse volendosi adeguare alla caratteristica di «rete per fa-

miglie» che il piano attribuisce a quella rete, ha mandato in onda servizi giornalistici dal taglio decisamente da rotocalco scandalistico.

Il presidente Marco TARADASH fa presente che le agenzie di stampa hanno informato della riconferma nella carica di tutti i vecchi vicedirettori del TG 3, ad opera del nuovo direttore. Tale notizia, se confermata, perpetuerebbe l'immagine di quel telegiornale come di una testata di un determinato colore politico, e getterebbe un'analogha ombra anche sui notiziari delle altre due reti.

Il deputato Giuseppe ROSSETTO sottolinea la natura estremamente soggettiva dei giudizi dati dalla collega Bindi. In effetti, la scienza del *marketing* offre oggi la possibilità di valutare con parametri del tutto oggettivi anche la qualità dei programmi; in proposito ricorda le proposte, già da lui avanzate, di affidare ad istituti specializzati l'effettuazioni di apposite indagini per conto della Commissione.

Il deputato Rosy BINDI, nel ribadire la gravità insita nel modo di presentare alcune notizie da parte del TG 1 (il quale ha mandato in onda un servizio di taglio scandalistico, ad esempio, sulla latitanza dell'Armanini e sulle persone che a lui si accompagnano) si dichiara d'accordo con la proposta del collega Rossetto.

Chiede inoltre di sapere in base a quale norma la Commissione potrebbe entrare nel merito delle nomine effettuate in seno al TG 3, come sembrerebbe suggerire il Presidente nel suo precedente intervento.

Il Presidente Marco TARADASH, dopo aver fatto presente alla collega Bindi di non aver criticato le nomine in quanto tali, ma la scelta editoriale ad esse sottesa, in ciò esprimendo la sua libera opinione di parlamentare, prende atto dell'intenzione del collega Falomi di presentare una bozza di documento di indirizzo, consistente nel testo del documento già presentato nella seduta del 4 ottobre, con le integrazioni che il collega si è riservato di apportare. Su tale testo, ed eventualmente su quello la cui presentazione è stata preannunciata dal collega Stanzani Ghedini, il comitato ristretto che la Commissione istituirebbe potrebbe iniziare i propri lavori.

Dopo che il deputato Francesco STORACE ha manifestato perplessità sull'ipotesi di costituire subito un comitato ristretto, il Presidente Marco TARADASH ritiene conclusivamente che la Commissione debba esaminare in una successiva seduta, che si riserva di convocare, le bozze di documento di indirizzo la cui presentazione è stata preannunciata.

Nessun altro collega chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 16,50, riprende alle 18,15)*

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RAI NEL QUADRO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO: AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER L'EDITORIA E L'INFORMAZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(R048 000, B60, 0001°)

Il Direttore Generale del Dipartimento per l'informazione e l'edito-

ria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Stefano ROLANDO, svolge una relazione introduttiva.

Pongono quindi quesiti il presidente Marco TARADASH ed i senatori Michele FIEROTTI e Cesare DUJANY, cui risponde, con ripetuti interventi, il Direttore generale del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Stefano ROLANDO.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**13ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BRUTTI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI**  
(R047 000, B65, 0003ª)

Il Comitato procede all'audizione del generale Siracusa, direttore del SISMI, che, a seguito di una serie di quesiti formulati dal presidente Brutti, fornisce informazioni relative alla riorganizzazione in atto del modello del Servizio per funzioni, alla realizzazione di centri periferici polifunzionali, alle procedure amministrative e ai criteri di selezione del personale nonché alla realizzazione di strutture finalizzate all'attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Il Presidente, quindi, tenuto conto dell'andamento dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, ritiene opportuno sospendere la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,10)*

Alla ripresa della seduta il presidente Brutti dichiara che è intendimento del Comitato richiedere ai responsabili dell'apparato della sicurezza che siano messi a disposizione dell'organismo parlamentare di controllo sui Servizi tutti gli atti utili a far luce sulla vicenda di Ustica, in particolare sui depistaggi, le omertà e le reticenze che hanno ostacolato l'accertamento della verità: è necessaria, al riguardo, una particolare disponibilità dei Servizi così che si possa dare un segno di novità e di discontinuità rispetto al passato.

Il Presidente pone poi ulteriori questioni relative al processo di rinnovamento dei quadri direttivi del SISMI, alla classificazione delle spese e a talune specifiche vicende che hanno coinvolto operatori del SISMI e che hanno costituito anche oggetto di procedimenti giudiziari.

Replica il Direttore del SISMI che risponde anche a richieste di informazioni e di precisazioni dei deputati Soda, Di Muccio e Lazzati riferite all'attività del Servizio in occasione di sequestri di persona, al lavoro di *intelligence* sul fenomeno dell'immigrazione clandestina e sui movi-

menti terroristici internazionali nonchè alla articolazione periferica del SISMI con particolare riferimento alla permanenza nell'incarico dei capicentro responsabili delle diverse zone.

Esaurita l'audizione, il Presidente, ringraziato il generale Siracusa per la disponibilità mostrata nel corso dell'odierno incontro che sarà sviluppato in una successiva occasione, ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi giovedì 27 ottobre 1994, alle ore 15,30, per procedere all'audizione del generale Verdicchio, direttore della DIA.

*La seduta termina alle ore 19.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

#### **16<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(693) CUSIMANO ed altri: Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione siciliana:** parere favorevole con osservazioni;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione,** approvato dalla camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(614) NAPOLI ed altri: Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli:** parere favorevole;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(260) DANIELE GALDI: Norme per il diritto al lavoro dei disabili:** rinvio dell'emissione del parere;

**(514) GEI ed altri: Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili:** rinvio dell'emissione del parere;

**(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili:** rinvio dell'emissione del parere;

*alla 12ª Commissione:*

**(1021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

*alla 13ª Commissione:*

**(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale:** rinvio dell'emissione del parere.



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

**24<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*

BOROLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Mongiello.**La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA che osserva che si tratta di decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, in tema di assistenza farmaceutica e sanitaria. Sulla precedente versione la Commissione si espresse, in data 19 gennaio 1994, in senso favorevole. Il testo trasmesso dalla Camera presenta alcune modifiche di cui occorre valutare l'onerosità.

All'articolo 1, il comma 3 prevede che i datori di lavoro di coloro che sono nominati commissari delle unità sanitarie locali versino i contributi previdenziali relativi al periodo di aspettativa dei medesimi: tale contribuzione provocherà probabilmente una richiesta di rimborso da parte dei datori di lavoro stessi. L'articolo 3 prevede, al comma 2, l'esenzione dal *ticket* dei grandi invalidi del lavoro: occorre valutare se tale fattispecie sia stata quantificata nel provvedimento. L'articolo 7, con una norma innovativa, prevede il trasferimento dei centri trasfusionali della Croce rossa alle regioni e il trasferimento anche del personale: in merito si deve valutare l'opportunità di trasferire alle regioni anche eventuali risorse destinate alla Croce rossa, ovvero di prevedere l'eventualità del collocamento in mobilità del personale eccedente gli organici regionali. L'articolo 8, infine, prevede un assegno di indennità nel caso dei soggetti danneggiati da complicazioni irreversibili a seguito di vaccinazioni: invece di stabilire una copertura della norma, l'ultimo comma del medesimo articolo prevede che il capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità rivesta la caratteristica dell'obbligato-

rietà. In realtà, ciò non vale a quantificare e a coprire l'onere di cui alla norma in questione.

Conclusivamente, occorrerebbe quantomeno disporre di chiarimenti dal Tesoro sulle norme sopracitate, ritenendosi altrimenti che esse presentino profili di inidonea copertura.

Il sottosegretario MONGIELLO fa presente, in merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che quelle di cui all'articolo 3, comma 2, all'articolo 7 e all'articolo 8, comma 1, comportano maggiori oneri che necessitano di quantificazione e copertura. Circa l'articolo 8, comma 1-bis, fa presente che la natura di spesa obbligatoria prevista per il capitolo 2955 del Ministero della sanità non equivale ad eludere la copertura della relativa spesa, bensì a determinare, nel corso dell'esercizio, una più esatta valutazione delle esigenze da soddisfare mediante prelevamento dal fondo delle spese obbligatorie.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni del relatore relativamente all'articolo 1, comma 3, e con le contrarietà, per mancanza di copertura, riferite all'articolo 3, comma 2, all'articolo 7 e all'articolo 8.

**(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Rinvio dell'esame. Remissione alla Commissione plenaria)

Su richiesta del senatore CHERCHI l'esame è rinviato per essere rimesso alla Commissione plenaria.

**(905) Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego**

(Parere alla 1ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore ZACCAGNA l'esame dell'emendamento 5.1 è rinviato, in attesa della sua riformulazione, preannunziata dal presentatore.

**(733) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERINI, favorevole il sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(734) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERINI, favorevole il sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(735) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERINI, favorevole il sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(736) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERINI, favorevole il sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(737) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERINI, favorevole il sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con Scambio di Note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERINI, favorevole il sottosegretario MONGIELLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

**(259) GIOVANNELLI: Disciplina della valutazione di impatto ambientale;**

**(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale**

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 18 ottobre.

Il senatore CURTO fa presente che la 13ª Commissione ha deliberato di proseguire l'esame del disegno di legge n. 379, che recepisce il testo approvato nella precedente legislatura. Pertanto si potrebbe richiedere su di esso la relazione tecnica.

Ad avviso del senatore CARPENEDO tale richiesta è superflua, mentre il senatore ZACCAGNA si dichiara favorevole.

La Sottocommissione concorda pertanto di richiedere la relazione tecnica e l'esame è rinviato.

**(940) Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport**

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore PODESTÀ che ricorda che in data 18 ottobre 1994 è stato trasmesso un parere sul testo e sugli emendamenti. Tuttavia è stato rinviato l'esame dell'emendamento 7.0.1, vertente in tema di contributi previdenziali degli affittacamere, avendo avanzato richiesta in tal senso il rappresentante del Tesoro, al fine di valutare approfonditamente l'emendamento in sede tecnica.

Il sottosegretario MONGIELLO, pur manifestando al contrarietà degli uffici del Ministero del tesoro all'emendamento in questione, dichiara di assumersi la responsabilità di esprimere su di esso parere favorevole, stante la corrispondenza tra i contributi e le prestazioni che l'emendamento mira a perseguire.

Il senatore Karl FERRARI ribadisce le motivazioni dell'emendamento, ricordando che esso tende ad equiparare il trattamento contributivo a quello fiscale degli affittacamere e a risolvere una questione oggetto di controversie giurisdizionali.

Il senatore FARDIN, pur concordando con l'emendamento in esame, fa presente che esso andrebbe riformulato, poichè non riduce i periodi assicurativi, ma l'entità dei contributi; in ogni caso il principio andrebbe esteso a tutti gli operatori stagionali.

Dopo un intervento del senatore ZACCAGNA, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sull'emendamento in esame.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Lombardi Cerri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente:*

**(1021) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 14,30*

*Verifica dei poteri*

Seguito dell'esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Lazio.
  - Verifica delle elezioni della Regione Abruzzo.
- 

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1°)**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 16*

*Integrazione dell'Ufficio di presidenza*

Elezione di un senatore Segretario.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

## IV. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 552, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego (905).
- SPERONI ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- TAMPONI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto della regione Sardegna (215).
- CHERCHI ed altri. - Integrazione dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche (650).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione siciliana (693).
- DE NOTARIS ed altri. - Interpretazione dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (768).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione (984).

*In sede consultiva*

## I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- BRAMBILLA ed altri. - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).
- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII*, n. 7).
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina di uditore giudiziario (955).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI e DI BELLA. - Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia (870).
- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (924).
- MANCONI. - Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario (964).



## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Confisca dei beni e dei proventi dei delitti di corruzione, concussione, ricettazione, abuso per vantaggio patrimoniale e del finanziamento illecito dei partiti. Loro destinazione per finalità sociali (141).
- SALVI ed altri. - Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione (164).
- LAFORGIA. - Integrazioni al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (871).

---

**GIUSTIZIA (2\*)**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 9 e 16*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).

## II. Esame del disegno di legge:

- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).

## III. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

## IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Confisca dei beni e dei proventi dei delitti di corruzione, concussione, ricettazione, abuso per vantaggio patrimoniale.

niale e dal finanziamento illecito dei partiti. Loro destinazione per finalità sociali (141).

- SALVI ed altri. - Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione (164).
- LAFORGIA. - Integrazioni al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (871).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI e DI BELLA. - Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia (870).
- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (924).
- MANCONI. - Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario (964).

VI. Esame dei disegni di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923).
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO e altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

## II. Esame dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Norme a tutela della libertà dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (759).
- Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (866).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 16

*In sede referente*

## Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991 (738) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con Protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991 (739) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990 (740) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990 (741) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993 (733) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione

- e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991 (734) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993 (735) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990 (736) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991 (737) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990 (742) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 15,30

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).
  - DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).
  - DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).
  - SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).
  - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 15

*In sede consultiva*

**I. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).

**II. Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1038) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 9 e 15,30

*In sede referente*

**I. Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1038) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**II. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) *(Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente, Finanze e tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743)*.

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante generale della Guardia di finanza in merito alle novità contenute nel decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538 (atto Senato n. 1038) a propo-

sito della lotta all'evasione fiscale e del fenomeno della corruzione nell'Amministrazione finanziaria.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1995, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

---

### **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 15*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- PRESTI ed altri. - Norme transitorie per il reclutamento del personale direttivo della scuola (508).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale (813).
- CAVITELLI ed altri. — Celebrazione del I centenario della morte di Giuseppe Verdi (893).

---

### **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 15*

*Procedure informative*

I. Interrogazione.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizione di rappresentanti del CNR.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).

- FAGNI e altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI ed altri. - Disciplina dei procedimenti di rilascio della documentazione amministrativa per la circolazione dei veicoli (614).
- PETRICCA. - Norme relative alle comunicazioni tra gli uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Pubblico registro automobilistico (657).

*Comunicazioni del Governo*

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., rese nella seduta del 20 ottobre 1994.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 18 e 20*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Ministro del Tesoro.

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sugli incentivi finanziari per le imprese artigiane.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
  - Misure intese a favorire nuova occupazione (781).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
  - GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
  - PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" (582).
  - CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- III. Esame del disegno di legge:
  - DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini dei paesi non appartenenti alla Comunità europea.

*Procedure informative*

- I. Interrogazioni.
- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Commissario straordinario dell'INPS in relazione al Documento XXII, n. 4, recante: «Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle



estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia».

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (1021) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (879).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 9 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).
- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (379).

*Comunicazioni del Governo*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 19 ottobre 1994, dal sottosegretario di Stato per la protezione civile sui recenti eventi alluvionali nel bacino del Po e sull'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 26 ottobre 1994, ore 17*

- Audizione del presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari, dottoressa Giuliana Deiana.
  - Audizione del presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, dottor Alessandro Margara.
-